



# Repubblica Veneta

## Consiglio dei Ministri

### Parlamento

Venezia, Palazzo Ducale, 01 maggio 2023

Prot. N. DPL2023050100012

#### Mittenti

Consiglio dei Ministri

Decreto legislativo del Consiglio dei Ministri avente forza di legge per l'approvazione parlamentare

Comitato di Liberazione Nazionale Veneto d'Europa

Ufficio del Procuratore Generale a tutela dello Stato Veneto

Consiglio dei Ministri

Parlamento

Ufficio Affari Legali e giuridici del Consiglio Legislativo del Popolo Veneto.

Autorità di Cancelleria Ufficio Trattati, Convenzioni ed Accordi Internazionali

Ministro per gli Affari Esteri, Politica di Sicurezza, Cooperazione Internazionale allo Sviluppo Sostenibile

Ministro per le norme imperative di diritto internazionale generale (*ius cogens*). *“Le norme, riflettono e tutelano i valori fondamentali della comunità internazionale. Sono universalmente applicabili e sono gerarchicamente superiori ad altre norme di diritto internazionale”*.

Ministri dello sviluppo economico, delle imprese, dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, dell'innovazione tecnologica, transizione digitale e del Made in Veneto del Comitato Liberazione Nazionale Veneto d'Europa.

Ministri dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia, delle Comunicazioni, dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Ministro della Difesa, Protezione Civile, Aeronautica e Politiche del mare.

#### Destinatari

Al Ministro degli Esteri dello Stato Italiano, Antonio Tajani. Piazzale della Farnesina, 1- 00135  
Roma - ITALIA

Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni - Palazzo Chigi - Piazza Colonna 370 - 00187  
Roma - ITALIA

Al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, Palazzo del Quirinale  
Piazza del Quirinale 00187 - Roma - ITALIA

e p.c.

Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro - Segreteria Venezia - Ca' Farsetti (San Marco 4136, 1° piano)  
VENEZIA

Al Segretario Generale dell'Organization for Economic Co-operation and Development (OCSE)  
Mr. Mathias Cormann, 2 Rue Andre' Pascal 75775 Paris Cedex 16 - FRANCE

*“l'Ocse è vincolata ai principi e agli obiettivi definiti dall'Atto di Helsinki del 1975 e dalla Carta di Parigi del 1990”.*

All'Alto Rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri e la politica di sicurezza, Sig.  
Josep Borrell c/o Commissione Europea, Rue de la Loi-Weststraat, 200 - 1049 Bruxelles -  
BELGIUM.

Al Segretario generale del Consiglio dell'Unione Europea, Jeppe Tranholm-Mikkelsen c/o  
Presidente del Consiglio Europeo - Charles Michel, Rue de la Loi - Weststraat, 175 1049  
Bruxelles- BELGIUM

Al Segretario generale delle Nazioni Unite, Mr. António Guterres - U.N. Office of Legal Affairs  
Mr. Miguel de Serpa Soares, 760 United Nations Plaza, New York, NY 10017 - USA

A U.N. - OHCHR - Ms. Michelle Bachelet Jeria, Palais Wilson-Rue de Paquis, 52 CH 1201 Genève -  
SUISSE

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) - Rue de Montbrillant 94,  
1201Genève - SUISSE Comitato Internazionale della Croce Rossa, 19 Avenue de la Paix, 1202  
Genève - SUISSE.

#### A PROPOSITO DI GONDOLE...

Un po' alla volta sparirono da Venezia le caratteristiche delle città di terraferma e, scomparsi quasi del tutto i cavalli, il veicolo più comune divenne la gondola. La sua origine è antica: in un documento del Doge Vitale Falier del 1094, gli abitanti di Loreo sono dispensati dal costruire gondole al Principe. Nel XIII era una specie d'imbarcazione a dodici remi e doveva essere rostrata; solo alla fine del XV secolo apparve coperta di panni colorati e fioriti, con il tettuccio sostenuto da assicelle curvate ad arco e con due piccoli rostri (ferri) l'uno a poppa e l'altro a prora, chiamati "dolfini" dalla forma somigliante a tali animali. Verso la fine del 1500 si contavano ben diecimila gondole (cit Sansovino); molte delle quali con la prora dorata, con le camerette (felzi) e i cuscini in raso o di seta, adorni di trine e ricami e i

ferri torti alle due estremità in mille modi, con graziose borchie, con piramidi e fiori. Lo sfarzo delle gondole divenne così importante che il Senato, nel 1562, proibì "li felzi da barca di seda et di panno", gli ornamenti delle gondole dorati, dipinti o intagliati e i Provveditori alle Pompe decretarono nel 1584, che "non barcarola ardisca vogar gondole " troppo riccamente ornate sotto la pena "di preson, galea et altro". Queste imbarcazioni "impegolate et di belle forme, vogate da neri saraceni o vero altri famegij" costavano circa 15 ducati, cioè più di un cavallo, e non v'era gentiluomo o cittadino che non ne tenesse una, due e anche più. Le gondole, per il tragitto dall'una all'altra riva del Canal Grande e per le comunicazioni nell'interno della città avevano, come adesso, le loro stazioni nei "traghetti" dai pontili di legno e dai pali sottili. In tutti i traghetti vi era un tabernacolo con l'immagine della Madonna dinanzi al quale i gondolieri tenevano sempre acceso un lume e "l'ogio (olio) dea Madona" era la prima cosa a cui si pensava. Alcuni traghetti erano anche ornati da un bel fanale piantati su un palo, da lapidi o bassorilievi. Come tutti gli altri mestieri, i gondolieri e i barcaioli erano uniti in confraternita e avevano la loro scuola nella chiesa di San Silvestro, sotto la protezione di San Giovanni Battista. La confraternita era divisa in "fraglie" con le loro "mariegole (regole)", l'ufficio di presidenza composto dal gastaldo e dalla banca e i "capitoli" o adunanze nei quali si trattava degli interessi della classe e in particolare delle "libertà dei traghetti" che erano i posti dove stavano le barche, di proprietà privata, presi in affitto dalle fraglie, sulle quali si doveva versare una tassa detta "insensibile" e alcuni obblighi straordinari come un contributo per lo scavo dei canali della città. In città vi erano anche gli stazi (stazioni) speciali per le imbarcazioni che facevano il servizio di linea d'Alemagna, percorrendo il fiume Sile e il canale della Fossetta, come quello dei SS. Giovanni e Paolo, o quelli per Treviso che si trovava alla Misericordia. Queste vie erano anche solcate da piccoli navigli per passeggeri chiamati Burchielli che sappiamo divenire famosi soprattutto nel '700...

#### **Mandato Giuridico-Esecutivo-Legislativo**

##### **Mandato Giuridico.**

L'autodeterminazione dei popoli costituisce un principio fondamentale del diritto internazionale contemporaneo, in virtù del quale tutti i popoli hanno diritto a decidere autonomamente del proprio assetto politico, economico e sociale. La Corte internazionale di giustizia lo ha caratterizzato come un principio da cui derivano obblighi c.d. erga omnes, al cui rispetto hanno un interesse giuridicamente riconosciuto tutti gli Stati, in nome e per conto della comunità internazionale (C.I.J., 30.6.1995, Case Concerning East Timor, Portogallo c. Australia; C.I.J., 9.7.2004, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, parere consultivo). Il principio è diventato parte dello ius cogens, cioè di quel nucleo di norme inderogabili a tutela di valori fondamentali della comunità internazionale (cfr. Brownlie, I., Principles of Public International Law, VII ed., Oxford, 2008, 511; Cassese, A., Self-Determination of Peoples. A Legal Reappraisal, Cambridge, 1995, 140). L'autodeterminazione dei popoli trova pieno riconoscimento giuridico nel 1945 con l'adozione della Carta delle Nazioni Unite. La Carta richiama il principio nel preambolo, all'art. 1, concernente le finalità dell'organizzazione, e all'art. 55, relativo all'azione delle Nazioni Unite in ambito economico e sociale e di promozione del rispetto dei diritti dell'uomo. L'autodeterminazione dei popoli è un diritto umano inalienabile, inderogabile imprescrittibile a cui tutti gli Stati della Carta delle Nazioni unite devono attenersi come obbligo. Per quanto concerne il diritto pattizio, risalgono al 1966 i due Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti sociali, economici e culturali, il cui comune art. 1 riconosce il diritto all'autodeterminazione politica, economica, sociale e culturale di tutti i popoli. Il secondo paragrafo dell'art. 1 prevede anche il diritto dei popoli a disporre liberamente delle proprie risorse naturali, nel rispetto degli obblighi di diritto internazionale e delle esigenze della cooperazione economica internazionale. In questo secondo

paragrafo, trova espressione pattizia il corollario della sovranità permanente dei popoli alle proprie risorse naturali, sviluppatosi soprattutto grazie all'azione dell'Assemblea generale (si veda soprattutto la risoluzione 1803 del 1962). Il terzo paragrafo dell'art. 1, oltre all'obbligo degli Stati di rispettare il diritto all'autodeterminazione, prevede anche l'obbligo positivo di promuoverlo.

### **La persona giuridica internazionale del Comitato Liberazione Nazionale Veneto nell'attuazione del diritto di autodeterminazione.**

La missione del Comitato Liberazione Nazionale Veneto d'Europa è di promuovere il rispetto universale ed effettivo dei diritti fondamentali dei popoli, determinando se tali diritti sono violati, esaminando le cause di tali violazioni e denunciando all'opinione pubblica mondiale i loro autori. Il Comitato Liberazione Nazionale Veneto applica i principi internazionali dello JUS COGENS ed ERGA OMNES in quanto espressione della coscienza giuridica universale, in particolare dei principi di Norimberga; fa sua la Dichiarazione di Algeri sui diritti fondamentali dei popoli e applica gli strumenti giuridici fondamentali delle Nazioni Unite, in particolare la Dichiarazione Universale e i patti internazionali sui diritti dell'uomo, la dichiarazione sulle relazioni amichevoli tra gli Stati, le risoluzioni dell'Assemblea Generale sulla Decolonizzazione e sul nuovo ordine economico internazionale, la Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati così come la Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio. Il Comitato Liberazione Nazionale Veneto applica anche ogni altro strumento giuridico internazionale, universale o regionale tendente a sviluppare, aggiornare o ampliare il senso ed i contenuti dei testi che si riferiscono ai diritti dei popoli. L'autodeterminazione è legge Universale, per e dello Stato italiano nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite e dei diritti umani con l'adesione alle Nazioni Unite, all'O.C.S.E. e a tutti i trattati internazionali del diritto e all'esercizio dell'autodeterminazione.

### **L'Autodeterminazione è un diritto legale internazionale.**

Lo sviluppo della legge di autodeterminazione è il diritto collettivo dei popoli a partecipare alla formazione del diritto internazionale. L'attuazione del diritto legale di autodeterminazione per l'esigibilità dei diritti democratici politici, economici, sociali e culturali esercitati come dà diritto internazionale dal Comitato Liberazione Nazionale Veneto non è processabile. La Corte Internazionale di Giustizia è la Corte di riferimento competente per le dispute sul diritto di autodeterminazione.

Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati, 10 agosto 2001, A/56/10, Report of the International Law Commission on the work of its fiftythird session.

#### Articolo 4

#### Comportamenti di organi di uno Stato

1. Il comportamento di un organo dello Stato sarà considerato come un atto dello Stato ai sensi del diritto internazionale, sia che tale organo eserciti funzioni legislative, esecutive, giudiziarie o altre, qualsiasi posizione abbia nell'organizzazione dello Stato e quale che sia la sua natura come organo del governo centrale o di un'unità territoriale dello Stato.
2. Un organo comprende qualsiasi persona o ente che rivesta tale posizione secondo il diritto interno dello Stato.

#### Prigioniero di guerra

La I Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e malati delle forze armate in campagna, la II Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare, la III Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra e

la IV Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra sono internazionalmente in vigore dal 21 ottobre 1950. Sono state rese esecutive nell'ordinamento italiano con legge 27 ottobre 1951, numero 1739, in Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1952, numero 53, e in vigore per l'Italia dal 17 giugno 1952. Il I Protocollo sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali e il Protocollo sulla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali sono internazionalmente in vigore dal 7 dicembre 1978. Sono stati resi esecutivi nell'ordinamento italiano con legge 11 dicembre 1985 numero 762, in Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario del 27 dicembre 1985, numero 303 e sono in vigore per l'Italia dal 27 agosto 1986.

**Interpretazione che considera la clausola Martens come un elemento che autorizza l'interprete a dare più rilevanza all'opinio iuris che all'usus nella definizione di una consuetudine, si veda Cassese 2000, 214.**

L'autodeterminazione dei popoli costituisce un principio fondamentale del diritto internazionale contemporaneo, in virtù del quale tutti i popoli hanno diritto a decidere autonomamente del proprio assetto politico, economico e sociale. La Corte internazionale di giustizia lo ha caratterizzato come un principio da cui derivano obblighi c.d. erga omnes, al cui rispetto hanno un interesse giuridicamente riconosciuto tutti gli Stati, in nome e per conto della comunità internazionale (C.I.J., 30.6.1995, Case Concerning East Timor, Portogallo c. Australia; C.I.J., 9.7.2004, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, parere consultivo). Secondo parte della dottrina, il principio è diventato parte dello ius cogens, cioè di quel nucleo di norme inderogabili a tutela di valori fondamentali della comunità internazionale (cfr. Brownlie, I., Principles of Public International Law, VII ed., Oxford, 2008, 511; Cassese, A., Self-Determination of Peoples. A Legal Reappraisal, Cambridge, 1995, 140). Troviamo traccia delle prime declinazioni politiche del principio di autodeterminazione dei popoli nel contesto delle rivoluzioni francese e americana di fine XVIII secolo: si pensi alla Déclaration du droit des gens dell'Abbé Grégoire, non approvata dalla Convenzione nel 1775, e al preambolo della Dichiarazione di indipendenza americana del 1776. A livello internazionale, il principio di autodeterminazione dei gruppi nazionali trova espressione nel 1918 nei Quattordici Punti del Presidente americano Wilson, che avrebbero dovuto informare il nuovo ordine politico-territoriale successivo alla Prima Guerra Mondiale. Sebbene il Patto della Società delle Nazioni non contenga alcun riconoscimento del principio di autodeterminazione dei popoli, i regimi internazionali di tutela delle minoranze nazionali stabiliti con la Pace di Versailles costituiscono una prima declinazione giuridico-formale del principio di autodeterminazione delle nazioni (di quegli anni, particolarmente rilevanti ai fini della successiva elaborazione giuridica in merito al principio in esame, sono il rapporto della Commissione internazionale di giuristi, in LN Official Journal, Suppl. 3, 1920, 3 ss., e il rapporto della Commissione di relatori, in LN Council doc. B7 21/68/106, 1921, relativi alla controversia tra Svezia e Finlandia sui diritti della popolazione svedese delle Isole Aaland). L'autodeterminazione dei popoli trova pieno riconoscimento giuridico nel 1945 con l'adozione della Carta delle Nazioni Unite. La Carta richiama il principio nel preambolo, all'art. 1, concernente le finalità dell'organizzazione, e all'art. 55, relativo all'azione delle Nazioni Unite in ambito economico e sociale e di promozione del rispetto dei diritti dell'uomo. È solamente con l'impetuosa affermazione dei movimenti indipendentisti nei contesti coloniali dell'Africa e dell'Asia, che il principio di autodeterminazione assume i contorni di un vero e proprio "diritto all'autodeterminazione" di cui i popoli sono destinatari, in quanto titolari o, perlomeno, beneficiari (per la tesi, prevalente nella dottrina italiana, secondo cui i popoli sarebbero meri beneficiari dell'obbligo degli Stati di rispettare il principio di autodeterminazione si veda, per tutti, Arangio Ruiz, G., Autodeterminazione (diritto dei popoli alla), in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, 1 ss.). Con le due risoluzioni 1514 (XV) e 1541 (XV), adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1960, si cristallizza una opinio iuris generalizzata,

accompagnata da una successiva prassi applicativa guidata dalla stessa Assemblea generale, che riconosce in maniera incondizionata il diritto all'autodeterminazione in capo a tutti i popoli sottoposti a dominio coloniale; secondo la formula stabilita dalla stessa risoluzione 1541, i popoli possono liberamente scegliere tra l'indipendenza, un accordo di libera associazione con la madrepatria ovvero l'integrazione nello Stato amministrante. Con la risoluzione 2625 (XXV) sui principi di diritto internazionale che regolano le relazioni amichevoli tra Stati, approvata dall'Assemblea generale nel 1970, viene data compiuta espressione all'opinione iuris che il principio di autodeterminazione dei popoli si estenda anche a quelle situazioni in cui una popolazione sia sottoposta ad un qualsiasi dominio straniero, non necessariamente di natura coloniale (Tancredi, A., *Autodeterminazione dei popoli*, in *Diz. dir. pubbl.* Cassese, Milano, 2006, 568 ss.). L'adesione degli Stati a tale principio è stata poi riaffermata nel 1975 al Cap. VIII dell'Atto Finale della Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (in *Int. L. Mat.*, 1975, 1292 ss.) e nel 1993 al par. 2 della Dichiarazione conclusiva della Conferenza mondiale sui diritti umani tenutasi a Vienna (UN doc. A/CONF.157/23). Per quanto concerne il diritto pattizio, risalgono al 1966 i due Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti sociali, economici e culturali, il cui comune art. 1 riconosce il diritto all'autodeterminazione politica, economica, sociale e culturale di tutti i popoli. Il secondo paragrafo dell'art. 1 prevede anche il diritto dei popoli a disporre liberamente delle proprie risorse naturali, nel rispetto degli obblighi di diritto internazionale e delle esigenze della cooperazione economica internazionale. In questo secondo paragrafo, trova espressione pattizia il corollario della sovranità permanente dei popoli alle proprie risorse naturali, sviluppatosi soprattutto grazie all'azione dell'Assemblea generale (si veda soprattutto la risoluzione 1803 del 1962). Il terzo paragrafo dell'art. 1, oltre all'obbligo degli Stati di rispettare il diritto all'autodeterminazione, prevede anche l'obbligo positivo di promuoverlo. La natura erga omnes partes del principio in esame è stata messa in luce dal Comitato dei diritti umani nel 1984 nel General Comment No. 12, in cui ha stabilito che gli obblighi di cui all'art. 1 si applicano agli Stati, anche quando il popolo destinatario non sia da essi dipendente e che, in questi casi, gli Stati sono tenuti ad adottare tutte le misure positive per facilitare la realizzazione e il rispetto del diritto all'autodeterminazione e dei suoi corollari (UN doc. HRI/GEN/1/Rev.1). Infine, per quanto concerne il diritto internazionale regionale, il diritto all'autodeterminazione e alla sovranità permanente sulle risorse naturali è riconosciuto dalla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli agli artt. 20 e 21. Il principio di autodeterminazione nasce come norma giuridica internazionale di legittimazione dell'emancipazione dal dominio coloniale e dal fatto che questo nucleo normativo "forte" accompagni un processo storico generalizzato e di portata universale deriva il suo rapido affermarsi come un principio fondamentale di diritto internazionale generale. Come osservato, il principio viene esteso, pur senza effetto retroattivo, a quelle situazioni in cui un popolo, già organizzatosi in uno Stato, diventa vittima di una aggressione esterna da parte di uno Stato confinante (per esempio, l'invasione della Cambogia da parte del Vietnam nel 1977 o l'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq nel 1990) ovvero un territorio coloniale non ancora "autodeterminatosi" viene invaso ed annesso da uno Stato confinante (per esempio, l'invasione di Timor Est da parte dell'Indonesia o l'invasione del Sahara occidentale da parte del Marocco nel 1975). L'autodeterminazione emerge, quindi, nella sua accezione "esterna": cioè, legittima una scelta di organizzazione politica, economica e sociale "esterna" alla sovranità dello Stato a cui il popolo che la esercita è stato fino ad allora sottoposto. Il diritto all'autodeterminazione così concepito assume tuttavia una chiara connotazione (e una limitazione) territoriale: il popolo sottoposto a dominio coloniale o straniero può optare per una autodeterminazione esterna nel rispetto dei confini internazionali, amministrativi e coloniali precedentemente stabiliti e che definiscono territorialmente la cd. self-determination unit. In altre parole, l'esercizio del diritto all'autodeterminazione si accompagna all'emergere di un altro importante principio di diritto internazionale generale c.d. dell'uti possidetis iuris (cfr. Nesi, G., *L'uti possidetis iuris nel diritto internazionale*, Padova, 1996). La stessa Corte internazionale di giustizia, nella sentenza

del 1986 relativa al caso Controversia di confine tra Burkina Faso e Mali, sottolinea come nel continente africano il principio di autodeterminazione dei popoli non sia stato interpretato e applicato in contraddizione al principio di stabilità dei confini, ma che, invece, sia stato declinato nel pieno rispetto di tale principio attraverso l'affermazione della regola dell'*uti possidetis juris* (C. giust., 22.12.1986, Case Concerning the Frontier Dispute, Burkina Faso c. Mali). Il principio di autodeterminazione dei popoli ha oggi assunto una accezione prevalentemente interna, cioè di esercizio di diritti da esso derivanti all'interno dei confini dello Stato (così rafforzando la natura territoriale del principio stesso). Un primo nucleo centrale di norme consuetudinarie, elaborate dalle Nazioni Unite nel contesto coloniale, simultaneamente a quelle relative all'autodeterminazione esterna e con particolare riguardo alle situazioni di apartheid, che impone allo Stato di adottare un governo rappresentativo dell'intero popolo e che non lo discrimini sulla base della razza, del credo o del colore. Si pensi, per esempio, alla risoluzione 265 del 1970 con cui il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite condannava la dichiarazione di indipendenza del regime Smith in Rhodesia del Sud, in quanto in violazione del diritto all'autodeterminazione di quel popolo. Accezione prevalentemente interna ha anche il comune art. 1 dei Patti ONU del 1966, specificato dagli ulteriori diritti di partecipazione alla vita democratica dello Stato stabiliti all'art. 25. Fatto salvo il diritto pattizio appena menzionato, come correttamente osservato in dottrina (Tancredi, A., op. cit., 568 ss.). La Dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni, adottata dall'Assemblea generale nel 2007 attraverso la risoluzione 61/295 e ne riconosce il diritto all'autodeterminazione. Un importante contributo al riconoscimento e al consolidamento del principio di autodeterminazione dei popoli nel diritto internazionale è stato offerto dalla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia. L'elaborazione della portata giuridica del principio stesso, e degli effetti da esso derivanti, è stata svolta primariamente nell'ambito di procedimenti consultivi riguardanti alcune delle principali vicende storiche in cui l'affermazione del diritto all'autodeterminazione da parte di un popolo si è scontrata con le pretese sovrane di uno Stato. Nel 1971, nel parere relativo alle Conseguenze giuridiche della presenza del Sudafrica in Namibia, la Corte affermava, circa la legittimità, contestata dal Sudafrica, della revoca da parte dell'Assemblea generale del Mandato sudafricano in Namibia, che gli istituti del diritto internazionale stabiliti nell'ambito della Società delle Nazioni dovessero essere interpretati alla luce degli sviluppi del diritto internazionale avvenuti nei decenni successivi, in particolare l'emersione del principio di autodeterminazione dei popoli (C.I.J., 21.6.1971, Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Resolution 276 (1990), parere consultivo). Quattro anni, più tardi, nel 1975, nel parere sul Sahara Occidentale, la Corte, nel giudicare dei pretesi legami di sovranità tra Marocco e confinante "Sahara spagnolo", considerava il diritto all'autodeterminazione della popolazione del Sahara occidentale un "assunto basilare" per rispondere ai quesiti giuridici ad essa sottoposti dall'Assemblea generale; concludeva escludendo la sussistenza di legami di tale natura, tra Marocco e Sahara occidentale, da incidere sull'applicazione della risoluzione 1514 al processo di decolonizzazione del Sahara stesso e, in particolare, del diritto all'autodeterminazione attraverso una libera espressione della volontà popolare (C.I.J., 16.10.1975, Western Sahara, parere consultivo). Nel 2004, nel parere relativo alle Conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nel territorio palestinese occupato, la Corte ha determinato che la costruzione del muro nei territori occupati e il regime ad esso associato violano il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese (C.I.J., Legality of a Wall, cit.). La Corte ha qualificato l'obbligo di rispettare il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese come un obbligo erga omnes, la cui violazione estenderebbe l'ambito soggettivo del regime di responsabilità a tutti gli Stati. In capo a questi ultimi, insorgerebbero degli obblighi di non riconoscimento della liceità del muro e del regime associato, di non assistenza allo Stato autore dell'illecito nel mantenere la situazione in violazione del diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese e di cooperazione per porre fine a tale situazione. Invero, la caratterizzazione dell'obbligo di

rispettare il diritto all'autodeterminazione di un popolo come obbligo erga omnes era già stata operata dalla Corte nel contenzioso tra Portogallo e Australia nel caso Timor Est (C.I.J., East Timor, cit.). Tuttavia, nonostante tale caratterizzazione, la Corte si era dichiarata incompetente, in conseguenza dell'assenza di un valido titolo di giurisdizione per giudicare la presenza indonesiana a Timor Est, la cui legittimità o meno costituiva il presupposto necessario per valutare la compatibilità con il diritto internazionale del Trattato bilaterale, concluso nel 1989 da Indonesia e Australia, sulla definizione del confine marittimo e sullo sfruttamento delle risorse naturali nella zona di mare prospiciente la costa di Timor Est, e dedotto in giudizio dal Portogallo. Si segnala, poi, come, nel più recente parere del 2010 sulla Conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale di indipendenza relativa al Kosovo, la Corte abbia ritenuto che il diritto all'autodeterminazione del popolo kosovaro, e in particolare il c.d. diritto all'autodeterminazione come "ultimo rimedio", concernessero il diritto a separarsi da uno Stato e, quindi, esulassero da quanto richiesto dall'Assemblea generale, che imponeva solamente un'analisi di eventuali divieti all'emanazione di dichiarazioni di indipendenza previsti dal diritto internazionale (C.I.J., 22.7.2010, Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, parere consultivo). La Corte ha rilevato nel caso di specie l'assenza di divieti, sia sotto il profilo del diritto internazionale generale, sia sotto il profilo della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza, concludendo che la dichiarazione di indipendenza non violava il diritto internazionale. Quindi un diritto in capo ai popoli di emanciparsi da un'autorità di governo straniera, nemica o anche solamente considerata illegittima.

L'individuazione di un punto di equilibrio cui sarebbe giunto il diritto internazionale, in una prospettiva di bilanciamento tra autodeterminazione dei popoli e diritto all'integrità territoriale degli Stati, è evidente nel parere sulla Secessione del Quebec emanato dalla Corte suprema canadese nel 1998 (C. supr. Can., 20.8.1998, Reference Re Secession of Quebec). Il Governo federale canadese aveva chiesto alla Corte suprema se, ai sensi del diritto internazionale, le istituzioni provinciali del Quebec godessero di un diritto a dichiarare e perfezionare la separazione della provincia francofona dalla federazione canadese. La Corte suprema stabilisce che il diritto all'autodeterminazione, nel diritto internazionale contemporaneo, avrebbe una prevalente declinazione "interna" e il diritto a separarsi dallo Stato sarebbe riconosciuto da una norma positiva di diritto internazionale, ove il popolo sia sottoposto a un dominio coloniale o straniero. La Corte suprema presenta anche una terza ipotesi, non realizzata nel caso di specie, di un diritto all'autodeterminazione "esterna" nei casi di violazioni sistematiche commesse dal governo dello Stato nei confronti dei diritti di una parte della popolazione. Come già notato, nel parere sul Kosovo, la Corte internazionale di giustizia non si è pronunciata sul diritto all'autodeterminazione della popolazione kosovara, come rimedio alle politiche di repressione portate avanti dal Governo di Belgrado durante gli anni Novanta. Tuttavia, dal procedimento consultivo, emerge che tra i più di 40 Stati che hanno partecipato al procedimento davanti alla Corte, 13 di questi hanno affermato il diritto alla secessione rimedio come fondamento giuridico delle pretese kosovare (si veda Pertile, M., Il parere sul Kosovo e l'autodeterminazione assente: quando la parsimonia non è una virtù, in Gradoni, L.-Milano, E., a cura di, Il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo: un'analisi critica, Padova, 2011, 89 ss.). Lo stesso Piano Ahtisaari, che nel 2007 aveva promosso la soluzione di un Kosovo indipendente sotto supervisione internazionale, prendeva atto del clima di ostilità e di sfiducia nei confronti del Governo di Belgrado in conseguenza delle repressioni dell'era Milosevic e, quindi, faceva propria la necessità di una separazione dalla Repubblica di Serbia (Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement, UN doc. S/2007/168/Add.1). Sebbene sia anche significativo (11) il numero degli Stati che, invece, hanno fermamente negato l'esistenza di un diritto all'autodeterminazione "post-coloniale" e sostenuto la prevalenza del diritto all'integrità territoriale, l'ingente mole di prassi e di espressione di opinio iuris motivata

dall'indipendenza del Kosovo mostra come il punto di equilibrio individuato dalla Corte suprema canadese nel parere sul Quebec non sia affatto stabile. Peraltro, la stessa Corte internazionale di giustizia, in un passo del proprio parere, ha limitato l'ambito di applicazione soggettiva del principio di integrità territoriale, affermando che esso sarebbe "confinato" alle relazioni tra Stati e revocando, quindi, in dubbio che il diritto stesso al mantenimento dei confini internazionalmente riconosciuti possa essere opposto a gruppi non statali che ambiscono alla separazione (C.I.J., Unilateral Declaration of Independence of Kosovo, cit.). Nonostante la prassi sia ancora limitata e nonostante la dottrina che sostiene l'autodeterminazione "esterna" come ultima ratio svolga, anche per la summenzionata limitatezza, le proprie argomentazioni utilizzando un approccio deduttivo, ancorato principalmente a una lettura a contrario delle simili clausole di salvaguardia dell'integrità territoriale degli Stati contenute nella Dichiarazione Finale della Conferenza di Helsinki del 1975 e nella Dichiarazione Finale della Conferenze di Vienna del 1993 (approccio deduttivo che "cozza" con la nozione di diritto consuetudinario che emerge dall'Art. 38, par. 1, lett. b) dello Statuto della Corte internazionale di giustizia), gli elementi sopra esposti, unitamente al caso della recente indipendenza del Sud Sudan, sembrano indicare uno stato del diritto internazionale sulla materia di nuovo "fluido", in cui il diritto all'autodeterminazione potrebbe assumere nuove forme e esprimere le proprie potenzialità sul piano internazionale, in contesti differenti da quelli in cui era originariamente emerso. Il legame tra sovranità, territorialità e legittimità del governo, proiettato nell'emersione del principio di autodeterminazione dei popoli e già evidenziato, quasi un secolo fa, dalla Commissione internazionale di giuristi nel rapporto relativo alle Isole Aaland, non sembra potere essere reciso nel diritto internazionale, del XXI secolo, sempre più rispondente alle istanze degli individui e dei gruppi non statali.

#### **FONTI NORMATIVE**

**Art. 1, Carta delle Nazioni Unite, San Francisco, 1945; Art. 55, Carta delle Nazioni Unite, San Francisco, 1945; Art. 1, Patto internazionale sui diritti civili e politici, New York, 1966; Art. 1, Patto internazionale sui diritti sociali, economici e culturali, New York, 1966; Art. 20, Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, Banjul, 1981.**

**Risoluzione dell'Assemblea generale 1803 (XVII) del 14 dicembre 1962, "Sovranità permanente sulle risorse naturali".**

14 dicembre 1962 Risoluzione dell'Assemblea Generale 1803 (XVII)

L'Assemblea Generale,

Ricordando le sue delibere 523 (VI) del 12 gennaio 1952 e 626 (VII) del 21 dicembre 1952,

Tenendo presente la sua risoluzione 1314 (XIII) del 12 dicembre 1958, con la quale istituì la Commissione sulla sovranità permanente sulle risorse naturali e le incaricò di condurre un'indagine completa sullo status della sovranità permanente sulle ricchezze e risorse naturali come componente fondamentale di il diritto all'autodeterminazione, con raccomandazioni, ove necessario, per il suo rafforzamento, e ha inoltre deciso che, nella conduzione del pieno esame dello status della sovranità permanente dei popoli e delle nazioni sulle loro ricchezze e risorse naturali, dovrebbe essere essere pagati ai diritti e ai doveri degli Stati ai sensi del diritto internazionale e all'importanza di incoraggiare la cooperazione internazionale nello sviluppo economico dei paesi in via di sviluppo,

Tenendo presente la sua risoluzione 1515 (XV) del 15 dicembre 1960, nella quale raccomandava di rispettare il diritto sovrano di ogni Stato di disporre delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali,

Considerando che qualsiasi misura al riguardo deve basarsi sul riconoscimento del diritto inalienabile di tutti gli Stati di disporre liberamente delle proprie ricchezze e risorse naturali in conformità con i propri interessi nazionali e sul rispetto dell'indipendenza economica degli Stati,

Considerato che nulla nel paragrafo 4 qui di seguito pregiudica in alcun modo la posizione di uno Stato membro su qualsiasi aspetto della questione dei diritti e degli obblighi degli Stati e dei Governi successivi in relazione ai beni acquisiti prima dell'adesione alla completa sovranità dei paesi precedentemente sotto il dominio coloniale,

Preso atto che il tema della successione degli Stati e dei Governi è all'esame prioritario della Commissione di diritto internazionale,

Considerato che è auspicabile promuovere la cooperazione internazionale per lo sviluppo economico dei Paesi in via di sviluppo e che gli accordi economici e finanziari tra i Paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo devono basarsi sui principi dell'uguaglianza e del diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione -determinazione,

Considerando che la fornitura di assistenza economica e tecnica, prestiti e maggiori investimenti esteri non devono essere soggetti a condizioni che contrastino con gli interessi dello Stato beneficiario,

Considerando i benefici che derivano dagli scambi di informazioni tecnico-scientifiche suscettibili di promuovere lo sviluppo e l'uso di tali risorse e ricchezze, e il ruolo importante che le Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali sono chiamate a svolgere a tale riguardo,

Attribuendo particolare importanza alla questione della promozione dello sviluppo economico dei paesi in via di sviluppo e della garanzia della loro indipendenza economica,

Notando che la creazione e il rafforzamento della sovranità inalienabile degli Stati sulle loro ricchezze e risorse naturali rafforza la loro indipendenza economica,

Desiderando che ci sia un ulteriore esame da parte delle Nazioni Unite del tema della sovranità permanente sulle risorse naturali nello spirito della cooperazione internazionale nel campo dello sviluppo economico, in particolare quello dei paesi in via di sviluppo,

Dichiara che:

1. Il diritto dei popoli e delle nazioni alla sovranità permanente sulle loro ricchezze e risorse naturali deve essere esercitato nell'interesse del loro sviluppo nazionale e del benessere del popolo dello Stato interessato.
2. L'esplorazione, lo sviluppo e la disposizione di tali risorse, così come l'importazione del capitale straniero necessario a tali scopi, dovrebbero essere conformi alle regole e alle condizioni che i popoli e le nazioni considerano liberamente necessarie o desiderabili per quanto riguarda l'autorizzazione, la restrizione o il divieto di tali attività.
3. Nei casi di concessione dell'autorizzazione, il capitale importato e i proventi di tale capitale sono disciplinati dalle sue disposizioni, dalla legislazione nazionale vigente e dal diritto internazionale. Gli utili ricavati devono essere ripartiti nelle proporzioni liberamente concordate, in ogni caso, tra gli investitori e lo Stato beneficiario, prestando la dovuta attenzione affinché non venga compromessa, per nessuna ragione, la sovranità di tale Stato sulle sue ricchezze naturali e risorse.
4. La nazionalizzazione, l'espropriazione o la requisizione devono essere fondate su motivi o motivi di pubblica utilità, sicurezza o interesse nazionale riconosciuti come prevalenti interessi puramente individuali o privati, sia interni che esteri. In tali casi al proprietario spetta un

adeguato indennizzo, in conformità alle norme vigenti nello Stato che adotta tali misure nell'esercizio della propria sovranità e in conformità al diritto internazionale. In ogni caso, qualora la questione del risarcimento dia luogo a controversia, si esaurisce la giurisdizione nazionale dello Stato che adotta tali provvedimenti. Tuttavia, previo accordo degli Stati sovrani e delle altre parti interessate, la risoluzione della controversia dovrebbe essere effettuata mediante arbitrato o giudizio internazionale.

5. Il libero e benefico esercizio della sovranità dei popoli e delle nazioni sulle loro risorse naturali deve essere favorito dal rispetto reciproco degli Stati basato sulla loro uguaglianza sovrana.

6. La cooperazione internazionale per lo sviluppo economico dei paesi in via di sviluppo, sotto forma di investimenti di capitali pubblici o privati, scambio di beni e servizi, assistenza tecnica o scambio di informazioni scientifiche, sarà tale da promuovere il loro sviluppo nazionale indipendente e saranno basati sul rispetto della loro sovranità sulle loro ricchezze e risorse naturali.

7. La violazione dei diritti dei popoli e delle nazioni alla sovranità sulle loro ricchezze e risorse naturali è contraria allo spirito e ai principi della Carta delle Nazioni Unite e ostacola lo sviluppo della cooperazione internazionale e il mantenimento della pace.

8. Gli accordi sugli investimenti esteri liberamente stipulati da o tra Stati sovrani devono essere osservati in buona fede; Gli Stati e le organizzazioni internazionali devono rispettare rigorosamente e coscienziosamente la sovranità dei popoli e delle nazioni sulle loro ricchezze e risorse naturali in conformità con la Carta e i principi enunciati nella presente risoluzione.

### **Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali**

Adottata il 14 dicembre 1960

L'Assemblea generale,

Cosciente del fatto che i popoli del mondo si sono dichiarati decisi, nello statuto delle Nazioni Unite, a riaffermare la loro fede nei diritti fondamentali dell'Uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e

piccole, e a promuovere il progresso sociale e un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà,

Cosciente della necessità di creare condizioni di stabilità e di benessere e relazioni pacifiche e amichevoli fondate sul rispetto dei principi dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione di tutti i popoli, e di garantire il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione.

Riconosciuto l'appassionato desiderio di libertà di tutti i popoli dipendenti e la parte decisiva che questi popoli hanno nella loro accessione all'indipendenza,

Cosciente dei crescenti conflitti derivanti dal fatto di rifiutare la libertà a questi popoli o di ostacolarla, conflitti che costituiscono una grave minaccia per la pace nel mondo,

Considerata l'importanza della funzione delle Nazioni Unite quale mezzo per aiutare il movimento verso l'indipendenza nei territori in amministrazione fiduciaria e nei territori non autonomi,

Riconosciuto che i popoli della terra auspicano ardentemente la fine del colonialismo in ogni sua manifestazione,

Convinta che il permanere del colonialismo impedisce lo sviluppo della cooperazione economica internazionale, ostacola lo sviluppo sociale, culturale ed economico dei popoli dipendenti e si oppone all'ideale di pace universale delle Nazioni Unite,

Affermato che i popoli possono disporre liberamente, ai propri fini, delle loro ricchezze e risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del vantaggio reciproco, e sul diritto internazionale,

Persuasa che il processo di liberazione è irresistibile e irreversibile e che, per evitare delle crisi gravi, bisogna porre fine sia al colonialismo sia a tutte le pratiche di segregazione e di discriminazione che lo accompagnano,

Rallegratasi del fatto che nel corso degli ultimi anni numerosi territori dipendenti abbiano acceduto alla libertà e all'indipendenza, e riconosciuta la sempre più accentuata tendenza verso la libertà che si manifesta nei territori non ancora acceduti all'indipendenza.

Convinta che tutti i popoli hanno un diritto inalienabile alla piena libertà, all'esercizio della propria sovranità e all'integrità del loro territorio nazionale,

Proclama solennemente la necessità di porre rapidamente e incondizionatamente fine al colonialismo, in ogni sua forma e in ogni sua manifestazione;

E, a questo fine,

Dichiara quanto segue:

1. La soggezione dei popoli al soggiogamento, alla dominazione e allo sfruttamento stranieri costituisce un diniego dei diritti fondamentali dell'Uomo, è contraria allo Statuto delle Nazioni Unite e compromette la causa della pace e della cooperazione mondiale.
2. Tutti i popoli hanno il diritto di libera decisione; in base a tale diritto, essi decidono liberamente del proprio statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
3. La mancanza di preparazione in campo politico, economico o sociale e in quello dell'insegnamento non deve mai esser preso come pretesto per ritardare l'indipendenza.
4. Sarà posto fine ad ogni azione armata e ad ogni misura di repressione, di qualsiasi specie, diretta contro i popoli dipendenti, per consentire a questi popoli di esercitare in modo pacifico e liberamente il loro diritto alla completa indipendenza, e sarà rispettata l'integrità del loro territorio nazionale.
5. Nei territori di amministrazione fiduciaria, nei territori non autonomi e in tutti gli altri territori non ancora acceduti all'indipendenza, saranno adottate misure immediate per trasferire tutti i poteri alle popolazioni dei territori stessi, senza condizione o riserva alcuna, in conformità alla loro volontà e ai loro voti liberamente espressi, senza nessuna distinzione di razza, di fede o di colore, allo scopo di consentire loro di godere di un'indipendenza e di una libertà complete.
6. Qualsiasi tentativo mirante a distruggere parzialmente o totalmente l'unità nazionale e l'integrità territoriale di un paese è incompatibile con gli scopi e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite.
7. Tutti gli Stati sono tenuti a osservare fedelmente e strettamente le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo e della presente Dichiarazione, sulla base dell'uguaglianza, della non ingerenza negli affari interni degli Stati e del rispetto dei diritti sovrani e dell'integrità territoriale di tutti i popoli.

**Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD). Adottata, aperta alle firme e ratificata dall'Assemblea Generale il 21 dicembre 1965; entrata in vigore il 4 gennaio 1969, ai sensi dell'articolo 19.**

**\*\*Firmata dall'Italia il 13 marzo 1968; ratificata il 5 gennaio 1976; in vigore dal 4 febbraio 1976.**

Preambolo

Gli Stati Parte della presente Convenzione,

considerato che:

- lo Statuto delle Nazioni Unite è basato sui principi della dignità ed uguaglianza proprie di tutti gli esseri umani, e che tutti gli Stati membri si sono impegnati ad agire, sia congiuntamente sia separatamente in collaborazione con l'Organizzazione, allo scopo di raggiungere uno degli obiettivi delle Nazioni Unite, e precisamente: promuovere ed incoraggiare l'universale rispetto ed osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione;
- la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti e che a ciascuno spettano tutti i diritti e tutte le libertà ivi enunciate, senza distinzione alcuna, in particolare di razza, colore della pelle o origine nazionale;
- tutti gli esseri umani sono uguali davanti alla legge ed hanno diritto ad una uguale protezione legale contro ogni discriminazione ed ogni incitamento alla discriminazione;
- le Nazioni Unite hanno condannato il colonialismo e tutte le pratiche segregazionistiche e discriminatorie ad esso associate, sotto qualunque forma e in qualunque luogo esse esistano, e la Dichiarazione sulla Concessione dell'Indipendenza ai Paesi ed ai Popoli Coloniali, del 14 dicembre 1960 (Risoluzione n. 1514 [XV] dell'Assemblea generale) ha asserito e proclamato solennemente la necessità di porvi rapidamente ed incondizionatamente fine;
- la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione Razziale del 20 novembre 1963 (Risoluzione n. 1904 [XVIII] dell'Assemblea Generale) afferma solennemente la necessità di eliminare rapidamente tutte le forme e tutte le manifestazioni di discriminazione razziale in ogni parte del mondo, nonché di assicurare la comprensione ed il rispetto della dignità della persona umana.

Convinti che qualsiasi dottrina di superiorità fondata sulla distinzione tra le razze è falsa scientificamente, condannabile moralmente ed ingiusta e pericolosa socialmente, e che non esiste giustificazione alcuna per la discriminazione razziale, né in teoria né in pratica, in nessuna parte del mondo;

riaffermando che la discriminazione tra esseri umani per motivi fondati sulla razza, il colore della pelle o l'origine etnica costituisce un ostacolo alle amichevoli e pacifiche relazioni tra le nazioni ed è suscettibile di turbare la pace e la sicurezza tra i popoli nonché la convivenza armoniosa fra persone che vivono le une accanto alle altre all'interno di un unico Stato;

convinti che l'esistenza di barriere razziali è incompatibile con gli ideali di ogni società umana; allarmati dalle manifestazioni di discriminazione razziale che tuttora si manifestano in alcune regioni del mondo e dalle politiche governative fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, quali le politiche di apartheid, di segregazione o di separazione;

risoluti ad adottare tutte le misure necessarie per una rapida eliminazione di ogni forma e manifestazione di discriminazione razziale nonché a prevenire e a combattere le dottrine e le

pratiche razziste allo scopo di promuovere la comprensione reciproca tra le razze, e a costruire una comunità internazionale libera da ogni forma di segregazione e discriminazione razziale; ricordando la Convenzione sulla Discriminazione in Materia di Lavoro adottata nel 1958 dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), e la Convenzione Contro la Discriminazione in Materia di Formazione adottata nel 1960 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO);

desiderosi di dare attuazione ai principi enunciati nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione Razziale, nonché di assicurare il più rapidamente possibile l'adozione di misure pratiche a tale scopo;

hanno convenuto quanto segue:

## PARTE I

### Articolo 1

1. Nella presente Convenzione, l'espressione "discriminazione razziale" sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, limitazione o preferenza basata sulla razza, il colore della pelle, la discendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di annullare o compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro ambito della vita pubblica.
2. La presente Convenzione non si applica alle distinzioni, esclusioni, restrizioni o trattamenti preferenziali stabiliti da uno Stato Parte della Convenzione fra cittadini e non-cittadini del proprio Stato.
3. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come in alcun modo influente sulle norme di legge degli Stati Parte in materia di nazionalità, cittadinanza o naturalizzazione, purché tali norme non siano discriminatorie nei confronti di una particolare nazionalità.
4. Non vanno considerate misure di discriminazione razziale le misure speciali adottate al solo scopo di assicurare un adeguato progresso ad alcuni gruppi razziali o etnici, oppure a individui, i quali per veder garantito un uguale godimento ed esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali necessitano di un qualsiasi livello di tutela risulti necessario, a condizione tuttavia che tali misure non abbiano come conseguenza il mantenimento di diritti distinti per diversi gruppi razziali, e che esse non vengano mantenute in vigore una volta raggiunti gli obiettivi che si erano prefisse.

### Articolo 2

1. Gli Stati Parte condannano la discriminazione razziale e si impegnano a portare avanti, con tutti i mezzi adeguati e senza indugio, una politica di eliminazione della discriminazione razziale in tutte le sue forme, nonché a promuovere la reciproca comprensione fra tutte le razze, e a tale scopo:
  - a. ogni Stato Parte si impegna a non porre in opera atti o pratiche di discriminazione razziale a danno di persone, gruppi di persone o istituzioni, ed a fare in modo che tutte le autorità e istituzioni pubbliche, nazionali e locali, agiscano in conformità con tale obbligo;
  - b. ogni Stato Parte si impegna a non sostenere, difendere o appoggiare la discriminazione razziale da parte di qualsiasi persona o organizzazione;

c. ogni Stato Parte deve adottare misure efficaci di revisione delle politiche governative, nazionali e locali, e di modifica, abrogazione o annullamento di qualsiasi legge e disposizione regolamentare che abbia l'effetto di produrre discriminazione razziale o perpetuarla ovunque essa esista;

d. ogni Stato Parte deve vietare e por fine, con tutti i mezzi più opportuni, comprese le eventuali misure legislative richieste dalle circostanze, alla discriminazione razziale da parte di qualsiasi persona, gruppo o organizzazione;

e. ogni Stato Parte s'impegna, ad incoraggiare, ove sia opportuno, le organizzazioni ed i movimenti integrazionisti multirazziali ed altri strumenti per eliminare le barriere tra le razze, ed a scoraggiare quanto tende a rafforzare la separazione razziale.

2. Gli Stati Parte, quando le circostanze lo richiedono, adotteranno misure specifiche e concrete in campo sociale, economico, culturale o altro, allo scopo di assicurare nel modo dovuto la valorizzazione e la tutela di alcuni gruppi razziali o di individui appartenenti a tali gruppi per garantire loro, in condizioni di parità, il pieno esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Tali misure non dovranno in alcun caso avere come conseguenza il mantenimento di diritti disuguali o distinti per diversi gruppi razziali, una volta raggiunti gli obiettivi perseguiti.

### Articolo 3

Gli Stati Parte condannano in particolar modo la segregazione razziale e l'apartheid e si impegnano, a prevenire, vietare ed estirpare tutte le pratiche di tale natura nei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

### Articolo 4

Gli Stati Parte condannano ogni propaganda e organizzazione che siano fondate su idee o teorie di superiorità di una razza o gruppo di persone di un certo colore o di una certa origine etnica, o che tentino di giustificare o promuovere l'odio e la discriminazione razziale in qualsiasi forma, e si impegnano ad adottare immediatamente misure positive finalizzate ad eliminare ogni incitamento alla discriminazione o atto discriminatorio; a questo fine, nel dovuto rispetto dei principi incardinati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nonché dei diritti chiaramente enunciati all'art. 5 della presente Convenzione:

a. gli Stati Parte considereranno reato punibile per legge ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza o incitamento a tali atti, rivolti contro qualsiasi razza o gruppo di individui di diverso colore o origine etnica, così come ogni assistenza ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento;

b. gli Stati Parte dichiareranno fuorilegge e vietate le organizzazioni, nonché le attività di propaganda organizzata ed ogni altro tipo di attività di propaganda, che promuovano ed incitino alla discriminazione razziale, e considereranno reato punibile per legge la partecipazione a tali organizzazioni o attività;

c. gli Stati Parte non consentiranno alle autorità o istituzioni pubbliche, nazionali o locali, la promozione o l'incitamento alla discriminazione razziale.

### Articolo 5

In ottemperanza agli obblighi fondamentali di cui all'art. 2 della presente Convenzione, gli Stati Parte si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le forme ed a garantire a ciascuno il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge, senza distinzione di razza, colore della pelle o origine nazionale o etnica, in particolare nell'esercizio dei seguenti diritti:

- a. diritto ad un eguale trattamento davanti ai tribunali ed a ogni altro organo che amministri la giustizia;
- b. diritto alla sicurezza personale ed alla protezione dello Stato contro violenze o sevizie da parte sia di funzionari governativi, sia di qualsiasi individuo, gruppo o istituzione;
- c. diritti politici, ed in particolare il diritto di partecipare alle elezioni, di votare e di presentarsi candidati in base al sistema del suffragio universale ed eguale per tutti, il diritto di partecipare al governo ed alla gestione della cosa pubblica, a tutti i livelli, nonché il diritto di accedere, a condizioni di parità, alle cariche pubbliche;
- d. Altri diritti civili, ed in particolare:
  - i. il diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza all'interno dello Stato;
  - ii. il diritto di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di tornare nel proprio paese;
  - iii. il diritto alla nazionalità;
  - iv. il diritto a contrarre matrimonio e alla scelta del proprio coniuge;
  - v. il diritto alla proprietà, sia in quanto singoli sia in società con altri;
  - vi. il diritto all'eredità;
  - vii. il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
  - viii. il diritto alla libertà di opinione e di espressione;
  - ix. il diritto alla libertà di pacifica riunione ed associazione;
- e) I diritti economici, sociali e culturali, ed in particolare:
  - i. i diritti al lavoro, alla libera scelta del proprio lavoro, a condizioni di lavoro eque e soddisfacenti, alla protezione dalla disoccupazione, ad un uguale salario per uguale lavoro, ad una remunerazione equa e soddisfacente;
  - ii. il diritto di costituire ed iscriversi a sindacati;
  - iii. il diritto alla casa;
  - iv. il diritto a servizi pubblici sociali, sanitari, di assistenza medica e di sicurezza sociale;
  - v. il diritto all'istruzione e alla formazione;
  - vi. il diritto ad un eguale grado di partecipazione alle attività culturali;
- f) Il diritto di accesso a tutti i luoghi e servizi destinati ad uso pubblico, quali i mezzi di trasporto, gli alberghi, i ristoranti, i caffè, le sale teatrali e cinematografiche ed i parchi.

#### Articolo 6

Tramite i tribunali nazionali e gli altri organismi dello Stato competenti, gli Stati Parte garantiranno ad ogni persona sottoposta alla propria giurisdizione protezione e mezzi di ricorso efficaci contro ogni atto di discriminazione razziale che ne violi i diritti umani e le libertà fondamentali, contravvenendo quanto stabilito dalla presente Convenzione; verrà inoltre garantito a ciascuno il diritto a richiedere a tali tribunali un livello giusto ed adeguato di soddisfazione o risarcimento per qualsiasi danno subito a seguito della suddetta discriminazione.

#### Articolo 7

Gli Stati Parte si impegnano ad adottare misure immediate ed efficaci, in particolare nei campi dell'insegnamento, della formazione, della cultura e dell'informazione, finalizzate a combattere i pregiudizi che portano alla discriminazione razziale, e a promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra le nazioni e i gruppi razziali o etnici, nonché a diffondere le finalità e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione Razziale, e della presente Convenzione.

## PARTE II

### Articolo 8

1. E' istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (in seguito indicato come "il Comitato") composto di diciotto esperti di alta autorità morale e riconosciuta imparzialità, che partecipano alle attività del Comitato a titolo personale e vengono eletti dagli Stati Parte fra i propri cittadini, tenuto conto di un'equa ripartizione geografica e della rappresentanza delle varie forme di civiltà nonché dei principali ordinamenti giuridici.

2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto, su una lista di candidati designati dagli Stati Parte. Ogni Stato Parte può presentare la candidatura di una persona, scelta tra i propri cittadini.

3. La prima elezione avrà luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite rivolge per lettera agli Stati Parte l'invito a presentare le proprie candidature entro un termine di due mesi. Il Segretario Generale compila la lista per ordine alfabetico di tutti i candidati così designati e la comunica agli Stati Parte.

4. I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati Parte, indetta dal Segretario Generale presso la Sede delle Nazioni Unite. In tale riunione, ove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parte, vengono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parte presenti e votanti.

5. a) I membri del Comitato restano in carica quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove tra i membri eletti nel corso della prima elezione avrà termine dopo due anni; subito dopo la prima elezione, il nome di questi nove membri sarà estratto a sorte dal Presidente del Comitato.

b) Per ricoprire i posti che risultino temporaneamente vacanti, lo Stato Parte il cui esperto abbia cessato di esercitare le proprie funzioni di membro del Comitato nominerà un altro esperto tra i propri cittadini, con riserva di approvazione da parte del Comitato.

6. Le spese dei membri del Comitato, per il periodo in cui assolvono le loro funzioni in seno al Comitato, sono a carico degli Stati Parte.

### Articolo 9

1. Gli Stati Parte s'impegnano a presentare al Segretario Generale delle Nazioni Unite, perchè venga esaminato dal Comitato, un rapporto sulle misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere da essi adottate per dare applicazione alle disposizioni della presente Convenzione:

a. durante l'anno seguente all'entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato e

b. in seguito, ogni due anni ed inoltre ogni volta che il Comitato ne farà richiesta. Il Comitato può richiedere agli Stati Parte delle informazioni supplementari.

2. Il Comitato trasmette ogni anno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tramite il Segretario Generale, un rapporto sulle proprie attività, ed ha facoltà di formulare proposte e raccomandazioni di carattere generale basate sui rapporti e le informazioni che ha ricevuto dagli Stati Parte. Tali proposte e raccomandazioni di carattere generale, accompagnate, se del caso, dagli eventuali commenti degli Stati Parte, vengono portate a conoscenza dell'Assemblea Generale.

#### Articolo 10

1. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
2. Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per un periodo di due anni.
3. Il servizio di segreteria del Comitato è fornito dal Segretario Generale delle Nazioni Unite.
4. Le sessioni del Comitato hanno luogo di norma presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

#### Articolo 11

1. Qualora uno Stato Parte ritenga che un altro Stato Parte non stia applicando le disposizioni della presente Convenzione, può richiamare l'attenzione del Comitato sulla questione. Il Comitato trasmette allora la comunicazione allo Stato Parte interessato. Entro un termine di tre mesi, lo Stato che ha ricevuto la comunicazione manda al Comitato spiegazioni o dichiarazioni scritte che chiariscano il problema ed indichino, se del caso, le eventuali misure adottate da detto Stato per porre rimedio alla situazione.

2. Laddove, entro un termine di sei mesi a partire dalla data di ricevimento della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, il problema non sia stato risolto con soddisfazione di entrambi gli Stati, sia mediante negoziati bilaterali che mediante qualsiasi altra procedura di cui potranno disporre, entrambi i detti Stati avranno il diritto di sottoporre nuovamente il problema al Comitato inviandone notifica al Comitato stesso nonché all'altro Stato interessato.

3. Il Comitato può occuparsi di una questione che gli sia stata sottoposta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, solo dopo essersi accertato che siano state utilizzate o esperite tutte le vie di ricorso disponibili a livello nazionale, conformemente ai principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale. Tale regola non viene applicata quando dette vie di ricorso si prolunghino oltre un lasso di tempo ragionevole.

4. Per dirimere una questione a lui sottoposta, il Comitato può richiedere agli Stati Parte interessati di fornire ogni altra ulteriore informazione ritenga rilevante.

5. Allorché il Comitato esamina una questione ai sensi del presente articolo, gli Stati Parte interessati hanno diritto di nominare un rappresentante che parteciperà, senza diritto di voto, ai lavori del Comitato per tutta la durata delle discussioni.

#### Articolo 12

1. a) Dopo che il Comitato ha ricevuto e verificato tutte le informazioni che sono ritenute necessarie, il Presidente nomina una apposita Commissione di conciliazione (di seguito indicata come "la Commissione") composta di cinque persone che possono essere o meno membri del Comitato. I membri della Commissione vengono designati con il consenso unanime delle parti in causa; la Commissione pone i propri buoni uffici a disposizione degli Stati interessati, allo scopo di giungere ad una composizione amichevole della questione, basata sul rispetto della presente Convenzione.

b) Laddove gli Stati Parte coinvolti nella controversia non riescano entro il termine di tre mesi a raggiungere un'intesa sulla composizione complessiva della Commissione o su parte di essa, i membri della Commissione che non hanno ottenuto il consenso delle parti in causa vengono scelti a scrutinio segreto tra i membri del Comitato ed eletti a maggioranza di due terzi dei membri del Comitato stesso.

2. I membri della Commissione ne fanno parte a titolo personale. Essi non devono essere cittadini di uno degli Stati Parte coinvolti nella controversia, né cittadini di uno Stato che non sia parte contraente della presente Convenzione.

3. La Commissione elegge il proprio Presidente ed adotta il proprio regolamento interno.

4. La Commissione tiene di norma le proprie riunioni presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o in ogni altro luogo conveniente che verrà stabilito dalla Commissione stessa.

5. Il Segretariato di cui al paragrafo 3 dell'art. 10 della presente Convenzione pone ugualmente i propri servizi a disposizione della Commissione ogni volta che una controversia tra gli Stati Parte comporti la costituzione della Commissione stessa.

6. Tutte le spese sostenute dai membri della Commissione vengono ripartite in ugual misura tra gli Stati Parte coinvolti nella controversia, secondo stime eseguite dal Segretario Generale delle Nazioni Unite.

7. Il Segretario Generale sarà autorizzato, ove occorra, a rimborsare ai Membri della Commissione le spese sostenute, prima che il rimborso sia stato effettuato dagli Stati coinvolti nella controversia ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.

8. Le informazioni ricevute e verificate dal Comitato sono poste a disposizione della Commissione, e la Commissione può chiedere agli Stati interessati di fornirle ogni informazione supplementare al riguardo.

#### Articolo 13

1) Dopo aver studiato il problema in tutti i suoi aspetti, la Commissione prepara e sottopone al Presidente del Comitato un rapporto con le sue conclusioni su tutte le questioni di fatto relative alla vertenza tra le parti e con le raccomandazioni che ritiene più opportune per giungere ad una composizione amichevole della controversia.

2) Il Presidente del Comitato trasmette il rapporto della Commissione a ciascuno degli Stati Parte coinvolti nella controversia. Detti Stati, entro il termine di tre mesi, fanno sapere al Presidente del Comitato se accettano o meno le raccomandazioni contenute nel rapporto della Commissione.

3) Allo spirare del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il Presidente del Comitato comunica il rapporto della Commissione nonché le dichiarazioni degli Stati Parte interessati agli altri Stati Parte della Convenzione.

#### Articolo 14

1. Ogni Stato Parte può dichiarare in ogni momento di riconoscere al Comitato la competenza di ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da persone o gruppi di persone sotto la propria giurisdizione che si asseriscano di essere vittime di una violazione, da parte del detto Stato Parte, di uno qualunque dei diritti sanciti dalla presente Convenzione. Il Comitato non può ricevere le comunicazioni relative ad uno Stato Parte che non abbia fatto una tale dichiarazione.

2. Ogni Stato Parte che faccia una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può istituire o designare, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, un organismo

che avrà la competenza di ricevere ed esaminare le petizioni provenienti da individui e gruppi di individui sotto la giurisdizione di detto Stato che asseriscano di essere vittime di una violazione di uno qualunque dei diritti enunciati nella presente Convenzione, e che abbiano esperito le altre vie di ricorso disponibili a livello locale.

3. La dichiarazione fatta ai sensi del del paragrafo 1 del presente articolo, nonché il nome dell'eventuale organismo istituito o designato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, vengono depositati dallo Stato Parte interessato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne invia copia agli altri Stati Parte. La dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario Generale, ma tale ritiro non influisce in alcun modo sulle comunicazioni delle quali il Comitato è già investito.

4. L'Organismo istituito o designato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo dovrà tenere un registro delle petizioni, e copie del registro certificate conformi saranno depositate ogni anno presso il Segretario Generale tramite i canali competenti, restando inteso che il contenuto di detti documenti non verrà reso pubblico.

5. Chi abbia rivolto una petizione e non riesca ad avere soddisfazione dall'Organismo istituito o designato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, ha il diritto di inviare in merito, entro sei mesi, una comunicazione al Comitato.

6. a) Il Comitato, in via riservata, sottopone ogni comunicazione ricevuta all'attenzione dello Stato Parte accusato di aver violato una delle disposizioni della Convenzione; l'identità dell'individuo o gruppi di individui interessati non dovrà però essere rivelata senza il consenso esplicito di detto individuo o gruppo di individui. Il Comitato non riceve comunicazioni anonime.

b) Entro i tre mesi seguenti lo Stato in questione comunica per iscritto al Comitato le proprie giustificazioni o dichiarazioni a chiarimento del problema con indicate, se del caso, le misure eventualmente adottate per porre rimedio alla situazione.

7. a) Il Comitato esamina le comunicazioni tenendo conto di tutte le informazioni che ha ricevuto dallo Stato Parte interessato e dall'autore della petizione. Il Comitato esaminerà le comunicazioni provenienti dall'autore di una petizione soltanto dopo essersi accertato che quest'ultimo abbia già esperito tutte le vie di ricorso disponibili a livello nazionale. Tale regola non viene però applicata quando le suddette vie di ricorso si prolunghino oltre un lasso di tempo ragionevole.

b) Il Comitato invia i propri suggerimenti e le eventuali raccomandazioni allo Stato Parte interessato ed all'autore della petizione.

8. Il Comitato include nel proprio rapporto annuale un riassunto di tali comunicazioni e, ove occorra, un riassunto delle giustificazioni e delle dichiarazioni degli Stati Parte interessati unitamente ai propri suggerimenti ed alle proprie raccomandazioni.

9. E competenza del Comitato esercitare le funzioni di cui al presente articolo soltanto se almeno dieci Stati Parte della Convenzione sono vincolati dalle dichiarazioni regolate dal paragrafo 1 del presente articolo.

## Articolo 15

1. In attesa che vengano realizzati gli obiettivi della Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali, contenuta nella Risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in data 14 dicembre 1960, le disposizioni della presente Convenzione non limiteranno in alcun modo il diritto di petizione accordato a tali popoli da altri strumenti internazionali o dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle sue agenzie specializzate.

2. a) Il Comitato istituito ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 8 della presente Convenzione riceve dagli organi delle Nazioni Unite che si trovino ad affrontare questioni direttamente collegate ai principi e obiettivi della Convenzione stessa nel corso dell'esame di petizioni provenienti dagli abitanti di territori sotto amministrazione fiduciaria o non autonomi, o di ogni altro territorio al quale si applichi la Risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea Generale, una copia delle suddette petizioni, relative a questioni previste dalla presente Convenzione e sottoposte ai summenzionati organi; il Comitato trasmette a questi ultimi il proprio parere e le proprie raccomandazioni in materia;

b) Il Comitato riceve dagli organi competenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite copie dei rapporti concernenti le misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o altro, riguardanti direttamente i principi e gli obiettivi della presente Convenzione, che le potenze amministranti hanno applicato nei territori citati al comma a) del presente paragrafo; il Comitato esprime pareri e propone raccomandazioni a tali organi.

3. Il Comitato include nei suoi rapporti all'Assemblea Generale un riassunto delle petizioni e dei rapporti ricevuti da organi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nonché i pareri e le raccomandazioni che gli sono stati richiesti dai summenzionati rapporti e petizioni.

4. Il Comitato prega il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di fornirgli tutte le informazioni riguardanti gli obiettivi della presente Convenzione, di cui esso disponga e relative ai territori citati al comma a) del paragrafo 2 del presente articolo.

#### Articolo 16

Le disposizioni della presente Convenzione in materia di composizione di controversie o ricorsi, verranno applicate senza interferire con altre procedure di composizione di controversie o ricorsi in materia di discriminazioni, previste dagli strumenti costitutivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue agenzie specializzate, o dalle Convenzioni da esse adottate; le suddette disposizioni non impediscono agli Stati Parte di ricorrere ad altre procedure per la composizione di una controversia, ai sensi degli accordi internazionali, di natura generale o specifica, fra loro in vigore.

### PARTE III

#### Articolo 17

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, o di una delle sue agenzie specializzate, di ogni Stato Parte dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, nonché di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ad aderire alla presente Convenzione.

2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

#### Articolo 18

1. La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di ogni Stato citato al paragrafo 1 dell'art. 17 della Convenzione.

2. L'adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

#### Articolo 19

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data del deposito, presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del ventisettesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventisettesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data del deposito, da parte dello Stato in questione, del proprio strumento di ratifica o di adesione.

#### Articolo 20

1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati che sono o possono divenire parti contraenti della presente Convenzione, il testo delle riserve formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione. Ogni Stato che sollevi delle obiezioni contro la riserva provvederà, entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di tale comunicazione, ad informare il Segretario Generale che esso non accetta la riserva in questione.

2. Non sarà autorizzata alcuna riserva che sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione, né ogni altra riserva il cui effetto impedirebbe il funzionamento di uno degli organi creati dalla Convenzione. Una riserva verrà considerata come rientrante nelle categorie di cui sopra quando i due terzi degli Stati Parte della Convenzione sollevino delle obiezioni.

3. Le riserve potranno essere ritirate in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. La notifica avrà effetto alla data di ricezione.

#### Articolo 21

Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta inviata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario Generale ne avrà ricevuto notifica.

#### Articolo 22

Ogni controversia tra due o più Stati Parte in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non sia stata regolata per via negoziale o a mezzo di procedure espressamente previste dalla presente Convenzione, sarà sottoposta, su richiesta di una delle parti in controversia, alla Corte Internazionale di Giustizia perché essa decida in merito, a meno che le parti in controversia non convengano di definire la questione altrimenti.

#### Articolo 23

1. Ogni Stato Parte può formulare in ogni momento una domanda di revisione della presente Convenzione, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. L'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite deciderà sulle eventuali misure da adottare riguardo a tale richiesta.

#### Articolo 24

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati citati al paragrafo 1 dell'art. 17 della presente Convenzione:

- a. delle firme, ratifiche e adesioni depositate ai sensi degli artt. 17 e 18;
- b. della data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore ai sensi dell'art. 19;

- c. delle comunicazioni e delle dichiarazioni ricevute ai sensi degli artt. 14, 20 e 23;
- d. delle denunce notificate ai sensi dell'art. 21.

#### Articolo 25

1. La presente Convenzione, i cui testi in cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositata negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite farà avere una copia della presente Convenzione certificata conforme a tutti gli Stati appartenenti ad una qualsiasi delle categorie citate al paragrafo 1 dell'art 17 della Convenzione.

#### **DICHIARAZIONE RELATIVA AI PRINCIPI DI DIRITTO INTERNAZIONALE, CONCERNENTI LE RELAZIONI AMICHEVOLI E LA COOPERAZIONE FRA GLI STATI, IN CONFORMITÀ CON LA CARTA DELLE NAZIONI UNITE**

Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 2625 (XXV) del 24 ottobre 1970

L'Assemblea generale,

riaffermato, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, che il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e lo sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione fra le nazioni sono tra gli scopi fondamentali delle Nazioni Unite, ricordato che i popoli delle Nazioni Unite sono determinati a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in uno spirito di buon vicinato, tenendo presente che è importante mantenere e rafforzare la pace internazionale fondata sulla libertà, l'uguaglianza, la giustizia e il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e sviluppare relazioni amichevoli fra le nazioni indipendentemente dalle differenze dei loro sistemi politici, economici e sociali e dei loro livelli di sviluppo, tenendo ugualmente presente l'importanza fondamentale della Carta delle Nazioni Unite per favorire l'impero del diritto fra le nazioni, considerato che il rispetto rigoroso dei principi di diritto internazionale relativi alle relazioni amichevoli ed alla cooperazione fra gli Stati e l'esecuzione in buona fede degli obblighi assunti dagli Stati, in conformità con la Carta, riveste la massima importanza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e per la realizzazione degli altri fini delle Nazioni Unite, constatato che i grandi mutamenti politici, economici e sociali ed i progressi scientifici intervenuti nel mondo dall'adozione della Carta conferiscono un'accresciuta importanza a questi principi ed alla necessità di assicurarne una più effettiva applicazione nella condotta degli Stati, in qualunque campo questa si eserciti, convinta che il rispetto rigoroso, da parte degli Stati, dell'obbligo di non intervenire negli affari di qualunque altro Stato è una condizione essenziale da adempiere perché le nazioni vivano reciprocamente in pace, poiché la pratica dell'intervento, sotto qualunque forma si manifesti, costituisce non solo una violazione dello spirito e della lettera della Carta, ma tende inoltre a determinare situazioni che mettono in pericolo la pace e la sicurezza internazionali, ricordato il dovere degli Stati di astenersi, nelle loro relazioni internazionali, dall'impiego di misure coercitive di carattere militare, politico, economico o di altro genere, dirette contro l'indipendenza politica o l'integrità territoriale di qualunque Stato, considerato che è essenziale che tutti gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di uno Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite, considerato che è egualmente essenziale che tutti gli Stati risolvano le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in conformità con la Carta, riaffermata, in conformità con la Carta, l'importanza fondamentale del principio di uguaglianza sovrana e sottolineato che gli scopi delle Nazioni Unite possono essere realizzati solo se gli Stati godono di un'uguaglianza sovrana e si uniformano alle esigenze di tale principio nelle loro relazioni internazionali, convinta che la soggezione dei popoli al giogo, alla dominazione o

allo sfruttamento straniero costituisce l'ostacolo principale alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionali, convinta che i principi dell'uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all'autodeterminazione rappresentano un contributo significativo al diritto internazionale contemporaneo e che la loro effettiva applicazione è della massima importanza per promuovere le relazioni amichevoli fra gli Stati fondate sul rispetto del principio di eguaglianza sovrana, convinta, di conseguenza, che ogni tentativo diretto a spezzare parzialmente o totalmente l'unità nazionale o l'integrità territoriale di uno Stato o di un paese o a metterne in pericolo la sua indipendenza politica è incompatibile con i fini e con i principi della Carta, considerate le disposizioni della Carta nel loro complesso e tenendo conto del ruolo delle risoluzioni in materia adottate dagli organi competenti delle Nazioni Unite che si collegano al contenuto di questi principi, considerato che il progressivo sviluppo e la codificazione dei principi seguenti:

- a) il principio che gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza, contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di uno Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite,
- b) il principio che gli Stati risolvano le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionali, e la giustizia, non siano messe in pericolo,
- c) il dovere di non intervenire in questioni che appartengono alla competenza interna di uno Stato, in conformità con la Carta,
- d) il dovere degli Stati di cooperare reciprocamente, in conformità con la Carta,
- e) il principio dell'uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all'autodeterminazione,
- f) il principio dell'uguaglianza sovrana degli Stati,
- g) il principio che gli Stati adempiano in buona fede gli obblighi assunti in conformità con la Carta, nonché una loro più effettiva applicazione nella comunità internazionale contribuirebbero alla realizzazione dei fini delle Nazioni Unite, esaminati i principi di diritto internazionale relativi alle relazioni amichevoli e alla cooperazione fra gli Stati,

1. proclama solennemente i principi seguenti:

Il principio che gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di uno Stato o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite. Ogni Stato ha il dovere di astenersi, nelle proprie relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di uno Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite. Un simile ricorso alla minaccia o all'uso della forza costituisce una violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite e non può mai essere utilizzato come strumento di soluzione di problemi internazionali. Una guerra di aggressione costituisce un crimine contro la pace che dà luogo a responsabilità in base al diritto internazionale. Conformemente ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, gli Stati hanno il dovere di astenersi da ogni propaganda a favore di guerre di aggressione. Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza per violare le frontiere internazionali esistenti di un altro Stato o come mezzo di soluzione delle controversie internazionali, comprese le controversie territoriali e le questioni relative alle frontiere degli Stati. Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza per violare le linee internazionali di demarcazione, quali le linee di armistizio fissate da un accordo internazionale di cui tale Stato è parte o che è tenuto a rispettare per altre ragioni, o fissate in conformità a tale accordo. La disposizione precedente non deve essere interpretata nel senso di pregiudicare la posizione delle parti interessate per quanto riguarda lo status e gli effetti di queste linee quali sono definiti nei regimi speciali loro applicabili, né come pregiudizievole del loro carattere

provvisorio. Gli Stati hanno il dovere di astenersi da atti di rappresaglia che comportino l'uso della forza. Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorso a qualunque misura coercitiva suscettibile di privare del loro diritto all'autodeterminazione, alla libertà e all'indipendenza i popoli menzionati nella formulazione dei principi di uguaglianza di diritti e del diritto all'autodeterminazione. Ogni Stato ha il dovere di astenersi dall'organizzare o dall'incoraggiare l'organizzazione di forze irregolari o di bande armate, in particolare bande di mercenari, per compiere incursioni nel territorio di un altro Stato. Ogni Stato ha il dovere di astenersi dall'organizzare, incoraggiare, appoggiare o partecipare ad atti di guerra civile o di terrorismo nel territorio di un altro Stato, o dal tollerare sul proprio territorio attività organizzate al fine di perpetrare tali atti, quando gli atti menzionati nel presente paragrafo comportino la minaccia o l'uso della forza. Il territorio di uno Stato non può formare oggetto di occupazione militare derivante dall'uso della forza in violazione delle disposizioni della Carta. Il territorio di uno Stato non può formare oggetto di un acquisto da parte di un altro Stato realizzato con il ricorso alla minaccia o all'uso della forza. Nessun acquisto territoriale ottenuto con la minaccia o l'uso della forza sarà riconosciuto legittimo. Nessuna delle disposizioni precedenti va interpretata nel senso di pregiudicare:

a) le disposizioni della Carta ad ogni accordo internazionale anteriore al regime della Carta e valido secondo il diritto internazionale;

b) i poteri del Consiglio di sicurezza in base alla Carta.

Tutti gli Stati devono perseguire in buona fede negoziati affinché venga concluso rapidamente un trattato universale di disarmo generale e completo sotto un efficace controllo internazionale e devono sforzarsi di adottare misure idonee per ridurre la tensione internazionale e rafforzare la fiducia fra gli Stati. Tutti gli Stati devono adempiere in buona fede gli obblighi derivanti dai principi e dalle norme generalmente riconosciute di diritto internazionale per quanto concerne il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, e devono sforzarsi di rendere più efficace il sistema di sicurezza delle Nazioni Unite fondato sulla Carta. Nessuna disposizione dei paragrafi precedenti deve essere interpretata nel senso di ampliare o restringere in qualunque modo la portata delle disposizioni della Carta relative ai casi in cui l'uso della forza è legittimo. Il principio che gli Stati risolvano le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera tale che la pace e la sicurezza internazionali, e la giustizia, non siano messe in pericolo. Tutti gli Stati devono risolvere le loro controversie internazionali con altri Stati con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionali, e la giustizia, non siano messe in pericolo. Gli Stati, pertanto, devono cercare rapidamente una equa soluzione delle loro controversie internazionali mediante negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni o accordi regionali, o con altri mezzi pacifici di loro scelta. Nel ricercare tale soluzione, le parti converranno mezzi pacifici che siano adeguati alle circostanze e alla natura della controversia. Le parti di una controversia, qualora non giungano ad una soluzione attraverso uno dei mezzi pacifici sopra menzionati, hanno il dovere di continuare a cercare un regolamento della loro controversia con altri mezzi pacifici che avranno convenuto. Gli Stati parti di una controversia internazionale, come pure gli altri Stati, devono astenersi da qualunque azione suscettibile di aggravare la situazione al punto di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e devono agire in conformità con gli scopi ed i principi delle Nazioni Unite. Le controversie internazionali devono essere regolate sulla base dell'eguaglianza sovrana degli Stati e conformemente al principio della libera scelta dei mezzi. Il ricorso a una procedura di regolamento o l'accettazione di una tale procedura liberamente consentita dagli Stati, relativamente ad una controversia in cui sono parti o potrebbero essere parti in futuro, non può essere considerata incompatibile con il principio di uguaglianza sovrana. Nessuna disposizione dei precedenti paragrafi può pregiudicare o derogare alle disposizioni della Carta applicabili in materia, in particolare a quelle che si

riferiscono al regolamento pacifico delle controversie internazionali. Il principio relativo al dovere di non intervenire in questioni che appartengono alla competenza interna di uno Stato, in conformità con la Carta. Nessuno Stato o gruppo di Stati ha il diritto di intervenire, direttamente o indirettamente, per qualunque ragione, nelle questioni interne o esterne di un altro Stato. Di conseguenza, non solo l'intervento armato, ma anche ogni altra forma di ingerenza o di minaccia, diretta contro la personalità di uno Stato o contro le sue strutture politiche, economiche e culturali, sono contrarie al diritto internazionale. Nessuno Stato può applicare misure coercitive economiche, politiche o di qualunque altra natura, o incoraggiarne l'uso per costringere un altro Stato a subordinare l'esercizio dei suoi diritti sovrani e per ottenere da questo vantaggi di qualsiasi genere. Tutti gli Stati, inoltre, devono astenersi dall'organizzare, appoggiare, fomentare, finanziare, incoraggiare o tollerare attività armate sovversive o terroristiche dirette a cambiare con la violenza il governo di un altro Stato, come pure dall'intervenire nelle lotte interne di un altro Stato. L'uso della forza per privare i popoli della loro identità nazionale costituisce una violazione dei loro diritti inalienabili e del principio di non intervento. Ogni Stato ha il diritto inalienabile di scegliere il suo sistema politico, economico, sociale e culturale, senza alcuna forma di ingerenza da parte di un altro Stato. I paragrafi precedenti non dovranno essere in alcun modo interpretati nel senso di pregiudicare le disposizioni della Carta relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. Il dovere degli Stati di cooperare gli uni con gli altri in conformità con la Carta. Gli Stati hanno il dovere di cooperare gli uni con gli altri, quali che siano le differenze esistenti fra i loro sistemi politici, economici e sociali, nei vari settori delle relazioni internazionali, al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionali, come pure il benessere generale delle nazioni e una cooperazione che sia immune da ogni discriminazione fondata su tali differenze.

A tal fine:

- a) gli Stati devono cooperare reciprocamente per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali;
- b) gli Stati devono cooperare per assicurare il rispetto universale e la realizzazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, come pure l'eliminazione della discriminazione razziale e della intolleranza religiosa in tutte le loro forme;
- c) gli Stati devono condurre le loro relazioni internazionali in campo economico, sociale, culturale, tecnico e commerciale in conformità con i principi dell'eguaglianza sovrana e del non intervento;
- d) gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno in dovere di agire, congiuntamente e singolarmente, in cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite in conformità con le disposizioni della Carta in materia. Gli Stati devono cooperare in campo economico, sociale e culturale, e in quello scientifico e tecnico, e favorire il progresso della cultura e dell'insegnamento nel mondo. Gli Stati devono unire i propri sforzi per promuovere lo sviluppo economico del mondo intero, in specie nei paesi in via di sviluppo.

Il principio dell'uguaglianza di diritti di tutti i popoli e del loro diritto all'autodeterminazione.

In base al principio dell'uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all'autodeterminazione, principio consacrato nella Carta delle Nazioni Unite, tutti i popoli hanno il diritto di determinare il proprio assetto politico, in piena libertà e senza ingerenze esterne e di perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale, ed ogni Stato ha il dovere di rispettare tale diritto in conformità con le disposizioni della Carta. Ogni Stato ha il dovere di favorire, con azioni concertate con altri Stati o individualmente, la realizzazione del principio dell'uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all'autodeterminazione, in conformità con le disposizioni della Carta, e di fornire aiuto all'Organizzazione delle Nazioni Unite

nell'adempimento delle responsabilità conferite dalla Carta per quanto riguarda l'applicazione di questo principio, al fine di:

- a) favorire le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati; e
- b) mettere rapidamente fine al colonialismo, tenendo debitamente conto della volontà liberamente espressa dai popoli interessati; e

tenendo presente che sottoporre i popoli al giogo, alla dominazione o allo sfruttamento straniero costituisce una violazione di questo principio ed una negazione dei diritti fondamentali dell'uomo ed è contrario alla Carta. Ogni Stato ha il dovere di favorire, con azioni concertate con altri Stati o individualmente, il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in conformità con la Carta. La creazione di uno Stato sovrano e indipendente, la libera associazione o integrazione con uno Stato indipendente o l'acquisto di ogni altro status politico liberamente deciso da un popolo costituiscono per tale popolo modi di esercitare il suo diritto all'autodeterminazione. Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorrere a misure coercitive di qualunque genere dirette a privare i popoli sopra menzionati nella formulazione di questo principio del loro diritto all'autodeterminazione, della loro libertà e della loro indipendenza. Nel reagire e resistere a tali misure coercitive nell'esercizio del loro diritto all'autodeterminazione, questi popoli hanno il diritto di chiedere e di ricevere un aiuto conforme ai fini ed ai principi della Carta. Il territorio di una colonia o di un altro territorio non autonomo ha, in virtù della Carta, uno status separato e distinto da quello dello Stato che l'amministra; questo status separato e distinto sussiste finché il popolo della colonia o del territorio non autonomo non eserciti il suo diritto all'autodeterminazione dei popoli sopra enunciato e che abbia, inoltre, un governo che rappresenti nel suo insieme il popolo appartenente al territorio, senza distinzioni di razza, di fede e di colore. Ogni Stato deve astenersi da qualunque azione diretta a spezzare parzialmente o totalmente l'unità nazionale e l'integrità territoriale di uno altro Stato o di un altro paese.

Il principio dell'eguaglianza sovrana degli Stati.

Tutti gli Stati godono di uguaglianza sovrana. Essi hanno diritti e doveri uguali e sono membri su un piano di eguaglianza della comunità internazionale, nonostante le differenze economiche, sociali, politiche e di altro genere. In particolare, l'uguaglianza sovrana comprende i seguenti elementi:

- a) gli Stati sono giuridicamente uguali;
- b) ogni Stato gode dei diritti inerenti alla piena sovranità;
- c) ogni Stato ha il dovere di rispettare la personalità degli altri Stati
- d) l'integrità territoriale e l'indipendenza politica dello Stato sono inviolabili;
- e) ogni Stato ha il diritto di scegliere e di sviluppare liberamente il suo sistema politico, sociale, economico e culturale;
- f) ogni Stato ha il dovere di adempiere pienamente e in buona fede i propri obblighi internazionali e di vivere in pace con gli altri Stati.

Il principio che gli Stati adempiano in buona fede gli obblighi assunti in conformità con la Carta.

Ogni Stato ha il dovere di adempiere in buona fede gli obblighi assunti in conformità con la Carta delle Nazioni Unite.

Ogni Stato ha il dovere di adempiere in buona fede gli obblighi derivanti dai principi e dalle norme generalmente riconosciuti del diritto internazionale.

In caso di contrasto tra gli obblighi derivanti da accordi internazionali e gli obblighi derivanti dalla Carta per i membri delle Nazioni Unite, prevarranno questi ultimi.

2. Dichiara che nella loro interpretazione ed applicazione i principi enunciati sono interdipendenti ed ogni principio va interpretato nel contesto degli altri.

La presente Dichiarazione non deve essere interpretata nel senso di pregiudicare in alcun modo le disposizioni della Carta o i diritti e i doveri derivanti da questi per gli Stati membri, o i diritti conferiti ai popoli, tenuto conto della portata di questi diritti risultante dalla presente Dichiarazione.

3. Dichiara inoltre che i principi della Carta inseriti nella presente Dichiarazione costituiscono i principi fondamentali del diritto internazionale e chiede di conseguenza a tutti gli Stati di ispirarsi ad essi nella loro condotta internazionale e di sviluppare le loro relazioni reciproche sulla base del rispetto rigoroso dei principi medesimi.

Dichiarazione sulla cultura di pace (1999)

Data di adozione 13/9/1999. ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite

Annotazioni

Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 settembre 1999, documento A/53/243.

Dichiarazione sulla cultura di pace (1999)

L'Assemblea Generale,

Richiamando la Carta delle Nazioni Unite, nonché gli scopi e i principi in essa contenuti,

Richiamando la costituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, in cui si afferma che "dal momento che le guerre hanno inizio nella mente degli uomini, è nella mente umana che bisogna iniziare a costruire la pace",

Richiamando inoltre la Dichiarazione universale dei diritti umani e altri strumenti in materia del sistema delle Nazioni Unite,

Riconoscendo che la pace non è solo assenza di conflitto, ma richiede un processo positivo e dinamico di partecipazione, all'interno del quale il dialogo venga incoraggiato e i conflitti siano risolti in uno spirito di comprensione e cooperazione reciproca,

Riconoscendo che la fine della guerra fredda ha ampliato le possibilità di rafforzare la cultura della pace,

Esprimendo viva preoccupazione per il persistere e il proliferare di violenza e conflitti in varie parti del mondo,

Riconoscendo inoltre la necessità di eliminare tutte le forme di discriminazione e intolleranza, comprese quelle basate su razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o altra, origine nazionale, etnica o sociale, proprietà, disabilità, nascita o altro stato, (...)

Proclama solennemente la presente Dichiarazione sulla Cultura di Pace, allo scopo che Governi, organizzazioni internazionali e società civile possano essere guidati dalle sue norme nelle loro attività volte a promuovere e consolidare una cultura della pace nel nuovo millennio.

Articolo 1.

Una cultura di pace è un insieme di valori, atteggiamenti, tradizioni e modi di comportamento e stili di vita fondati su:

- a) rispetto per la vita, rifiuto della violenza e promozione e pratica della non violenza tramite l'educazione, il dialogo e la cooperazione;
- b) pieno rispetto dei principi di sovranità, integrità territoriale e indipendenza politica degli Stati e non intervento in questioni che rientrano essenzialmente nell'ambito della giurisdizione nazionale di uno Stato, in conformità con quanto previsto dallo Statuto delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale;
- c) pieno rispetto e promozione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali;
- d) impegno in favore di una composizione pacifica dei conflitti;
- e) sforzo per soddisfare le esigenze inerenti allo sviluppo e all'ambiente della presente e delle future generazioni;
- f) rispetto e promozione del diritto allo sviluppo;
- g) rispetto e promozione di pari diritti e opportunità per donne e uomini;
- h) rispetto e promozione del diritto di ognuno alla libertà di espressione, di opinione e di informazione;
- i) aderenza ai principi di libertà, giustizia, democrazia, tolleranza, solidarietà, cooperazione, pluralismo, diversità culturale, dialogo e comprensione a tutti i livelli della società e fra le nazioni; ed è altresì alimentata da un ambiente nazionale e internazionale favorevole e orientato alla pace.

#### Articolo 2.

Il cammino verso un più completo sviluppo di una cultura della pace si realizza attraverso valori, atteggiamenti, tradizioni, comportamento e sistemi di vita che siano favorevoli alla promozione della pace fra gli individui, i gruppi e le nazioni.

#### Articolo 3.

Il progresso verso un più completo sviluppo di una cultura di pace è indissolubilmente legato ai seguenti fattori:

- a) promozione della composizione pacifica dei conflitti, rispetto e comprensione reciproca e cooperazione internazionale;
- b) adesione agli obblighi internazionali, secondo la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale;
- c) promozione della democrazia, dello sviluppo e del rispetto e osservanza su scala mondiale di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali;
- d) mettere in grado le persone di ogni condizione di sviluppare abilità in materia di dialogo, negoziazione, costruzione del consenso e risoluzione pacifica dei conflitti;
- e) rafforzamento delle istituzioni democratiche e garanzia di piena partecipazione al processo di sviluppo;
- f) sradicamento della povertà e dell'analfabetismo e riduzione delle disuguaglianze all'interno e fra le nazioni;

- g) promozione di uno sviluppo economico e sociale sostenibile;
- h) eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, mediante l'empowerment e l'equa rappresentanza a tutti i livelli decisionali;
- i) garanzia di rispetto, promozione e protezione dei diritti del bambino;
- j) garanzia di libertà di circolazione dell'informazione e migliore accesso ad essa;
- k) maggiore trasparenza e responsabilità nell'azione di governo;
- l) eliminazione di tutte le forme di razzismo, di discriminazione razziale, di xenofobia e dell'intolleranza ad esse collegata;
- m) maggiore comprensione, tolleranza e solidarietà fra tutte le civiltà, i popoli e le culture, nonché verso le minoranze etniche, religiose e linguistiche;
- n) piena realizzazione dei diritti di tutti i popoli, compresi quelli che si trovano soggetti a dominazione coloniale o straniera o ad occupazione straniera, all'autodeterminazione, come espresso nella Carta delle Nazioni Unite e inserito nei Patti internazionali sui diritti umani, nonché nella Dichiarazione sull'indipendenza dei paesi e popoli coloniali contenuta nella Risoluzione AG 1514 (XV) del 14 dicembre 1960.

#### Articolo 4.

L'istruzione, a tutti i livelli, costituisce uno dei principali strumenti per costruire una cultura di pace. In questo contesto è di particolare importanza l'educazione ai diritti umani.

#### Articolo 5.

I Governi hanno un ruolo essenziale nel promuovere e consolidare una cultura di pace.

#### Articolo 6.

La società civile ha bisogno di essere pienamente coinvolta nello sviluppo avanzato di una cultura di pace.

#### Articolo 7.

Il ruolo educativo e informativo dei media contribuisce alla promozione di una cultura di pace.

#### Articolo 8.

Un ruolo chiave nella promozione di una cultura di pace compete a genitori, insegnanti, politici, giornalisti, organismi e gruppi religiosi, agli intellettuali, a quanti sono impegnati in attività scientifiche, filosofiche, creative e artistiche, agli operatori in campo sanitario e umanitario, agli operatori sociali, ai dirigenti a vari livelli come pure alle organizzazioni non governative.

#### Articolo 9.

Le Nazioni Unite dovranno continuare a rivestire un ruolo chiave nella promozione e nel rafforzamento di una cultura di pace nel mondo intero.

Lo Statuto delle Nazioni Unite già prevede, al Capitolo XI (Dichiarazione concernente i territori non autonomi), articolo 73, punto b, l'obbligo per i Membri delle Nazioni Unite, i quali abbiano od assumano la responsabilità dell'amministrazione di territori la cui popolazione non abbia ancora raggiunto una piena autonomia, di sviluppare l'autogoverno delle popolazioni.

Il 14 dicembre 1960 l'Assemblea generale approva la risoluzione 1514 (XV) (Dichiarazione per la garanzia dell'indipendenza dei Paesi e dei popoli coloniali) che proclama solennemente la

necessità di porre rapidamente ed incondizionatamente fine al colonialismo in tutte le sue forme e manifestazioni.

Il 21 dicembre 1965 l'Assemblea generale approva la risoluzione 2106 (XX) (Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale) che ribadisce che le Nazioni Unite hanno condannato il colonialismo e tutte le pratiche segregazionistiche e discriminatorie che lo accompagnano, sotto qualunque forma e in qualunque luogo esistano.

Il 22 novembre 1988 l'Assemblea generale approva la risoluzione 43/47 (Decennio internazionale per l'estirpazione del colonialismo) che dichiara il periodo 1990-2000 decennio internazionale per l'estirpazione del colonialismo.

Il 12 dicembre 1997 l'Assemblea generale approva la risoluzione 52/111 (Terzo decennio di lotta al razzismo e alla discriminazione razziale e convocazione di una conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e le intolleranze collegate) che convoca, dopo tre decenni impegnati a contrastare il razzismo e la discriminazione razziale, la prima conferenza mondiale sul tema.

L'8 dicembre 2000 l'Assemblea generale approva la risoluzione 55/146 (Secondo decennio internazionale per l'estirpazione del colonialismo) che dichiara il periodo 2001-2010 secondo decennio internazionale per l'estirpazione del colonialismo.

Dal 31 agosto all'8 settembre 2001 a Durban in Sud Africa si svolge la Conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e le intolleranze collegate, durante la quale molti dei leader presenti al dibattito esortano il riconoscimento del passato e il suo risarcimento. Nello specifico, i rappresentanti di Zambia, Tanzania, Lesotho, Venezuela, Angola, Giamaica, Messico, Namibia e Burkina Faso chiedono ufficialmente, oltre alle scuse, la messa a punto di forme di risarcimento da parte delle nazioni colonizzatrici. Al termine della conferenza viene adottata la Dichiarazione e Programma d'azione di Durban che al punto 13 riconosce che lo schiavismo e la tratta degli schiavi, inclusa la tratta degli schiavi transatlantica, sono state terrificanti tragedie nella storia dell'umanità non solo a causa della loro ripugnante barbarità ma anche in ragione della loro ampiezza, della loro natura organizzata e specialmente della loro negazione dell'essenza delle vittime e riconosce anche che lo schiavismo e la tratta degli schiavi sono un crimine contro l'umanità e sarebbero dovuti esserlo sempre, specialmente la tratta degli schiavi transatlantica, [...] Al punto 14 riconosce che il colonialismo ha portato al razzismo, alla discriminazione razziale, alla xenofobia e alle intolleranze collegate e che gli Africani e i popoli discendenti dagli Africani e i popoli discendenti degli Asiatici e i popoli indigeni sono stati vittime del colonialismo e continuano a essere vittime delle sue conseguenze. Riconosce la sofferenza causata dal colonialismo e afferma che, ogni qualvolta si presenti, deve essere condannato e il suo ritorno prevenuto [...] Al punto 99 riconosce ed esprime rincrescimento per le enormi sofferenze umane e per la tragica condizione di milioni di uomini, donne e bambini causate da schiavismo, tratta degli schiavi, tratta degli schiavi transatlantica, apartheid, colonialismo e genocidio, e fa appello agli Stati coinvolti affinché onorino la memoria delle vittime delle tragedie passate e afferma che, ogni qualvolta si presentino, devono essere condannati e il loro ritorno prevenuto [...] Al punto 100 riconosce ed esprime rincrescimento per le sofferenze inenarrabili e i mali inflitti a milioni di uomini, donne e bambini come risultato di schiavismo, tratta degli schiavi, tratta degli schiavi transatlantica, apartheid, genocidi e tragedie passate. Prende atto che alcuni Stati coinvolti hanno preso l'iniziativa di scusarsi e hanno pagato risarcimenti, dove adeguato, per gravi e massive violazioni commesse.

Il 12 agosto 2002 la Sottocommissione per la promozione e la protezione dei diritti umani (ora Comitato consultivo del Consiglio per i diritti umani) adotta la risoluzione 2002/5 (Riconoscimento della responsabilità e risarcimento per le violazioni massicce e flagranti dei diritti umani che costituiscono crimini contro l'umanità successe durante il periodo dello

schiavismo, del colonialismo e delle guerre di conquista). La risoluzione al punto 3 richiede a tutti i paesi coinvolti di riconoscere la loro responsabilità storica e le conseguenze che ne sono derivate per prendere iniziative che accompagnino, specialmente attraverso dibattiti basati su informazioni accurate, la crescita della consapevolezza pubblica delle disastrose conseguenze dello schiavismo, del colonialismo e delle guerre di conquista e della necessità di un giusto risarcimento. Al punto 4 raccomanda che il riconoscimento pubblico della tratta degli schiavi e dello schiavismo come crimini contro l'umanità includano la definizione di una data comune per commemorare ogni anno, a livello delle Nazioni Unite e di tutti gli Stati, l'abolizione della tratta degli schiavi e dello schiavismo. Al punto 5 enfatizza l'importanza che i programmi scolastici, gli studi e le ricerche universitarie, così come i mezzi d'informazione diano l'adeguata importanza al riconoscimento delle flagranti e massive violazioni dei diritti umani che sono accadute durante lo schiavismo, il colonialismo e le guerre di conquista e sviluppino programmi di studio dei diritti umani. Al punto 6 raccomanda che iniziative internazionali, nazionali o locali, specialmente quelle nei campi della storia e della cultura quali musei, mostre, attività culturali e programmi di gemellaggio, contribuiscano alla crescita della consapevolezza pubblica. Al punto 7 considera che i crimini contro l'umanità e le altre flagranti e massive violazioni dei diritti umani, a cui la prescrizione non si applica, debbano essere perseguite dai tribunali competenti. Al punto 8 richiede che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani inizi, con modalità condivise, un processo di riflessione sulle procedure più appropriate per garantire l'implementazione della presente risoluzione, con particolare riguardo al riconoscimento e al risarcimento.

Il 10 dicembre 2010 l'Assemblea generale approva la risoluzione 65/119 (Terzo decennio internazionale per l'estirpazione del colonialismo) che dichiara il periodo 2011-2020 terzo decennio internazionale per l'estirpazione del colonialismo.

Il 22 dicembre 2018 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la risoluzione 73/262 (Appello globale per un'azione concreta per l'eliminazione totale del razzismo, della discriminazione razziale, della xenofobia e dell'intolleranza collegata e l'applicazione integrale e il monitoraggio della Dichiarazione e del Programma di azione di Durban) in cui [...] rallegrandosi per l'appello alle riparazioni indirizzato a tutte le ex potenze coloniali, conformemente ai paragrafi 157 e 158 del Programma di azione di Durban, per porre rimedio alle ingiustizie storiche dello schiavismo e della tratta degli schiavi, compresa la tratta transatlantica degli schiavi, [...] incoraggia la Relatrice speciale [...] a presentare relazioni al riguardo al Consiglio per i diritti umani e all'Assemblea Generale [...].

Il 29 ottobre 2019 la Relatrice speciale delle Nazioni Unite Tendayi Achiume presenta quindi la relazione A/74/321 (Forme contemporanee di razzismo, di discriminazione razziale, di xenofobia e di intolleranza collegata) alla Terza commissione (Questioni sociali, umanitarie e culturali) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Dopo un'approfondita analisi delle forme contemporanee di discriminazione razziale ereditate dalla tratta transatlantica e dal colonialismo chiarisce che l'obbligatorietà in materia di diritti umani degli Stati membri in relazione alle riparazioni deriva, solo per citare le più importanti, dalla Dichiarazione sull'Instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale, dalla Convenzione internazionale sull'Eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, dalla Risoluzione sulla Responsabilità degli Stati per atti illeciti a livello internazionale e dalla Risoluzione sui Principi di base e linee guida relativi ai ricorsi e alle riparazioni a favore delle vittime di flagranti violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario. Dopo aver evidenziato alcuni esempi e modelli così come le resistenze politiche e legali elenca quindi una serie di raccomandazioni per l'implementazione delle riparazioni del colonialismo e dello schiavismo da parte degli Stati membri.

Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. Human Rights Committee

Gli Stati che hanno ratificato o aderito al Primo protocollo opzionale (attualmente 116 Paesi) hanno accettato che le persone presenti entro la propria giurisdizione possano produrre petizioni al Comitato e richiedendone così il parere, laddove le disposizioni tutelate dal Comitato stesso siano state violate. Per quei Paesi, il Comitato funge da meccanismo per il ricorso internazionale sull'abuso dei diritti umani, in modo simile ai meccanismi regionali accordati alla Corte interamericana dei diritti umani o alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Il Primo protocollo opzionale è entrato in vigore il 23 marzo 1976.

Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. United Nations Human Rights Council

Un gruppo di esperti esamina i rapporti e le regole riguardanti comunicazioni individuali pertinenti solo alla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, promozione del rispetto dei diritti umani nel mondo

Il Primo protocollo opzionale della convenzione internazionale sui diritti civili e politici è un trattato internazionale che prevede la possibilità per i singoli cittadini dei Paesi aderenti di indirizzare petizioni individuali all'ICCPR, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite. È stato adottato dall'Assemblea generale dell'ONU il 16 dicembre 1966, ed è entrato in vigore il 23 marzo 1976. A gennaio 2018 si contavano 35 Stati firmatari e 116 Stati membri.

L'autodeterminazione denota il diritto legale delle persone di decidere il proprio destino nell'ordine internazionale. L'autodeterminazione è un principio fondamentale del diritto internazionale, derivante dal diritto internazionale consuetudinario, ma anche riconosciuto come principio generale del diritto e sancito da una serie di trattati internazionali. Ad esempio, l'autodeterminazione è protetta nella Carta delle Nazioni Unite e nel Patto internazionale sui diritti civili e politici come un diritto di "tutti i popoli".

Autodeterminazione e diritto dei popoli a partecipare al processo legislativo internazionale di Natalie Jones

Annuario britannico di diritto internazionale, brab004, <https://doi.org/10.1093/bybil/brab004>

Pubblicato: 20 novembre 2021

© The Author(s) 2021. Pubblicato da Oxford University Press. Disponibile online su [www.bybil.oxfordjournals.org](http://www.bybil.oxfordjournals.org)

Questo è un articolo ad accesso aperto distribuito secondo i termini della licenza non commerciale di attribuzione Creative Commons (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>), che consente il riutilizzo, la distribuzione e la riproduzione su qualsiasi supporto, a condizione che l'opera originale sia opportunamente citata. Per il riutilizzo commerciale, contattare [journals.permissions@oup.com](mailto:journals.permissions@oup.com)

## I. Introduzione

La partecipazione di attori non statali alla comunità internazionale è stata oggetto di grande interesse. 1 Studiosi di diritto internazionale hanno, in diverse occasioni negli ultimi decenni, suggerito che le popolazioni indigene hanno diritto a una voce nel processo legislativo internazionale. 2 Tali affermazioni non sono nuove. Già nel 1923, Levi General ("Deskaheh"), a nome della Haudenosaunee Six Nations Confederacy, 3 ha presentato senza successo una petizione alla Società delle Nazioni per l'adesione come stato indipendente e per il sollievo in relazione alle violazioni della sovranità delle Sei Nazioni da parte del Canada; 4 la Lega ha anche rifiutato una petizione simile dal leader della fede Māori Tahupōtiki Wiremu Rātana. 5 Più di recente, tuttavia, ai popoli è stata data voce nell'arena internazionale in vari modi. Agli albori delle Nazioni Unite, ai popoli dei territori non autonomi fu concesso lo status di membri associati in varie agenzie specializzate delle Nazioni Unite e commissioni regionali, oltre a poter

comparire in vari comitati legati alla decolonizzazione. A partire dagli anni '80, con il processo che ha portato all'adozione della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP), 6 le popolazioni indigene hanno regolarmente partecipato a vari forum delle Nazioni Unite tra altre organizzazioni internazionali (IO), comprese le attività dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, lo strumento globale per l'ambiente, il Fondo verde per il clima, il programma di sviluppo delle Nazioni Unite, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, il partenariato delle popolazioni indigene delle Nazioni Unite, il Fondo per lo sviluppo delle popolazioni indigene dell'America latina e dei Caraibi, il Consiglio artico, la cooperazione regionale di Barents, la Comunità andina, nonché nei processi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e della Convenzione sulla diversità biologica (CBD). 7 Questo crescente coinvolgimento delle popolazioni indigene nella governance globale può essere concettualizzato come parte del "paradigma dell'affettività", per cui il coinvolgimento di persone e gruppi direttamente interessati dalle decisioni internazionali nell'arena globale è aumentato negli ultimi decenni come risposta alla crisi di legittimità degli IO. 8 L'esistenza di queste pratiche, tuttavia, solleva la questione della loro base giuridica: come può essere giustificata, dal punto di vista giuridico, la partecipazione delle popolazioni (indigene) al processo legislativo, politico e decisionale nelle IO e in altri forum internazionali. Da tempo si pensa che la legge di autodeterminazione contenga un elemento partecipativo. Jan Klabbers ha sostenuto, un decennio e mezzo fa, che l'autodeterminazione è stata di fatto trasformata in una norma procedurale che dà alle persone il diritto di essere ascoltate e prese sul serio nel processo decisionale. 10 I resoconti della dimensione "interna" dell'autodeterminazione si concentrano in parte sulla partecipazione politica e sulla rappresentanza dei popoli a livello nazionale. 11 Tuttavia, questi resoconti sono limitati alla partecipazione dei popoli alla sfera domestica; l'estensione dell'argomento al livello internazionale, sebbene intuitivamente attraente, non segue automaticamente. Nel frattempo, altri studiosi hanno suggerito che le popolazioni indigene abbiano il diritto legale di partecipare al processo legislativo internazionale, derivato dal diritto all'autodeterminazione. 12 Questa letteratura, tuttavia, di solito tratta questa proposizione come 'ovvia' e la tratta in modo sommario, 13 senza presentare un'indagine teorica o dottrinale a sostegno. Piuttosto che essere ovvia, tuttavia, la proposizione solleva ulteriori domande: in che modo la legge dell'autodeterminazione giustifica il diritto a partecipare alla comunità internazionale? C'è una base per un tale diritto nella logica soggiacente alla legge? Mentre l'autodeterminazione è, senza dubbio, un principio fondante dell'ordinamento giuridico internazionale 14, una norma di diritto internazionale consuetudinario 15 e carattere erga omnes 16, la legge di autodeterminazione è fortemente contestata e la sua applicazione è stata ambigua e in alcuni casi contraddittori. 17 La caratterizzazione dell'autodeterminazione formulata nel 1921 dalla Åland Islands Commission of Rapporteurs risuona ancora oggi: 'un principio... espresso da una formula vaga e generale che ha dato luogo alle più svariate interpretazioni e divergenze di opinione'. 18 Controversie sostanziali sull'autodeterminazione persistono su questioni tra cui se l'autodeterminazione giustifichi la secessione, quali pretese di autodeterminazione siano legittime e se, o in che misura, l'autodeterminazione sia una norma imperativa. 19 È evidente che non è semplice affermare che una data norma di diritto derivi dall'autodeterminazione. In questo caso, sono necessarie ulteriori indagini. Questo articolo cerca di scoprire se, oltre ai molti significati che sono stati dati all'autodeterminazione, la legge dell'autodeterminazione possa portare anche a un diritto di partecipazione agli affari internazionali. In questo articolo elaborerò un'argomentazione su come la legge di autodeterminazione possa costituire la base del diritto dei popoli a partecipare al processo legislativo internazionale. È importante avvertire fin dall'inizio le aspettative dei lettori: non farò un'analisi dottrinale in senso stretto; questo articolo non indagherà sull'interpretazione

delle disposizioni del trattato, non effettuerà un'attenta lettura della giurisprudenza, né analizzerà le diverse istanze della prassi per accertare la formazione di una norma di consuetudine. 20 Piuttosto, svolgerò l'analisi teorico-giuridica logicamente preliminare per determinare ciò che nella natura della legge di autodeterminazione potrebbe farci credere che l'autodeterminazione sia in grado di giustificare un tale diritto. L'articolo procede analizzando la natura dell'autodeterminazione, individuandone le logiche animatrici, e sostenendo che da esse deriva plausibilmente il riconoscimento di un diritto dei popoli a partecipare alla formazione del diritto internazionale. Questa è un'inchiesta tempestiva. All'ONU è attualmente in corso un processo attraverso il quale le popolazioni indigene cercano un maggiore livello di partecipazione al di là dello status consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC). I popoli indigeni sostengono che le loro organizzazioni differiscono dalle organizzazioni non governative (ONG) e, a causa delle loro caratteristiche intrinseche, trovano difficile o impossibile soddisfare i criteri per lo status consultivo e quindi non sono adatte all'accreditamento come osservatori di ONG. 21 Tali questioni sono state discusse in un rapporto del 2012 del Segretario generale preparato su mandato del Consiglio dei diritti umani. 22 Successivamente, la risoluzione 70/232 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2015 ha richiesto che il Presidente dell'Assemblea generale svolga consultazioni in materia e prepari una raccolta di opinioni per costituire la base di una bozza di testo che dovrà essere adottata dall'Assemblea nella sua 71a sessione nel 2017. 23 Tuttavia, contrariamente alle aspettative, il testo non è stato adottato in quella sessione. Mentre le prime bozze della risoluzione prevedevano di invitare le organizzazioni dei popoli indigeni a partecipare, senza diritto di voto, alle sessioni e ai lavori dell'Assemblea generale e dei suoi comitati che le riguardavano, 24 la risoluzione così adottata ritarda una decisione finale almeno fino alla 75a sessione dell'Assemblea generale, dopo che è stato prodotto un ulteriore rapporto e si sono tenute udienze informali. 25 Resta da vedere se questo processo alla fine si tradurrà in uno status separato o migliorato per le popolazioni indigene all'ONU. In tal caso, è urgentemente necessaria una comprensione del fondamento giuridico di questo stato di cose. Anche se così non fosse, tuttavia, non ci si aspetterebbe che questa sia la fine della storia. Indipendentemente da ciò, la misura in cui le persone già partecipano agli affari delle IO suggerisce che c'è un forte bisogno di capire come, legalmente, tali pratiche possano essere giustificate. In questo contesto, questo articolo mira a favorire la comprensione di come la partecipazione dei popoli alle Nazioni Unite, così come in altri IO e forum intergovernativi, come popoli piuttosto che come ONG, possa essere legalmente giustificata. A questo punto è necessaria un'ulteriore precisazione. Questo articolo considera i "popoli" come soggetto di partecipazione e potenziale titolare di diritti legali al riguardo. La legge applicabile ai popoli indigeni, sia de lege lata che de lege ferenda, è per molti aspetti importanti diversa da quella applicabile ad altri gruppi ai quali è attribuita la categoria "popolo". 26 Tuttavia, questo articolo, concentrandosi sul diritto all'autodeterminazione, è ampiamente applicabile a tutti i popoli. 27 È in gran parte motivato dagli sviluppi riguardanti le popolazioni indigene e per questo motivo discute in diversi punti esempi che coinvolgono le popolazioni indigene, ma questi fattori non limitano l'applicazione della sua argomentazione esclusivamente alle popolazioni indigene. L'articolo sarà suddiviso in cinque ulteriori parti. Nella Parte II, esaminerò lo sviluppo della legge di autodeterminazione e presenterò un resoconto della sua logica. Nella Parte III, esaminerò le relazioni tra IO e gruppi di Stati che agiscono collettivamente (ad esempio nella conclusione di un trattato) da un lato, e popoli dall'altro. Userò la logica dell'autodeterminazione elaborata nella Parte II per contestare l'idea che il diritto dei popoli all'autodeterminazione sia opponibile solo agli Stati, e proporrò che il rapporto tra i popoli da un lato e le IO e i gruppi di Stati dall'altro è quello di cui la legge di autodeterminazione si occupa di rimediare. La parte IV esplorerà il diritto dell'autodeterminazione interna e il diritto della partecipazione della società civile, esaminare se forniscono un rimedio adeguato alla situazione delineata nella seconda sezione. Dopo aver scoperto che non lo fanno, la parte V proporrà una formulazione del diritto dei popoli a

partecipare, attingendo alla logica dell'autodeterminazione. La Parte VI delinea le aree per il lavoro futuro e concluderà.

## II. La natura dell'autodeterminazione

La mancanza di chiarezza nella legge dell'autodeterminazione, sebbene fastidiosa sotto molti aspetti, può anche essere percepita come il suo più grande punto di forza: poiché l'ambiguità consente spazio per contestazioni, flessibilità e interpretazione attraverso le quali la legge può accogliere circostanze impreviste. 28 Ciò non implica che la legge possa essere interpretata nel senso che si vuole, né che sia irrimediabilmente indeterminata. Al contrario, tracciando lo sviluppo della legge dell'autodeterminazione, isolo quattro caratteristiche interconnesse e sovrapposte che ci informano su come l'autodeterminazione potrebbe svilupparsi in futuro. Questo resoconto non è affatto esaustivo e sorvola necessariamente su molti dibattiti; l'intenzione è quella di delineare a grandi linee la forma della legge.

### A. Autodeterminazione come dinamica

In primo luogo, la legge dell'autodeterminazione è dinamica. Ciò è evidente nelle sue trasformazioni nel corso degli ultimi cento anni e attraverso diverse dimensioni. L'evoluzione più fondamentale è stata il suo passaggio da un principio politico a uno di diritto. Mentre a partire dal Settecento l'autodeterminazione è stata promulgata come principio politico dai molteplici significati<sup>29</sup>, non è stata considerata un principio di diritto internazionale durante gli accordi postbellici<sup>30</sup> e la sua trasformazione in principio di diritto è avvenuta solo con l'adozione della Carta delle Nazioni Unite. 31 Inoltre, questo principio giuridico non era inizialmente accompagnato da diritti o doveri: era un obiettivo ambizioso piuttosto che un principio operativo. 32 La Carta prevedeva principalmente l'autodeterminazione come contributo a uno degli obiettivi delle Nazioni Unite e non imponeva obblighi correlati agli Stati membri. 33

L'autodeterminazione finì per essere associata a un diritto legale - il diritto dei popoli soggetti al dominio coloniale di determinare liberamente il proprio status internazionale - nel contesto politico e storico della decolonizzazione. 34 La Dichiarazione del 1960 sulla concessione dell'indipendenza ai paesi e ai popoli coloniali (la 'Dichiarazione coloniale') 35 ha inquadrato l'autodeterminazione in un linguaggio universalista, come un diritto di 'tutti i popoli', specificando che le popolazioni di fiducia e non autonome - i territori che governano "o tutti gli altri territori che non hanno ancora raggiunto l'indipendenza" avevano diritto alla "completa indipendenza". 36 L'Assemblea generale delle Nazioni Unite subito dopo ha chiarito, nella risoluzione 1541, la natura dell'unità coloniale di base e del territorio non autonomo autorizzato all'indipendenza, nonché i mezzi con cui potrebbero ottenere l'autogoverno. 37

Si è verificato un ulteriore passaggio da diritto legale a diritto umano, segnato dall'articolo 1 comune del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e dal Patto internazionale sui diritti economici e sociali. 38 Alcuni addirittura collocano l'autodeterminazione come preconditione necessaria e mezzo per la realizzazione di tutti gli altri diritti umani. 39 Inoltre, l'articolo comune 1 prevedeva nuove dimensioni di autodeterminazione: il diritto di controllare la ricchezza e le risorse naturali; 40 non ingerenza tra Stati in genere; 41 e il diritto di un popolo di uno stato di scegliere liberamente i propri governanti. 42 In effetti, quest'ultimo sviluppo ha preannunciato l'espansione verso quella che molti hanno definito la dimensione interna dell'autodeterminazione, la migrazione della destra "dalla sfera internazionale a quella domestica". 43 L'autodeterminazione interna è il diritto dei popoli a godere della libertà di un autentico autogoverno, che può comportare autonomia nei confronti di altre entità dello Stato. 44 La dimensione interna comprende il diritto a un'equa rappresentanza nelle istituzioni legislative, esecutive e giudiziarie, 45 e si dice anche che consenta ai popoli di scegliere liberamente i propri regimi politici ed economici e di godere dei diritti connessi, come il diritto di voto, il diritto di riunione pacifica e la libertà di espressione. 46 Sebbene l'espansione

dall'esterno all'interno non escludesse necessariamente la continua applicazione degli aspetti esterni dell'autodeterminazione, evidenzia la flessibilità e il dinamismo del principio e la sua capacità di adattarsi per rispondere alle nuove situazioni man mano che si presentano.

Un altro ampio cambiamento nella legge dell'autodeterminazione è stata la graduale espansione dell'identità dei titolari del diritto: dalle popolazioni aggregate degli stati, ai popoli dei territori colonizzati, ai popoli sotto occupazione e ad altre forme di dominio alieno, alle popolazioni indigene. Il riferimento all'autodeterminazione dei "popoli" nella Carta delle Nazioni Unite apparentemente non doveva essere inteso come un conferimento di diritti alle minoranze o ai popoli in qualsiasi significato etnico-culturale del termine, né ai popoli colonizzati: i "popoli" dovevano essere considerato come l'intera popolazione degli stati piuttosto che sotto segmenti di stati, e come tale il principio riguardava solo le relazioni tra gli stati. 47 Nel periodo della decolonizzazione, come delineato sopra, le considerazioni territoriali si rivelarono fondamentali nel limitare chi poteva detenerne il diritto. 48 Autodeterminazione legata alle intere popolazioni dei territori coloniali, piuttosto che ai popoli all'interno di un territorio colonizzato, anche se i confini coloniali imposti dall'esterno tendevano a raggruppare diversi gruppi culturali ed etnici. 49 Sebbene gli stati non contemplassero ampiamente che i popoli avrebbero continuato ad avere il diritto all'autodeterminazione dopo il completamento della decolonizzazione, con riferimenti nella Dichiarazione coloniale del 1960 e nella Dichiarazione delle relazioni amichevoli del 1970 a "popoli sotto soggiogazione, dominio e sfruttamento alieni", 50 è diventato discutibile che l'autodeterminazione si estendesse oltre il colonialismo d'oltremare degli stati occidentali, ad esempio, ai popoli sotto regimi razzisti, ai popoli occupati e al popolo della Palestina. 51

Con l'adozione dell'UNDRIP, 52 divenne chiaro che i popoli indigeni erano anche "popoli" aventi diritto all'autodeterminazione. 53 La Dichiarazione del 2007, come primo riconoscimento diffuso da parte degli Stati che l'autodeterminazione non era limitata ai popoli coloniali, è uno sviluppo significativo nell'evoluzione della legge di autodeterminazione. Sebbene i popoli indigeni siano intrinsecamente fortemente connessi alla terra e al luogo, non tutti hanno un territorio fisso o esclusivo: possono essere geograficamente dispersi alla maniera di un gruppo minoritario all'interno di una popolazione più diversificata. 54 In precedenza, i popoli erano stati intesi esclusivamente come popolazioni aggregate di stati o territori; il regime di decolonizzazione aveva scavalcato le popolazioni indigene, che semplicemente "divennero oggetto di nuove forme di colonizzazione". 55 Il fatto che ora i popoli possano «inoltre essere definiti in termini di etnia e cultura comuni è quantomeno discutibilmente una nuova caratteristica del diritto internazionale». 56

Pertanto, mentre il significato fondamentale dell'autodeterminazione si è solidificato e radicato - che tutti i popoli dovrebbero essere in grado di controllare il proprio destino in condizioni di uguaglianza 57 - la natura fluida dell'autodeterminazione significa che il principio ha sostenuto varie norme giuridiche specifiche nel corso della sua storia. Nulla in questa storia suggerisce che la legge dell'autodeterminazione non possa continuare ad evolversi, con lo sviluppo delle circostanze politiche, anche nel futuro.

## B. Autodeterminazione come multiforme

Il secondo aspetto della legge che desidero evidenziare deriva dal primo. L'autodeterminazione è multiforme: ha molteplici espressioni con significati diversi in situazioni diverse. 58 Non è sinonimo di indipendenza coloniale, né di secessione, né di quella che viene definita «autodeterminazione interna». Tanto è chiaro dal precedente resoconto del suo sviluppo. Utile a questo proposito è la concettualizzazione di Antonio Cassese dell'autodeterminazione come costituita, in primo luogo, da un principio generale, che Cassese formula come «la necessità di tener conto della volontà liberamente espressa dei popoli» quando il loro destino è in gioco. 59 Questo principio, secondo Cassese, "stabilisce uno standard generale e fondamentale di

comportamento” secondo cui “i governi non devono decidere a loro discrezione la vita e il futuro dei popoli”; piuttosto, i popoli «devono essere messi in grado di esprimere liberamente i loro desideri in questioni riguardanti la loro condizione». 60 Come ogni principio, l'autodeterminazione è «generale, libera e sfaccettata», prestandosi a «applicazioni varie e anche contraddittorie», e con «grande potenziale normativo e forza dinamica». 61 Dal principio generale, poi, si possono dedurre specifiche norme consuetudinarie laddove «è emersa una misura più ampia di accordo tra gli Stati in merito alla... correttezza della condotta». 62 Il principio indica la modalità di esercizio dell'autodeterminazione, può fungere da norma interpretativa laddove una norma consuetudinaria è poco chiara o ambigua, e può essere utile nei casi non contemplati da norme specifiche. 63 Le manifestazioni specifiche di autodeterminazione già menzionate qui, come il diritto dei popoli di esercitare il controllo sulle risorse naturali, o l'autodeterminazione esterna dei popoli colonizzati, possono essere pensate come regole specifiche sotto il titolo di questo principio più ampio.

### C. Autodeterminazione come relazionale

Tanto, tanto chiaro. Ma se l'autodeterminazione ha molteplici aspetti che si sviluppano nel tempo, quali principi uniscono i suoi elementi disparati e ne spiegano l'evoluzione? In qualche modo per rispondere a questa domanda è la natura relazionale dell'autodeterminazione. L'autodeterminazione riguarda fundamentalmente i rapporti tra un popolo e gli altri: stati, imperi, governi e altri popoli. 64 Come risulta evidente dal suo sviluppo, è un tipo specifico di relazione - di dominio, di sottomissione o di sfruttamento di un popolo da parte di uno stato o di un'altra entità - che dà origine a esercizi di autodeterminazione e costituisce tali esercizi. Tutti i popoli che esercitano il loro diritto all'autodeterminazione lo fanno in relazione a un'altra unità, tipicamente uno stato, e quell'unità ha obblighi reciproci nei confronti di quel popolo durante l'esercizio. Ciò è evidente dal volto del linguaggio degli strumenti pertinenti. Ad esempio, la condanna della Dichiarazione coloniale della «[l]a sottomissione dei popoli alla sottomissione, al dominio e allo sfruttamento alieni» 65 solleva immediatamente la questione: sottomissione da parte di chi? Dominio di chi? Parlare di "popoli dipendenti" presuppone fundamentalmente un rapporto tra le persone sottoposte a soggezione, dominio e sfruttamento e l'entità che sta facendo l'assoggettamento, in questo caso, gli stati colonizzatori. La Dichiarazione passa poi all'imposizione dei doveri: si afferma che «cesseranno le azioni armate o le misure repressive di ogni genere dirette contro i popoli dipendenti» 66, presupponendo ancora una volta l'esistenza di un certo rapporto tra un popolo dipendente e l'ente che applica tali misure. Prescrive la natura futura del rapporto: "[i]misure immediate saranno intraprese" dagli stati coloniali "per trasferire tutti i poteri" ai popoli dipendenti "secondo la loro volontà e il loro desiderio liberamente espressi". 67 Così, nella Dichiarazione coloniale, è il rapporto coloniale di "sottomissione, dominio e sfruttamento alieno" tra lo stato coloniale e il popolo colonizzato che dà origine al diritto all'autodeterminazione e definisce i conseguenti obblighi dello stato coloniale. La stessa lente può essere applicata ad altri strumenti internazionali pertinenti, nonché alle decisioni giudiziarie. 68

### D. L'autodeterminazione come rimedio

L'ultimo aspetto che aiuta a spiegare la logica della legge di autodeterminazione è il carattere riparatore delle norme giuridiche specifiche che si sono sviluppate sotto il suo ombrello. Norme legali specifiche sono emerse in modo correttivo in modo da fornire rimedio a situazioni di dominio, sottomissione o sfruttamento in corso. L'autodeterminazione è un processo continuo attraverso il quale la legge forma nuovi rimedi quando richiesto. Ciò può essere illustrato facendo riferimento allo sviluppo delle norme sulla decolonizzazione. Il processo di colonizzazione e il diritto internazionale che lo ha accompagnato e giustificato hanno negato a innumerevoli popoli extraeuropei il riconoscimento e la capacità di determinare il proprio futuro. 69 La stessa Dichiarazione coloniale, adottata in gran parte per opera dell'allora fiorente

movimento di decolonizzazione<sup>70</sup>, lo riconobbe e si offrì esplicitamente come rimedio. Il preambolo, riconoscendo "l'appassionato desiderio di libertà in tutti i popoli dipendenti" e rilevando che "la continua esistenza del colonialismo ... impedisce lo sviluppo sociale, culturale ed economico dei popoli dipendenti", proclamava "la necessità di porre fine in modo rapido e incondizionato colonialismo in tutte le sue forme e manifestazioni".<sup>71</sup> La Dichiarazione coloniale quindi «tratta il diritto all'autodeterminazione come uno strumento che affronta la complicità del diritto internazionale con il colonialismo». <sup>72</sup>Il diritto dei popoli coloniali a determinare il proprio status territoriale non è emerso da solo, piuttosto è stata la risposta della comunità internazionale in espansione al rapporto coloniale tra potenze coloniali e popoli colonizzati che ha minato l'autodeterminazione. Non avrebbe alcun senso isolata da quel contesto storico e politico. Possiamo quindi dire che mentre il principio di autodeterminazione era il punto di ingresso e il catalizzatore legale, sebbene il diritto all'indipendenza dei popoli e delle nazioni colonizzate fosse considerato all'epoca come sinonimo del diritto all'autodeterminazione, <sup>73</sup> le procedure di decolonizzazione " non incarnano di per sé la sostanza del diritto... piuttosto, erano misure per rimediare a un sui generis violazione del diritto che esisteva nella condizione precedente del colonialismo». <sup>74</sup>

Allo stesso modo, anche il diritto internazionale sui diritti dei popoli indigeni, inclusa l'autodeterminazione, può essere visto come un rimedio per una violazione sui generis dell'autodeterminazione. Ciò deriva dall'esclusione delle popolazioni indigene dai processi di decolonizzazione della metà del XX secolo. La dottrina dell'«acqua salata» nella risoluzione 1541 collegava formalmente il diritto all'indipendenza dei popoli colonizzati ai domini coloniali occidentali d'oltremare, il che implicava "l'esclusione dei popoli indigeni raggruppati entro i confini degli Stati indipendenti" dall'ambito di applicazione del principio di autodeterminazione'. <sup>75</sup> Inoltre, la dottrina dell'uti possidetis ha preservato gli ex confini coloniali, il che significa che le popolazioni indigene all'interno di un'ex colonia che aveva ottenuto l'indipendenza hanno sperimentato solo un cambio di sovrano. <sup>76</sup> In tal modo le popolazioni indigene erano continuamente escluse dalla determinazione del proprio destino. Questa continua omissione "è al centro dell'espressione delle richieste dei popoli indigeni in termini di autodeterminazione". <sup>77</sup> Visto in questa luce, l'UNDRIP, adottato dopo decenni di attivismo globale delle popolazioni indigene, <sup>78</sup> è "essenzialmente uno strumento correttivo" basato sull'identificazione di una violazione sui generis di lunga data dell'autodeterminazione. <sup>79</sup> Era necessario porre rimedio alla disuguaglianza e all'ingiustizia sistemiche derivanti dal mancato riconoscimento della sovranità e dell'autodeterminazione delle popolazioni indigene da parte del diritto internazionale nel corso dei secoli. <sup>80</sup> La Dichiarazione rappresenta un passo verso la rettifica «delle conseguenze negative del modo in cui il diritto internazionale convalida [d] progetti di colonizzazione moralmente sospetti che hanno partecipato alla produzione dell'attuale distribuzione del potere sovrano». <sup>81</sup> In un'ottica relazionale e correttiva, quindi, «la legge dell'autodeterminazione è la legge dei rimedi alle gravi carenze della libertà e dell'uguaglianza». <sup>82</sup> L'autodeterminazione è un processo continuo e continuo - un "diritto costante" <sup>83</sup> - in cui nuovi rimedi vengono richiesti dalla legge. <sup>84</sup> Così come le procedure di decolonizzazione non costituivano la sostanza del diritto, ma piuttosto misure per porre rimedio a ciò che la comunità internazionale era giunta a riconoscere come violazione dei diritti dei popoli colonizzati, le norme sull'autodeterminazione dei popoli indigeni si riflettevano nell'UNDRIP sono anche misure correttive per una situazione sui generis di dominio, sottomissione o sfruttamento.

### III. Relazioni strutturali tra popoli, Stati e organizzazioni internazionali

L'autodeterminazione, quindi, piuttosto che essere sinonimo di indipendenza coloniale, è un diritto che può essere realizzato in molteplici modi e si è notevolmente evoluto nel tempo per fornire riparazione in circostanze in cui è presente un particolare tipo di relazione. Un popolo si autodetermina solo in relazione agli altri, che poi tendono ad avere obblighi correlativi.

Pertanto, se dovessero emergere nuove o diverse arene di dominio, sottomissione o sfruttamento, o nuovi attori coinvolti nel perpetuare tale relazione, una nuova regola sarebbe giustificata sotto gli auspici del principio di autodeterminazione per porre rimedio alla situazione. Come ha detto James Anaya:

Si possono identificare altre forme di violazione dell'autodeterminazione, e i rimedi imminenti non devono necessariamente comportare l'emergere di nuovi Stati. L'autodeterminazione sostanziale può essere raggiunta da una gamma di possibilità di riordino istituzionale diverse dalla creazione di nuovi stati. Ciò che è importante è che il rimedio sia appropriato alle circostanze particolari e che rifletta genuinamente la volontà delle persone, o dei popoli, interessati. 85

Propongo di considerare, oltre alla ben nota posizione di dominio, soggiogamento o sfruttamento che uno stato può detenere su un popolo, il rapporto meno ponderato tra un gruppo di stati che perseguono collettivamente un obiettivo o un'organizzazione intergovernativa, e un popolo o popoli. Sostengo che la capacità di autodeterminazione di un popolo può essere influenzata negativamente non solo da uno stato che lo ha colonizzato, occupato o lo sta altrimenti dominando, soggiogando o sfruttando. Piuttosto, l'autodeterminazione di un popolo può anche essere minata da gruppi di Stati che agiscono collettivamente per elaborare e attuare il diritto e la politica internazionale attraverso le OI o altri fori intergovernativi, nonché dalle OI stesse nella misura in cui sono attori autonomi in grado di legiferare, politiche, decisioni e svolgimento delle attività. 86 Nel resto di questa sezione presenterò questo caso delineando innanzitutto come gli Stati e le IO esercitano l'autorità pubblica, prima di passare a specifici modi in cui i collettivi di Stati e le IO esercitano l'autorità pubblica in modi in grado di minare l'autodeterminazione dei popoli. Sosterrò che questa relazione è di dominio, del tipo implicato dalla legge dell'autodeterminazione.

A. L'esercizio dell'autorità pubblica attraverso i trattati e le organizzazioni internazionali. È banale affermare che gli stati esercitano collettivamente ampi poteri attraverso la stipula di trattati, mettendo in comune la loro sovranità a livello interstatale per raggiungere un obiettivo condiviso, ad esempio nella stipula di accordi commerciali e di investimento multilaterali o "megaregionali". 87 Si tratta di gruppi di Stati che esercitano l'autorità pubblica in modo condiviso o collettivo. La conclusione di accordi commerciali megaregionali, ad esempio, è un atto che può interessare individui e comunità all'interno degli stati parti (così come al di fuori degli stati parti), e questo effetto può essere considerato derivare dall'atto congiunto degli stati parti piuttosto che che solo dallo stato in cui si trova un individuo. Oltre alle impostazioni bilaterali o plurilaterali, gli stati emanano il diritto internazionale, elaborano politiche e stabiliscono standard attraverso organizzazioni intergovernative e, a volte, assegnano tali funzioni a tali organizzazioni stesse. La crescita degli IO e l'espansione dei loro poteri "attraverso processi informali di discorso, pratica e (re)interpretazione" è ben documentata. 88 Gli IO, abilitati dalla dottrina dei poteri impliciti, 89 tra gli altri fattori, sono giunti a esercitare poteri estesi con impatti di vasta portata su individui, comunità e società domestiche, 90 attraverso la loro capacità di fare leggi, 91 stabilire standard, 92 fare decisioni e raccomandazioni, 93 e diffondere informazioni. 94 Queste attività possono essere considerate come l'esercizio della pubblica autorità. 95 In una certa misura si può dire che gli OI esercitano questi ampi poteri a pieno titolo; 96 allo stesso tempo, in alcune circostanze l'esercizio della pubblica autorità da parte di un'organizzazione può essere attribuito agli Stati membri collettivi di un'organizzazione. 97 I limiti di quella che era stata la risposta predefinita del diritto internazionale alla nascita delle organizzazioni - un approccio funzionale che tendeva a proteggere le OI dal controllo o dalla responsabilità legale esterna, e che ha considerato le organizzazioni come semplici agenti dei loro principali stati membri collettivi - sono state ampiamente riconosciute. 98 Le IO sono ora viste, almeno secondo alcuni approcci, come attori globali autonomi a pieno titolo: "non... arene

neutre per la soluzione di problemi comuni, ma piuttosto luoghi di potere, persino di dominio".  
99 Questo articolo è, in parte, situato nella vena della borsa di studio legale internazionale che si è quindi rivolta a criticare la mancanza di responsabilità degli IO nei confronti di coloro che sono interessati dalle loro attività - quegli "elettorati nazionali disparati senza potere, che non potevano beneficiare dei tradizionali controlli costituzionali e gli equilibri trovati in molte democrazie intesi a limitare la discrezionalità esecutiva 100 - e studiando i modi in cui possono essere ritenuti responsabili. 101

## B. Un rapporto di dominio

Piuttosto che esporre ulteriormente i modi in cui le attività degli IO e dei collettivi statali possono influenzare i gruppi vulnerabili o emarginati in generale, o il pubblico globale in generale, elaborerò qui i modi in cui gli IO e i collettivi statali esercitano potere sui popoli. S suggerirò che questo esibisce le qualità di una relazione del tipo di cui si occupa l'autodeterminazione: cioè, una di dominio alieno, sottomissione o sfruttamento. Pur essendo diverso dal classico rapporto coloniale tra un popolo e uno Stato, questo rapporto è tale da giustificare l'applicazione della legge di autodeterminazione. Prima di passare a esempi specifici, è utile comprendere la relazione tra IO e collettivi di Stati da un lato, e popoli dall'altro, come strutturale, derivante dall'autorità pubblica o di regolamentazione situata negli IO. Nel linguaggio dell'autodeterminazione, un IO, o un gruppo di stati che agiscono collettivamente, può "dominare" un popolo, interferendo con la sua capacità di determinare il proprio destino. Secondo la definizione di dominio sviluppata da Philip Pettit e Iris Marion Young, un agente ne domina un altro "quando l'agente ha potere su quell'altro ed è quindi in grado di interferire arbitrariamente con l'altro" .; l'interferenza è quando "un agente blocca o reindirizza l'azione di un altro in un modo che peggiora la situazione di scelta di quell'agente cambiando la gamma di opzioni", ed è "arbitraria" "quando viene scelto o rifiutato senza considerazione degli interessi o delle opinioni delle persone colpite". 102 Un'entità può quindi dominare un'altra senza mai realmente interferire con essa; il dominio «consiste nello stare in un insieme di relazioni che rende un agente capace di interferire arbitrariamente con le azioni degli altri». 103 IO e collettivi statali sono manifestamente in grado di interferire con altri agenti, compresi i popoli; esercitano l'autorità pubblica in un modo che può modificare direttamente o indirettamente la gamma di opzioni a disposizione dei popoli. È questa possibilità strutturale di interferenza - che può essere positiva o negativa - che costituisce il dominio. Il resto di questa sezione illustrerà questo punto facendo riferimento a esempi reali di dominio e interferenza, nel senso inteso da Pettit e Young, nell'ambito dei collettivi statali e delle IO che svolgono attività di legiferazione, definizione di norme e definizione delle politiche. attività che interessano i popoli. Questo non è l'unico campo di attività rilevante: sono pertinenti anche il processo decisionale, ad esempio in materia di progetti di sviluppo e finanza, amministrazione territoriale internazionale e altre attività di IO e collettivi statali. Anche se non esaustiva, questa sezione intende contenere dettagli sufficienti per dimostrare che gli IO e gli stati che agiscono collettivamente hanno esercitato il potere attraverso la creazione di standard e politiche che interessano i popoli in una miriade di campi di attività.

Le IO e altri organismi intergovernativi in diverse occasioni sono stati forum per la definizione di standard che hanno definito i diritti e l'autodeterminazione delle popolazioni indigene in generale. Esempi di tali strumenti includono l'UNDRIP, che va chiaramente al cuore degli affari e delle preoccupazioni dei popoli indigeni, e il suo sviluppo da parte degli Stati e degli organi delle Nazioni Unite dimostra chiaramente il potere che questi ultimi esercitano sui popoli indigeni. 104 Strumenti simili sui diritti dei popoli indigeni sviluppati nei forum internazionali includono la Dichiarazione americana sui diritti dei popoli indigeni, la Convenzione n. 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro e il progetto di Convenzione Nordic Sámi. 105. Altre IO hanno sviluppato, o sono in procinto di sviluppare, politiche e standard su argomenti che per loro

natura influenzano o hanno il potenziale per influenzare l'autodeterminazione delle popolazioni indigene. Ad esempio, l'OMPI sviluppa leggi e politiche relative alla proprietà intellettuale, 106 comprese le attività di definizione degli standard che interessano le popolazioni indigene rispetto alle loro conoscenze tradizionali. Il riconoscimento che il quadro dell'OMPI non è in grado di fornire protezione a molte forme di conoscenza tradizionale, che sono lasciate vulnerabili all'appropriazione indebita e alla "biopirateria", 107 ha portato alla creazione nel 2000 del Comitato intergovernativo dell'OMPI sulla proprietà intellettuale e le risorse genetiche, la conoscenza tradizionale e Folklore (IGC). 108 La CIG sta conducendo negoziati testuali su progetti di strumenti relativi ai saperi tradizionali, alle espressioni culturali tradizionali e alle risorse genetiche. 109 Ha prodotto progetti di articoli sulla protezione delle conoscenze tradizionali, sulla protezione delle espressioni culturali tradizionali e un documento consolidato relativo alla proprietà intellettuale e alle risorse genetiche. 110 C'è molto in gioco per le popolazioni indigene in questi negoziati: "[f]o un popolo il cui rapporto di dipendenza con il proprio ecosistema è la prima natura e una base per la loro conoscenza e vita socioeconomica e culturale ... il ruolo della proprietà intellettuale nella custodia della conoscenza è una questione di diritti umani fondamentali che confina con la vita e la sopravvivenza". 111 Il processo della CIG ha il potenziale per affrontare le "richieste di riconoscimento culturale" delle popolazioni indigene e "accogliere in modo significativo [e] una comprensione indigena alternativa della conoscenza". 112 La conclusione di accordi internazionali sulle risorse genetiche, le conoscenze tradizionali e le espressioni culturali tradizionali «sarebbe una pietra miliare nel diritto internazionale e nel diritto della proprietà intellettuale e potrebbe potenzialmente contribuire alla prevenzione della loro appropriazione indebita». 113 Anche la conoscenza tradizionale e l'autodeterminazione delle popolazioni indigene sono implicate nelle attività previste dalla CBD. La stessa CBD riconosce "la stretta e tradizionale dipendenza di molte comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali dalle risorse biologiche", 114 e il suo articolo 8(j) obbliga gli Stati parti a rispettare, mantenere e preservare questa conoscenza. Tuttavia, l'istituzione di aree protette (ai sensi dell'articolo 8) è talvolta servita da strumento, intenzionalmente o meno, per l'esclusione delle popolazioni indigene dalle loro terre e territori tradizionali. 115 Il protocollo di Nagoya sull'accesso e la condivisione dei benefici, sviluppato sotto gli auspici della CBD, ha implicazioni per la protezione delle conoscenze, delle innovazioni e delle pratiche tradizionali indigene associate alle risorse genetiche. Ulteriori esempi di OI che interessano le popolazioni indigene includono la FAO, che attraverso il suo Comitato per la sicurezza alimentare sviluppa raccomandazioni politiche e orientamenti sulla sicurezza alimentare e la nutrizione; 116 L'UNESCO, che si impegna in attività di definizione degli standard e così facendo "affronta le principali preoccupazioni delle popolazioni indigene come le lingue a rischio di estinzione, l'educazione nella lingua madre, l'educazione allo sviluppo sostenibile, la conoscenza indigena nel processo decisionale scientifico e ambientale e la costruzione di società della conoscenza" ; 117 L'Organizzazione marittima internazionale, attraverso la quale gli stati stabiliscono standard su argomenti tra cui, di particolare rilevanza per le popolazioni indigene, norme sull'olio combustibile pesante, la prevenzione dei mammiferi marini, i gas serra e il nerofumo, il rumore sottomarino, lo scarico delle acque reflue e grigie e le specie invasive ; 118 e l'International Seabed Association, che emana norme, regolamenti e procedure relative alla prospezione, all'esplorazione e all'estrazione di risorse minerarie nei fondali marini, nei fondali oceanici e nel loro sottosuolo oltre i limiti della giurisdizione nazionale colpiscono le popolazioni indigene che vivono stili di vita tradizionali sulle coste e sulle isole. 120

Oltre all'ampia definizione di standard che interessano le popolazioni indigene in generale, le IO possono attuare politiche che incidono sull'autodeterminazione di uno o più popoli specifici. Ne sono un esempio le decisioni dell'UE di ratificare gli accordi con il Marocco in materia di commercio e pesca, e di accettarne implicitamente l'applicazione al Sahara occidentale, che riguardano specificamente il popolo saharawi. 121 Un altro è l'effetto della legislazione dell'UE

sulle comunità delle popolazioni indigene dell'Artico. 122 La Direttiva Europea 83/129/CEE del 1982 vietava l'importazione nella Comunità Economica Europea di pelli e altri prodotti derivati dai cuccioli di foca. 123 Mentre i creatori della direttiva non sembravano aspettarsi alcun effetto negativo sulle popolazioni indigene, e in effetti la direttiva nel suo preambolo ricordava che la caccia praticata tradizionalmente non danneggia i cuccioli di foca ed è "un'occupazione naturale e legittima, condotta con il dovuto rispetto per l'equilibrio della natura, e parte del tradizionale stile di vita e dell'economia delle popolazioni indigene, il divieto ha di fatto innescato il crollo del mercato UE delle pellicce di foca. 124 A sua volta, ciò influì sull'economia Inuit, che dipendeva dalle entrate in contanti del mercato delle pellicce. Sebbene una versione successiva della direttiva prevedesse un'eccezione per la caccia agli Inuit, gli Inuit canadesi erano ancora colpiti in modo sproporzionato e, in ogni caso, il mercato era crollato da tempo. 125 Questo esempio mostra che gli atti normativi delle IO possono interessare non solo i popoli all'interno dei loro stati membri, ma anche i popoli che sono "estranei lontani" o "altri globali" perché si trovano in uno o più stati che non sono membri dell'organizzazione. 126

#### IV. La legge esistente non pone rimedio in modo adeguato al rapporto

Poiché i popoli, le IO e i gruppi di stati esistono in un rapporto di dominio del primo da parte del secondo - cioè, il tipo di rapporto di cui si occupa la legge di autodeterminazione - si può sostenere che la legge di autodeterminazione è chiamato ad evolversi per porre rimedio. Tuttavia, prima di giungere a tale conclusione, occorre esaminare se un adeguato rimedio sia già presente nel diritto esistente. Valuterò la legge esistente sull'autodeterminazione interna, nonché le norme e le pratiche emergenti in materia di partecipazione della società civile, in particolare attraverso le ONG.

##### A. Autodeterminazione interna e partecipazione politica interna

Si può essere tentati di immaginare che l'autodeterminazione dei popoli rispetto alle IO e ai gruppi di Stati possa realizzarsi semplicemente attraverso la partecipazione politica dei popoli sul piano interno. Un elemento dell'aspetto interno dell'autodeterminazione è il diritto di un popolo a partecipare agli affari politici dello stato in cui si trova. Pertanto, se un popolo è ben rappresentato nel/i governo/i interno/i pertinente/i, un'argomentazione del genere sarebbe valida, non sono necessari ulteriori diritti a livello internazionale. Piuttosto, spetta allo stato bilanciare gli interessi interni concorrenti. In effetti, consentire alla gente di esprimere la propria voce nei forum nazionali e internazionali - "due morsi di mela", 127 per così dire - potrebbe conferire loro troppa influenza sulla regolamentazione internazionale. 128

È vero che in alcuni casi uno Stato può essere in grado di rappresentare un popolo a livello internazionale in modo da proteggere il diritto di quest'ultimo all'autodeterminazione, come quando gli interessi dello Stato e del popolo si sovrappongono ampiamente su una determinata questione e le persone hanno fornito il loro consenso libero, preventivo e informato, o quando un popolo detiene un posto dominante, piuttosto che marginale, nella società domestica, portando all'adozione della sua posizione preferita in materia di politica estera. In tali situazioni, le persone non avrebbero bisogno di una voce in più sulla scena globale.

Tuttavia, nella maggior parte dei casi i diritti di partecipazione a livello nazionale non sono sufficienti. Spesso gli interessi di un popolo non si allineano con quelli dello stato in questione, il che significa che la posizione dello stato in un forum internazionale sarà necessariamente in contrasto con gli interessi del popolo, anche tenendo conto del diritto del popolo a partecipare all'interno dello stato. 129 Naturalmente, per qualsiasi posizione assunta da un governo sulla scena internazionale, ci sarà invariabilmente un gruppo di persone che non sono d'accordo. È nella natura di una democrazia diversificata che gli interessi nazionali concorrenti debbano essere equilibrati. 130 Ma un popolo, in virtù del suo diritto all'autodeterminazione, è diverso dagli altri attori domestici: non è equivalente a un sindacato, o ad un gruppo di interesse, o ad

un partito politico. Naturalmente, non si suggerisce qui che tali collegi elettorali basati sugli interessi non debbano avere voce, o che alla loro voce debba necessariamente essere dato meno spazio di quello dei popoli; questo lavoro non professa di pronunciarsi su questa domanda. Il punto è che il diritto all'autodeterminazione distingue un popolo dalle (valide) ragioni di partecipazione possedute da altri collegi nazionali. 131 Negare loro il diritto di partecipare a livello internazionale significherebbe, per impostazione predefinita, schiacciare i loro interessi sotto il peso delle preoccupazioni maggioritarie. In secondo luogo, in molti stati è il ramo esecutivo del governo, piuttosto che il legislatore, che determina la politica estera e rappresenta uno stato nelle IO. Sebbene il legislatore possa intervenire su decisioni di notevole importanza interna, le forme di autodeterminazione interna che prevedono la partecipazione al processo elettorale o un livello di autogoverno autonomo non prevedono la responsabilità verso i popoli dei delegati dello Stato che prendere le decisioni politiche nelle sedi intergovernative. 132 Sebbene questo approccio guidato dall'esecutivo abbia i suoi vantaggi, tra cui il fatto che i dirigenti sono, in linea di principio, in grado di proteggere gli interessi di minoranza poiché non sono tenuti a prendere decisioni maggioritarie, 133 in pratica esistono rischi associati all'isolamento della condotta delle relazioni internazionali dalla responsabilità nei confronti delle minoranze. In terzo luogo, in pratica, anche in uno stato democratico, un popolo potrebbe non essere in grado di esercitare il suo diritto all'autodeterminazione interna in primo luogo. E non tutti gli stati sono democratici. In questi casi, la partecipazione politica interna non può aiutare un popolo a far sentire la propria voce nelle IO che lo riguardano. In quarto luogo, alcuni popoli esistono oltre i confini statali. Ad esempio, il territorio dei curdi, un gruppo etnico che ha affermato il diritto all'autodeterminazione, copre parti della Turchia, dell'Iran, dell'Iraq e della Siria; 134 i Sámi si estendono in parti della Norvegia, Svezia, Finlandia e Russia; e il territorio degli Inuit comprende parte della Russia, Stati Uniti, Canada e Danimarca-Groenlandia. 135 In casi come questi è improbabile che uno Stato qualsiasi possa effettivamente rappresentare gli interessi delle persone transnazionali a livello internazionale. Il popolo potrebbe non essere in grado di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione interna in tutti gli stati interessati, ed è ancora meno probabile che gli interessi del popolo e di tutti gli stati interessati coincidano. 136 In quinto luogo, e in modo correlato, un numero di popoli diversi situati in stati diversi può condividere un interesse comune. In questa situazione, un bilanciamento interno degli interessi all'interno di ogni stato tenderà a significare che l'interesse condiviso è sistematicamente oscurato alla vista a livello internazionale. Ad esempio, le popolazioni indigene in tutte le parti del mondo condividono interessi comuni e hanno trovato utile unirsi in un movimento globale per difendere tali interessi a livello internazionale. 137 Prima che le popolazioni indigene lo facessero, erano ampiamente ignorate dalle IO. 138 In sesto luogo, gli stessi IO delegano l'autorità a organi, come comitati esecutivi o segretariati, in cui non sono inclusi tutti gli Stati membri, in modo che anche se uno stato è membro di un IO, non ha necessariamente voce in capitolo in tutte le attività svolte all'interno di tale organizzazione. Mentre una tale delega di poteri può essere pratica, 139 significa che questi organi, che "agiscono per conto dell'entità internazionale, e non devono essere equiparati alla (collettività di) Stati", 140 sono meno responsabili nei confronti degli Stati e, per estensione, di coloro che sono al loro interno. I segretariati, in generale, sono in grado di esercitare un notevole potere burocratico indipendentemente dai loro Stati membri, ad esempio guidando o manipolando il processo decisionale degli Stati attraverso la gestione e l'organizzazione delle informazioni. 141 Se le attività di un segretariato riguardano un popolo, uno Stato potrebbe non essere necessariamente in grado di rappresentare quel popolo, anche se le loro posizioni sono allineate. Un segretariato dovrebbe, in teoria, essere responsabile nei confronti degli Stati membri, ma in pratica ciò potrebbe non accadere. 142 Allo stesso modo, i consigli possono esercitare funzioni esecutive e persino funzioni di governo e legislative indipendenti all'interno di un'istituzione. 143 Le attività dei consigli di amministrazione possono avere ripercussioni su soggetti estranei all'organizzazione. 144 Inoltre, mentre i consigli di alcune organizzazioni sono costituiti dai

rappresentanti di diversi Stati membri, altri consigli, come la Commissione europea e il Consiglio esecutivo dell'Unione africana, sono responsabili di specifiche aree politiche; 145 altri ancora, come il Comitato Esecutivo dell'UNESCO, siedono come singoli esperti piuttosto che come rappresentanti statali. 146 Per un popolo interessato dall'attività di un consiglio avere voce solo all'interno del proprio stato è manifestamente inadeguato. Per tutte queste ragioni, la cosiddetta autodeterminazione "interna", intesa come partecipazione dei popoli agli affari pubblici interni, non è un rimedio adeguato al problema del dominio dei popoli da parte delle IO.

#### B. Partecipazione della società civile ai consessi intergovernativi

La partecipazione della società civile è un potenziale rimedio? 147 Dagli anni '90, la partecipazione della società civile alle IO è proliferata. 148 L'ECOSOC ha previsto lo status consultivo sin dal suo inizio, 149 e alla fine del ventesimo secolo il numero di ONG che hanno assunto tale status è notevolmente aumentato. 150 ONG hanno svolto un ruolo influente in una serie di processi legislativi internazionali. 151 L'importanza della partecipazione pubblica, tra l'altro, al processo decisionale relativo all'ambiente è stata progressivamente riconosciuta. 152 Una parte considerevole della letteratura avanza giustificazioni sia intrinseche che strumentali per la partecipazione delle ONG alla governance globale: 153 si dice che la partecipazione della società civile combatta il deficit democratico, migliori la legittimità delle IO, 154 fornisca competenze tecniche e pratiche uniche e informazioni non altrimenti disponibili, aumenti la varietà di opzioni politiche, migliori la qualità dei risultati e crei il sostegno pubblico nazionale per tali politiche. 155 Giuridicamente, è stato proposto che la partecipazione al processo legislativo internazionale sia un diritto umano individuale, derivato dall'articolo 25 dell'ICCPR - il diritto "di prendere parte alla conduzione degli affari pubblici, direttamente o tramite rappresentanti liberamente scelti" - e che questo diritto dovrebbe in pratica essere esercitato attraverso la partecipazione delle ONG. 156 Si potrebbe sostenere che la partecipazione delle ONG, quindi, risolve il problema delineato sopra: i popoli possono impegnarsi attraverso le ONG, all'interno dei meccanismi di partecipazione delle ONG esistenti, per far sentire la propria voce a livello intergovernativo. Suggerisco diversamente. Sebbene la partecipazione delle ONG fondata su un diritto umano individuale a partecipare alle IO e ad altri fori intergovernativi sia certamente preziosa oltre che giuridicamente giustificabile per i motivi di cui sopra, non è sufficiente a porre rimedio al problema del dominio dei popoli da parte delle IO e dei gruppi di Stati, né per consentire il pieno esercizio dell'autodeterminazione dei popoli. Al di là dell'ovvio che le ONG, a differenza dei popoli, non hanno diritto all'autodeterminazione, ciò è vero per due motivi, uno teorico e uno pratico: i sistemi di partecipazione fondati sui diritti umani individuali tendono a sfociare nel disprezzo (emarginazione) gruppi; e in pratica, le organizzazioni dei popoli indigeni e le istituzioni rappresentative non sono compatibili con i meccanismi dell'IO per l'accreditamento della società civile. La prima obiezione può essere compresa facendo riferimento alla teoria politica. Nelle società domestiche è stato a lungo riconosciuto che gli accordi formalmente democratici tendono a minare gli interessi dei gruppi sociali non dominanti. 157 I gruppi di minoranza che hanno interessi distinti, ma sono numericamente superati dal resto della popolazione, sono costantemente in minoranza e quindi sottorappresentati. Sono "in un senso molto reale prigionieri politici della maggioranza", che possono monopolizzare il potere politico con appena più della metà dei voti. 158 Laddove esistono disuguaglianze strutturali, «è probabile che procedure formalmente democratiche le rafforzino». 159 Mentre gli studiosi inizialmente concepivano questo problema come relativo alle cosiddette minoranze etniche, religiose e nazionali 'classiche', 160 esso è ugualmente applicabile a popoli come le popolazioni indigene. In molti stati post coloniali le popolazioni indigene costituiscono una minoranza numerica o sono altrimenti un gruppo sociale non dominante. In altre parole, i diritti civili e politici individuali non sono sufficienti a tutelare gli interessi dei popoli e di altri gruppi. Per correggere questo problema, molti stati hanno istituito i diritti delle minoranze e dei popoli

indigeni nel diritto nazionale e internazionale, 161 compresi i diritti delle minoranze e dei popoli indigeni alla partecipazione agli affari pubblici nazionali, nonché meccanismi come il voto ponderato, 162 istituzioni politiche e associative progettate specificamente per aumentare la rappresentanza delle minoranze, 163 seggi nei parlamenti designati per membri di minoranze o popoli, 164 e altri tipi di 'consociazionalismo politico'. 165 In questo modo, il diritto umano universale e individuale di partecipare alla conduzione della cosa pubblica, 166 che di per sé tenderebbe a rafforzare le disuguaglianze strutturali, viene integrato dai diritti di gruppo.

Tornando all'ambito internazionale, si può fare un discorso analogo. Un diritto umano individuale alla partecipazione alle IO, di per sé, tende a riprodurre le disuguaglianze globali strutturali esistenti. Tali disuguaglianze nell'accesso e nella partecipazione sono ben documentate. Individui e gruppi che sono già emarginati globalmente si ritrovano trascurati nella sfera intergovernativa. 167 Ciò è osservabile, ad esempio, all'interno di IO che consentono la partecipazione di osservatori, dove partecipano molte più ONG del Nord del mondo rispetto alle ONG del Sud del mondo. 168 Un diritto individuale alla partecipazione alle IO, esercitabile attraverso la partecipazione delle ONG, deve essere integrato da un diritto equivalente dei popoli - così come i diritti individuali di partecipazione politica sul piano interno devono essere integrati dai diritti delle minoranze alla partecipazione politica e al cosiddetto "diritto interno" ' aspetti dell'autodeterminazione dei popoli. 169 L'argomento qui non è che la partecipazione non sia importante o indesiderabile in sé. È piuttosto che, in un sistema caratterizzato dalla partecipazione delle ONG e dal mancato riconoscimento dei diritti procedurali dei gruppi, le voci e gli interessi dei popoli che occupano posizioni emarginate nell'ordine globale, comprese le popolazioni indigene, tendono a perdersi. A un livello più pratico, c'è una discrepanza tra la struttura e l'organizzazione delle ONG e quella dei popoli, che limita la misura in cui i popoli sono in grado di inserirsi nelle procedure esistenti per l'accreditamento delle ONG a partecipare alle IO. Le organizzazioni dei popoli indigeni possono essere state costituzionalmente, legalmente o politicamente riconosciute dallo stato interessato in termini di riconoscimento dell'autodeterminazione, della rappresentanza o dell'autogoverno. 170 Molte organizzazioni di popolazioni indigene esercitano funzioni di autogoverno su popoli e territori e sono quindi riluttanti a identificarsi come organizzazioni "non governative" per ottenere l'accreditamento. 171 Inoltre, prendendo come esempio i criteri per lo status consultivo presso l'ECOSOC, le ONG sono tenute ad avere una sede stabilita con un funzionario esecutivo, fornire una copia della propria costituzione, statuto o statuto, nonché un certificato di registrazione e un rendiconto finanziario. 172 Una ONG deve anche avere una "stabilità riconosciuta". 173 Inoltre, le ONG in stato consultivo presso l'ECOSOC devono essere ampiamente rappresentative dei principali segmenti della società in un gran numero di paesi in diverse regioni del mondo. 174 Al contrario, molte organizzazioni di popolazioni indigene non sono riconosciute dallo Stato in questione. Potrebbero non avere una sede centrale o un "funzionario esecutivo" e potrebbero funzionare sulla base di tradizioni orali piuttosto che di documentazione scritta; inoltre, raramente rappresentano un segmento importante della società. 175 Sebbene possano esserci limitate eccezioni a questa disparità, in generale questi requisiti di accreditamento limitano la partecipazione della società civile dall'essere un rimedio al rapporto di dominio. Le ONG che soddisfano i requisiti di accreditamento potrebbero essere in grado di rappresentare efficacemente le voci dei popoli a prescindere? Le ONG internazionali sono comunemente criticate per essere troppo disconnesse dalle persone che sono interessate dalle questioni su cui lavorano, responsabili nei confronti dei donatori nei paesi ricchi rispetto alle popolazioni per conto delle quali affermano di agire, e composte da professionisti piuttosto che da coloro che hanno diretto esperienza e comprensione culturale dei problemi. 176 La svolta verso il coinvolgimento dei "più colpiti" nelle IO è in parte una risposta a questa crisi di legittimità delle ONG: numerose IO hanno visto un crescente coinvolgimento delle cosiddette "organizzazioni delle persone interessate", o APO, anche negli ambiti della sicurezza alimentare, della salute,

dei diritti delle persone con disabilità e dei diritti dei bambini. 177Ma l'"illegittimità" delle ONG non deve essere universalmente valida. Gli studiosi hanno documentato come le APO e le ONG possano formare fruttuosamente alleanze, in base alle quali una ONG fornisce la propria esperienza e supporto organizzativo, operativo e finanziario a un'APO che potrebbe essere meno esperta e dotata di risorse, concentrandosi al contempo sulle preoccupazioni del gruppo interessato. 178 Quindi si può immaginare che un popolo indigeno possa collaborare con una ONG per, ad esempio, inviare i suoi rappresentanti a incontri internazionali utilizzando gli slot di accreditamento, i finanziamenti e le reti di sostegno dell'ONG. Quindi può darsi che in singoli casi una ONG sia in grado di rappresentare un popolo. Tuttavia, questa non può essere vista come una soluzione generale.

#### V. Ulteriore rimedio necessario: il contenuto del diritto dei popoli a partecipare

Abbiamo visto che il diritto esistente non pone adeguatamente rimedio alla questione del dominio delle OI e dei collettivi statali sui popoli. La partecipazione della società civile, sostenuta da un approccio individuale basato sui diritti umani, non tiene conto degli interessi di gruppo; né è adatto in pratica alle forme organizzative delle popolazioni indigene. Nel frattempo, la partecipazione delle persone a livello nazionale, anche laddove ciò avvenga, non è necessariamente sufficiente a tutelare il loro diritto all'autodeterminazione. Sotto la logica dell'autodeterminazione, è garantito un diverso rimedio: un diritto dei popoli a partecipare alle attività intergovernative e di IO che riguardano la loro autodeterminazione, tra cui il processo legislativo, politico, decisionale e la definizione degli standard. Questo rimedio, questa norma, coesisterebbe con altre norme del diritto di autodeterminazione, e non precluderebbe,<sup>179</sup>

Nella ricerca di un rimedio adeguato dobbiamo guardare oltre la semplice partecipazione. La partecipazione forma una 'triade procedurale' con trasparenza e accesso alla giustizia: nessun elemento di questo trittico può essere rimosso senza pregiudicare gli altri. 180 Affinché la partecipazione sia efficace, la trasparenza e l'accesso alle informazioni sono intrinsecamente richiesti. Sebbene le richieste dei popoli e degli studiosi non si siano esplicitamente focalizzate sulla partecipazione e l'accesso alla giustizia, questi elementi dovrebbero far parte del rimedio. Tuttavia, in quanto segue mi concentrerò solo sul diritto alla partecipazione poiché questo è l'argomento principale di questo articolo. Non sto discutendo qui che ci sia, già riscontrabile nelle fonti del diritto internazionale positivo, un diritto dei popoli alla partecipazione al diritto internazionale. Sebbene ritenga che vi siano varie strade che si possono intraprendere per difendere questa idea, anche sulla base del diritto internazionale consuetudinario, in questo articolo mi sono soffermato solo a difendere l'idea che essa sia non solo compatibile con, ma richiesta dalla logica dell'autodeterminazione. Si tratta, a mio avviso, di un importante passo preliminare all'analisi dottrinale o empirica, poiché è l'autodeterminazione alla quale i popoli, sostenuti dagli studiosi, si appellano largamente nelle loro richieste di partecipazione. Comprendendo come si è sviluppata la legge dell'autodeterminazione e come la sua logica giustifica un nuovo stato di diritto. Proporrò ora un'affermazione del diritto che deriva dalla natura del rimedio richiesto dalla legge di autodeterminazione. Coerentemente con l'impostazione di questo articolo, tale affermazione non corrisponde necessariamente al contenuto del diritto positivo; non rappresenta un'affermazione su cosa sia la legge; si tratta piuttosto di una pretesa su cosa dovrebbe essere la legge, con tutte le limitazioni che questo tipo di pretesa comporta. Implica necessariamente una dichiarazione di doveri, poiché l'esistenza di un diritto collettivo richiede intrinsecamente che alcune persone siano soggette a un dovere correlativo. 181 Questi doveri possono essere visti come triplici.

In primo luogo, il diritto obbliga gli Stati a stabilire procedure per includere i popoli come partecipanti a negoziati bilaterali o plurilaterali verso trattati e altri strumenti meno formali 182che incidono sul loro diritto all'autodeterminazione o su altri loro diritti. La partecipazione a queste discussioni segue la logica dell'autodeterminazione: è l'unico modo per riequilibrare il

rapporto in modo da consentire ai popoli di autodeterminarsi liberamente. Questo dovere non è adempiuto da uno stato che consulta internamente un popolo. Come discusso nella parte IV (A), un popolo può esistere al di là dei confini, popoli diversi in stati diversi possono avere interessi simili e affrontare rischi simili per la loro autodeterminazione, e in molti casi gli interessi di un popolo indigeno entreranno direttamente in conflitto con quelli dello Stato interessato. La consultazione interna sarà quindi raramente sufficiente. Esiste un'eccezione quando le popolazioni indigene danno il loro consenso libero, preventivo e informato a che le loro opinioni siano rappresentate dallo stato o dagli stati interessati.<sup>183</sup>Invece di, o in aggiunta a, consultare i popoli internamente, gli Stati dovrebbero consentire ai popoli di partecipare essi stessi ai negoziati intergovernativi. Ciò richiederà l'inclusione di rappresentanti dei popoli nella delegazione nazionale degli stati interessati, se i popoli danno il loro consenso libero, preventivo e informato a questo approccio; in caso contrario, bisognerà dare spazio nei negoziati a delegazioni che rappresentino esclusivamente i popoli. Gli Stati devono rispettare e garantire alcune condizioni minime necessarie affinché questa partecipazione avvenga: devono consentire l'accesso alle informazioni, ai finanziamenti per la partecipazione e l'accesso agli spazi in cui si svolgono i negoziati, nonché ascoltare in buona fede ciò che i popoli devono contribuire. *erga omnes* diritto, e come discusso sopra nella Parte III, un gruppo di stati in trattative sui trattati può detenere collettivamente una posizione di dominio su un popolo in qualsiasi stato del gruppo (o anche al di fuori del gruppo). In secondo luogo, il diritto obbliga gli Stati a stabilire procedure per consentire la partecipazione delle persone alle IO in relazione ad attività che hanno un impatto sui diritti delle persone e sull'autodeterminazione. Questo perché, come discusso in precedenza, le IO sono spesso forum per la formazione di accordi e politiche, così come altre attività, che riguardano i diritti e l'autodeterminazione dei popoli. Ciò richiederà l'istituzione di procedure di accreditamento, simili a quelle attualmente utilizzate per consentire la partecipazione della società civile, per consentire ai rappresentanti dei popoli di accedere all'organizzazione. <sup>184</sup>Gli Stati saranno inoltre tenuti a rispettare e garantire le condizioni minime richieste per consentire la partecipazione delle persone: l'accesso alle informazioni, ai finanziamenti e agli spazi fisici in cui si svolgono le attività delle IO, nonché la modifica delle norme procedurali pertinenti per consentire alle persone di essere ascoltate nelle discussioni e ascoltando in buona fede i loro contributi. In terzo luogo, e infine, il diritto obbliga le IO e i loro organi, in alcuni casi, a stabilire procedure o meccanismi per consentire la partecipazione delle persone. Questo obbligo opera evidentemente solo in situazioni limitate: dopotutto, nella maggior parte dei casi in cui le persone dovrebbero essere coinvolte nell'elaborazione del diritto internazionale o nella definizione di norme sotto l'egida delle IO, sono gli Stati membri dell'organizzazione che hanno il potere di stabilire procedure per consentire tale partecipazione. Tuttavia, ci sono alcune situazioni in cui la logica dell'autodeterminazione, a causa del modo in cui gli stessi IO possono esercitare il dominio sui popoli come spiegato sopra, richiede azioni degli IO o dei loro organi. Il primo è quando un organo dell'IO, i cui membri non sono rappresentativi di tutti gli stati membri dell'organizzazione, come un segretariato o un comitato esecutivo, sta svolgendo attività legislative che riguardano l'autodeterminazione di un popolo. La responsabilità di determinare quando le attività degli IO influenzano l'autodeterminazione delle persone può essere affidata al segretariato dell'IO.<sup>185</sup> In secondo luogo, laddove le attività legislative di un IO incidono sull'autodeterminazione di un popolo ma gli Stati non hanno consentito ai popoli di essere ascoltati in un'organizzazione, l'IO stesso dovrebbe agire per rimediare a questo deficit. La determinazione se le attività incidono sull'autodeterminazione delle persone e se le persone interessate sono state altrimenti ascoltate può essere effettuata dal segretariato dell'IO, come nella situazione precedente. L'ascolto delle persone da parte degli IO potrebbe essere percepito dagli stati come controverso, tuttavia è tutt'altro che senza precedenti: in diverse occasioni gli stati hanno autorizzato gli IO ad ascoltare le petizioni di individui e gruppi all'interno dei loro confini. <sup>186</sup>In terzo luogo, i dipartimenti degli IO che rendono operativa la partecipazione nella pratica, ad esempio amministrando le procedure di

accreditamento, rilasciando pass di accesso, assegnando lo spazio della sala riunioni, consentendo l'accesso ai sistemi di comunicazione e interpretazione e altri requisiti pratici necessari ma spesso trascurati, sono obbligati a svolgere efficacemente tali funzioni in modo da non porre ostacoli pratici alla partecipazione dei cittadini, nei limiti dei loro mandati. Dovrei notare che questi obblighi degli OI, pur derivando chiaramente dalla logica dell'autodeterminazione, sono significativamente più speculativi di quelli previsti nei confronti degli Stati: i doveri degli OI, dopotutto, sono spesso difficili da stabilire nella dottrina, e anzi la loro base rimane molto dibattuta nella teoria giuridica. Il lettore appassionato avrà senza dubbio ancora domande. Una serie di questioni non trattate in precedenza nel presente documento riguarda chi è il rappresentante appropriato di un popolo in contesti intergovernativi, chi deve decidere chi è il rappresentante e in cosa dovrebbero consistere i requisiti di accreditamento. Non mi impegno con questi dettagli qui. Pur non trascurando l'importanza di tali questioni, la questione se il diritto internazionale debba prevedere e proteggere la partecipazione dei popoli agli affari internazionali è logicamente precedente a quella di quali particolari rappresentanti dovrebbero essere autorizzati a partecipare a quali particolari situazioni. 187 In via preliminare, si può affermare che il processo di accreditamento dovrebbe essere, per quanto possibile, tecnico piuttosto che politico, il che significa che, ad esempio, nelle impostazioni OI i segretariati dovrebbero avere il ruolo principale nel processo piuttosto che gli Stati. 188 Tuttavia, sono necessarie ulteriori indagini. Una seconda serie di domande ruota attorno al significato di 'partecipazione'. Cosa comporta esattamente la partecipazione e quale livello di partecipazione è richiesto per soddisfare il diritto? Allo stesso modo, se i popoli hanno il diritto di prendere parte ai negoziati sui trattati, hanno ugualmente il diritto di essere parte dei trattati che ne derivano? Sulla prima questione, la partecipazione può essere concettualizzata su una scala mobile dal più limitato degli esercizi di consultazione, alla condivisione del potere o al partenariato in cui i popoli contribuiscono ugualmente a stabilire l'agenda e sono pienamente coinvolti in ogni fase del processo sullo stesso piano come stati. 189 Assumo la posizione secondo cui il diritto di solito non implicherebbe un diritto di voto sull'esito del processo internazionale a cui prendono parte i popoli. Sebbene si possa obiettare che la mancanza di voto svuoterebbe il diritto di qualsiasi contenuto significativo, non sono d'accordo. Nelle situazioni in cui le persone hanno potuto partecipare, hanno avuto un effetto significativo sul contenuto degli strumenti risultanti anche senza diritto di voto. 190 Il potere delle informazioni e degli argomenti nell'esercitare un'influenza sui risultati non dovrebbe essere sottovalutato. Prendo atto anche della proposta secondo cui il livello di partecipazione dovrebbe essere proporzionale al livello di coinvolgimento delle popolazioni indigene: ad esempio, dove si sta elaborando il diritto internazionale sui diritti delle popolazioni indigene, il livello di partecipazione dovrebbe essere il più alto possibile. 191 Rispondere alla seconda domanda - se i popoli debbano essere parte dei trattati che partecipano alla creazione - va oltre lo scopo di questo articolo e merita un'indagine completa. Il diritto di essere parte dei trattati sarebbe un passo ben oltre quello della partecipazione. Sarebbe necessario un emendamento totale al diritto dei trattati se i popoli dovessero essere parti dei trattati in generale.

## VI. Conclusioni

Ho sostenuto che, secondo la teoria della legge dell'autodeterminazione, i popoli hanno il diritto di partecipare all'ordinamento giuridico internazionale. I doveri correlati sono svolti dagli stati e dagli IO. Concluderò suggerendo indicazioni per ulteriori ricerche; un argomento come quello che ho presentato può portarci solo fino a questo punto. Due ulteriori questioni devono essere considerate: dove questa norma può essere collocata all'interno delle fonti positive del diritto internazionale; e se (e in tal caso, come) tale regola vincola in pratica il comportamento degli stati e degli IO. Solo comprendendo le risposte a queste domande possiamo ottenere un quadro completo del diritto alla partecipazione. A sua volta, questo ci permetterà di comprendere le discussioni in corso nell'Assemblea Generale e, indipendentemente dal loro esito, tentativi simili

da parte delle popolazioni indigene di ottenere voce nelle arene internazionali che sicuramente continueranno anche in futuro. Ho suggerito in tutto questo articolo che tale voce è un rimedio parziale a un rapporto in corso di dominio da parte di IO e stati sui popoli; un rimedio attraverso il quale le popolazioni indigene possono determinare liberamente il proprio futuro e contribuire alle discussioni internazionali della massima importanza per risolvere le sfide globali.

Note a piè di pagina

1

I testi chiave in questo ampio corpus di letteratura includono: R. Hofmann (a cura di), *Non-State Actors as New Subjects of International Law* (Duncker & Humblot 1999); AK Lindblom, *Organizzazioni non governative in diritto internazionale* (CUP 2005); A Bianchi (a cura di), *Attori non statali e diritto internazionale* (Ashgate 2009); J d'Aspremont (a cura di), *Partecipanti al sistema giuridico internazionale: molteplici prospettive sugli attori non statali nel diritto internazionale* (Routledge 2011); M Noortmann, A Reinisch e C Ryngaert (a cura di), *Attori non statali nel diritto internazionale* (Hart 2015); e la rivista *Non-State Actors in International Law*.

2

SJ Anaya, 'Una definizione contemporanea della norma internazionale di autodeterminazione' (1993) 3 *Diritto transnazionale e problemi contemporanei* 131, 157; IM Giovani, *Inclusione e Democrazia* (OUP 2000) 275; K Knop, *Diversità e autodeterminazione nel diritto internazionale* (CUP 2002) 13; SJ Anaya, *Popoli indigeni nel diritto internazionale* (2a edn, OUP 2004) 153; SJ Anaya, "Diritti umani internazionali e popoli indigeni: il passaggio verso lo Stato multiculturale" (2004) 21 *Arizona Journal of International and Comparative Law* 13, 14; T Koivurova e L Heinämäki, 'La partecipazione delle popolazioni indigene alla creazione di norme internazionali nell'Artico' (2006) 42 *Polar Record* 101, 101-102; A Boyle e C Chinkin, *The Making of International Law* (OUP 2007) 50; N Loukacheva, "Internazionalismo delle "popolazioni indigene artiche": alla ricerca di una giustificazione legale" (2009) 45 *Polar Record* 51, 52-53; C Charters, 'Un approccio di autodeterminazione per giustificare la partecipazione dei popoli indigeni al diritto internazionale e alla definizione delle politiche' (2010) 17 *International Journal on Minority and Group Rights* 215; L Heinämäki, 'Verso un partenariato paritario tra popoli indigeni e Stati: imparare dalle esperienze artiche' (2011) 3 *Annuario della legge polare* 193, 223; M Åhren, *Lo status dei popoli indigeni nel sistema giuridico internazionale* (OUP 2016) 132; D Cambou, "Migliorare la partecipazione delle popolazioni indigene a livello intergovernativo per rafforzare l'autodeterminazione: lezioni dall'Artico" (2018) 87 *Nordic Journal of International Law* 26; T Whare, "Pezzo riflettente su Māori e l'ILO" (2020) 24 *International Journal of Human Rights* 303, 303-304. Cf JA Hofbauer, *La sovranità nell'esercizio del diritto all'autodeterminazione* (Brill 2017) 71.

3

Conosciuto anche come gli Irochesi.

4

G Woo, 'Canada's Forgotten Founders: The Modern Significance of the Haudenosaunee (Iroquois) Application for Membership in the League of Nations' [2003] *Journal of Law, Social Justice and Global Development* 12.

5

S Lightfoot, *Global Indigenous Politics: A Subtle Revolution* (Routledge 2016) 36.

6

Risoluzione UNGA 61/292 (2 ottobre 2007).

7

N Jones, "Towards a Right of Peoples to Participation in Global Governance" (tesi di dottorato, Università di Cambridge 2020), capp. 4-7.

8

Cfr. J Sändig, J von Bernstorff e A Hasenclever, 'Special Issue: Affectedness in International Institutions' (2018) 3 Third World Thematics 587-812. Va notato, tuttavia, che i popoli indigeni, che hanno diritto all'autodeterminazione, sono chiaramente distinti legalmente dagli altri partecipanti "interessati" alla governance globale, come i movimenti contadini, le persone affette da HIV/AIDS e le organizzazioni di bambini lavoratori.

9

Credo che una risposta, in dottrina, possa derivare dal diritto internazionale consuetudinario; dato il numero di casi di tale pratica, è possibile intraprendere un'analisi empirica sulla presenza o meno degli elementi di consuetudine. Questa possibilità è discussa a lungo in Jones, Towards a Right of Peoples to Participation. Sebbene questo tipo di comprensione empiricamente fondata sia ovviamente essenziale, può essere significativamente integrato da un'indagine teorica del tipo intrapreso qui.

10

J Klabbers, "Il diritto di essere preso sul serio: l'autodeterminazione nel diritto internazionale" (2006) 28 HRQ 186.

11

M Pomerance, Self-Determination in Law and Practice - The New Doctrine in the United Nations (Nijhoff 1982) 37; A Cassese, Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal (CUP 1995) 101. Sull'autodeterminazione interna in generale, vedi A Rosas, 'Internal Self-Determination', e J Salmon, 'Internal Aspects of the Right to Self-Determination', entrambi in C Tomuschat (a cura di), Modern Law of Self-Determination (Nijhoff 1993) 225, 253.

12

Vedi sopra, n 2.

13

Si veda, ad esempio, Koivurova e Heinämäki, 'The Participation of Indigenous Peoples', 102. La spiegazione più completa è fornita da Charters, 'A Self-Determination Approach', tuttavia questo non mette ancora in discussione completamente la legge dell'autodeterminazione.

14

Cfr., ad esempio, Carta delle Nazioni Unite (adottata il 26 giugno 1945, entrata in vigore il 24 ottobre 1945) 1 UNTS 26, artt. 1(2) e 55.

15

Cfr., ad esempio, Conseguenze legali per gli Stati della presenza continua del Sudafrica in Namibia (Africa sud occidentale) nonostante la risoluzione 276 (1970) del Consiglio di sicurezza (parere consultivo) [1971] ICJ Rep 16, 31; Sahara occidentale (parere consultivo) [1975] ICJ Rep 12, 31-33; Caso relativo a Timor Est (Portogallo contro Australia) (merito) [1995] ICJ Rep 90,

102; Conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nei territori palestinesi occupati (parere consultivo) [2004] ICJ Rep 136, 182-83.

16

Timor Est , 102; Parere consultivo del muro , 171-72.

17

Molti hanno fatto questa osservazione: si veda ad esempio B Kingsbury, 'Reconciling Five Competing Conceptual Structures of Indigenous Claims in International and Comparative Law' (2001) 34 NYU Journal of International Law and Politics 189, 217.

18

Commissione dei relatori, "La questione delle Isole Aaland: rapporto presentato al Consiglio della Società delle Nazioni dalla Commissione dei relatori" (aprile 1921) Società delle Nazioni Doc B7 [C] 21/68/106, 27.

19

Su queste questioni, e sull'autodeterminazione in generale, si veda, ad esempio, J Summers, Peoples and International Law (2nd edn, Nijhoff 2014).

20

Questo tipo di indagine è stata condotta in N Jones, 'Towards a Right of Peoples to Participation', cap 3.

21

Tra le altre questioni, le popolazioni indigene sono raramente costituite come organizzazioni non governative; infatti, molte organizzazioni di popolazioni indigene sono di natura governativa. Pertanto, potrebbero non essere disposti a chiedere l'accreditamento come ONG anche se tecnicamente ammissibili. Inoltre, potrebbero non soddisfare i requisiti di accreditamento, a causa della scarsa corrispondenza tra le tradizionali strutture organizzative e governative e le strutture delle ONG occidentali: UNHRC, "Modi e mezzi per promuovere la partecipazione alle Nazioni Unite dei rappresentanti dei popoli indigeni su questioni che li riguardano" (2 luglio 2012) UN Doc A/HRC/21/24.

22

UNHRC, 'Modi e mezzi'.

23

Risoluzione UNGA 70/232 (23 dicembre 2015), paragrafo 19.

24

Vedere la discussione in proposito in Cambou, 'Enhancing the Participation', 45-46.

25

Risoluzione UNGA 71/321 (23 settembre 2017), paragrafi 5-9.

26

Per un eccellente resoconto dei diritti dei popoli indigeni, inclusa una discussione su dove differiscono da quelli di altri gruppi, vedi Åhren, 'Indigenous Peoples' Status'.

27

I popoli indigeni hanno lo stesso diritto all'autodeterminazione di cui godono gli altri popoli: SJ Anaya, 'The Right of Indigenous Peoples to Self-Determination in the Post-Declaration Era' in C Charters e R Stavenhagen (a cura di), *Making the Declaration Lavoro: Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni* (IWGIA 2009) 184, 185.

28

Summers, *Popoli e diritto internazionale*, 39.

29

Compreso da Woodrow Wilson e Vladimir Lenin: Cassese, *autodeterminazione dei popoli*, 14-23.

30

Commissione dei relatori, "The Aaland Islands Question", 27. Sebbene il principio fosse "cruciale per la legittimità degli Stati e dei loro confini" e quindi "ha plasmato il contenuto della legge": Summers, *Peoples and International Law*, 179.

31

Carta delle Nazioni Unite, articolo 1(2).

32

Rosas, 'Autodeterminazione interna', 225.

33

Cassese, *Self-Determination of Peoples*, 43. In effetti, molti stati hanno sottolineato che l'inclusione dell'autodeterminazione non doveva essere interpretata come un diritto alla secessione, all'indipendenza o alla democrazia: Summers, *Peoples and International Law*, 198-99.

34

parere consultivo della Namibia; Sahara occidentale [55], [59]. P Macklem, "Autodeterminazione in tre movimenti" in F Teson (a cura di), *The Theory of Self-Determination* (CUP 2016) 94, 99-104.

35

UNGA Res 1514 (XV) (14 dicembre 1960) ("Dichiarazione coloniale").

36

Dichiarazione coloniale, paragrafi 4-5.

37

UNGA Res 1541 (XV) (15 dicembre 1960). Si veda anche la Dichiarazione del 1970 sui principi del diritto internazionale concernente le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati, UNGA Res 2625(XXV) (24 ottobre 1970).

38

Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (adottata il 16 dicembre 1966, entrata in vigore il 23 marzo 1976) 999 UNTS 171 (ICCPR); Patto internazionale sui diritti economici, sociali

e culturali (adottato il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976) 993 UNTS 3. Si veda R McCorquodale, 'Self-Determination: A Human Rights Approach' (1994) 43 ICLQ 857.

39

McCorquodale, 'Un approccio ai diritti umani', 872.

40

Cfr. Cassese, Autodeterminazione dei popoli, 55-56.

41

ivi 55.

42

ivi 52-55.

43

Macklem, Tre Movimenti, 108.

44

Sull'autodeterminazione interna si veda, ad es., Cassese, Autodeterminazione dei popoli, 101.

45

Riferimento del Governatore in Consiglio riguardante alcune questioni relative alla secessione del Quebec dal Canada [1998] 2 SCR 217 (Corte suprema del Canada) [136].

46

J Crawford, La creazione degli Stati nel diritto internazionale (2a edn, OUP 2007) 25.

47

Åhren, Stato dei popoli indigeni, 28-29; Cassese, Autodeterminazione dei popoli, 39-43; Crawford, Creazione degli Stati, 112-14.

48

Vi è consenso sul diritto all'autodeterminazione dei popoli colonizzati: si veda, ad esempio, Summers, Peoples and International Law, 45-46; Cassese, Autodeterminazione dei popoli, 71; Crawford, Creation of States, 127. Sulle interpretazioni territoriali, si veda UNGA Res 1541 (XV) (15 dicembre 1960), Principi IV e V.

49

Åhren, Stato delle popolazioni indigene, 31, 35; Knop, Diversità e autodeterminazione, 56-57; Cassese, Autodeterminazione dei popoli, 141-146; Summers, Popoli e diritto internazionale, 305.

50

Vedi anche UNGA, Dichiarazione di Vienna e Programma d'azione (25 giugno 1993) UN Doc A/CONF.157/23.

51

Sui popoli sotto regimi razzisti, si veda UNSC Res 581 (1986), paragrafo 7. Sull'occupazione, si veda, ad esempio, Timor Est [90]; UNGA Res 42/15 (10 novembre 1987). Sulla Palestina si veda, ad esempio, Wall Advisory Opinion [118]; Risoluzione UNGA 3236 (XXIX) (22 novembre 1974).

52

Risoluzione UNGA 61/295 (2 ottobre 2007).

53

Vedi, per esempio, Anaya, 'Post-Declaration Era', 185; M Weller, 'Self-Determination of Indigenous Peoples' in J Hohmann e M Weller (a cura di), *The UN Declaration on the Rights of Indigenous People: A Commentary* (OUP 2018) 115, 146.

54

J Castellino e C Doyle, 'Chi sono i 'popoli indigeni'? An Examination of Concepts Concerning Group Membership in the UNDRIP' in J Hohmann e M Weller (a cura di), *The UN Declaration on the Rights of Indigenous People: A Commentary* (OUP 2018) 7, 32-36.

55

Åhren, *Lo status dei popoli indigeni*, 35.

56

M Scheinin e M Åhren, 'Relationship to Human Rights, and Related International Instruments' in J Hohmann e M Weller (a cura di), *The UN Declaration on the Rights of Indigenous People: A Commentary* (OUP 2018) 63.

57

Adottato da Anaya, 'Indigenous Peoples', 74. Questo è stato scelto dalla molteplicità di formulazioni (simili) nella letteratura in quanto sembra catturare accuratamente l'intento e lo spirito della legge.

58

C Foster, 'Articolare l'autodeterminazione nel progetto di dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni' (2001) 12 *EJIL* 141, 143; A Tomaselli, "Il diritto alla partecipazione politica dei popoli indigeni: un approccio olistico" (2017) 24 *International Journal on Minority and Group Rights* 390, 403-404.

59

Cassese, *Autodeterminazione dei popoli*, 126-127. Vedi anche *Sahara occidentale* [59].

60

Cassese, *Autodeterminazione dei popoli*, 128.

61

*ibid* 128-29.

62

*ivi* 129.

63

ivi 131.

64

Kingsbury, *La riconciliazione dei cinque*, 223.

65

Dichiarazione coloniale, paragrafo 1.

66

ivi, comma 4.

67

ivi, comma 5.

68

Ad esempio, le decisioni giudiziarie sulla natura erga omnes dell'autodeterminazione presuppongono una relazione tra un popolo e tutti gli altri stati.

69

Su questo si veda A Anghie, *Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law* (CUP 2004) 13-29, 32-33, 43, 48-49, 53, 61-62; M Koskenniemi, *The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870-1960* (CUP 2001) 72-75, 113-15, 126-68.

70

Summers, *Popoli e diritto internazionale*, 203, 209.

71

Terzo, settimo e dodicesimo 'considerando'.

72

Macklem, *Tre Movimenti*, 100.

73

Summers, *Popoli e diritto internazionale*, 205 nota 64.

74

Anaya, 'Era post-dichiarazione', 189.

75

SJ Anaya e L Rodríguez-Piñero, 'The Making of the UNDRIP' in J Hohmann e M Weller (a cura di), *The UN Declaration on the Rights of Indigenous People: A Commentary* (OUP 2018) 116, 140.

76

Anaya, 'Popoli indigeni', 54.

77

Anaya e Rodríguez-Piñero, 'The Making of the UNDRIP', 140.

78

Si veda Lightfoot, *Global Indigenous Politics* , 34-38, 43. Si veda anche la Sottocommissione delle Nazioni Unite per la prevenzione della discriminazione e la protezione delle minoranze, 'Study of the Problem of Discrimination against Indigenous Populations' (1987) UN Doc E/CN.4/Sub.2/1986/7 e Add.1-4 ('Martínez Cobo Report').

79

Anaya, 'Era post-dichiarazione', 190.

80

Charters, 'Un approccio di autodeterminazione', 228.

81

P Macklem, "Riconoscimento indigeno nel diritto internazionale: osservazioni teoriche" (2008) 30 *Michigan Journal of International Law* 177, 179.

82

Kingsbury, *La riconciliazione dei cinque*, 232.

83

R Higgins, *Problemi e processo: diritto internazionale e come lo usiamo* (OUP 1995) 120.

84

Sull'autodeterminazione come processo continuo, vedi Higgins, *Problems and Process* , 120.

85

Anaya, 'Era post-dichiarazione', 189.

86

A von Bogdandy e altri (a cura di), *The Exercise of Public Authority by International Institutions: Advancing International Institutional Law* (Springer 2010); S Cassese e altri, *Global Administrative Law: The Casebook* (3rd edn, IRPA 2012).

87

Sugli accordi economici "megaregionali", cfr. B Kingsbury e altri, *Megaregulation Contested: Global Economic Ordering After TPP* (OUP 2019).

88

GF Sinclair, 'State Formation, Liberal Reform and the Growth of International Organizations' (2015) 26 *EJIL* 445, 446. Si veda, ad esempio, E Benvenisti, *The Law of Global Governance* ( Brill -Nijhoff 2014) 25-69.

89

In base al quale si ritiene che gli IO abbiano, oltre ai poteri esplicitamente concessi dagli Stati membri, quelli necessari per il loro effettivo funzionamento: si veda in generale V Engström, *Understanding Powers of International Organizations* (Åbo Akademi University Press 2009).

90

Si veda, ad esempio, A von Bogdandy, M Goldman e I Venzke, 'From Public International to International Public Law: Translating World Public Opinion into International Public Authority' (2017) 28 EJIL 115, 116.

91

JE Alvarez, Organizzazioni internazionali come legislatori (CUP 2006).

92

Si veda, ad esempio, KE Davis e altri (a cura di), Governance by Indicators: Global Power through Classification and Rankings (OUP 2012); J Friedrich, 'Legal Challenges of Non-Binding Instruments: The Case of the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries' in A von Bogdandy e altri (a cura di), The Exercise of Public Authority by International Institutions: Advancing International Institutional Law (Springer 2010) 511.

93

Ciò è illustrato, ad esempio, in M. Smrkolj, "Istituzioni internazionali e processo decisionale individualizzato: un esempio di determinazione dello status di rifugiato dell'UNHCR" in A von Bogdandy e altri (a cura di), The Exercise of Public Authority by International Institutions: Advancing International Institutional Law (Primavera 2010) 165.

94

Si veda, ad esempio, B Schöndorf-Haubold, 'The Administration of Information in International Administrative Law - The Example of Interpol' in A von Bogdandy e altri (a cura di), The Exercise of Public Authority by International Institutions: Advancing International Institutional Law (Springer 2010) 229.

95

Si veda, ad esempio, RB Stewart e MR Sanchez-Badin, 'The World Trade Organization: Multiple Dimensions of Global Administrative Law' (2011) 9 ICON 556, 557. Una definizione di esercizio dell'autorità pubblica internazionale è 'l'adozione di un atto che colpisce la libertà degli altri nel perseguimento di un interesse comune': von Bogdandy, Goldman e Venzke, 'Public International to International Public', 117.

96

J Klabbers, 'Sources of International Organizations Law: Reflections on Accountability' in J D'Aspremont e S Besson (a cura di), The Oxford Handbook of the Sources of International Law (OUP 2017) 987, 988.

97

Conosciuto anche come 'principal-agent' o 'vertical approach': J Klabbers, 'International Organizations in the Formation of Customary International Law' in E Cannizzaro e P Palchetti (a cura di), Customary International Law on the Use of Force: A Methodological Approach (Nijhoff 2005) 180, 183.

98

E Benvenuti, 'Sostenere la democrazia tra le sfide delle nuove tecnologie: quale ruolo per la legge della governance globale?' (2018) 29 EJIL 9, 10-12, 16-30. Sul funzionalismo e i suoi limiti, vedi in generale J Klabbers, 'The Transformation of International Organizations Law' (2015) 26 EJIL 9.

99

A Hurrell, 'Power, Institutions, and the Production of Inequality' in M Barnett e R Duvall (a cura di), *Power in Global Governance* (CUP 2005) 33, 56.

100

Benvenuti, 'Sostenere la democrazia', 13.

101

Si veda, ad esempio, A Reinisch, 'Securing the Accountability of International Organizations' (2001) 7 *Global Governance* 131; D Hovell, 'Due Process in the United Nations' (2016) 110 *AJIL* 1; RB Stewart, "Rimedio al disprezzo nella governance normativa globale: responsabilità, partecipazione e reattività" (2014) 108 *AJIL* 211, 221.

102

Giovani, *Inclusione*, 258.

103

ivi 258-59.

104

Naturalmente, la Dichiarazione è stata sviluppata con alti livelli di partecipazione da parte delle stesse popolazioni indigene.

105

Dichiarazione americana sui diritti dei popoli indigeni (15 giugno 2016) OAS Doc AG/RES.2888 (XLVI-O/16); Convenzione relativa ai popoli indigeni e tribali nei paesi indipendenti (adottata il 27 giugno 1989, entrata in vigore il 5 settembre 1991) 1650 UNTS 383; per la bozza della Convenzione Nordic Saami in inglese, vedi < <https://sametinget.se/105173> >.

106

Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (adottata il 15 luglio 1967, entrata in vigore il 26 aprile 1970) 828 UNTS 3, articoli 3 e 4.

107

Sull'appropriazione indebita, si veda, ad esempio, S Subbiah, 'Reaping What They Sew: The Basmati Rice Controversy and Strategies for Protecting Traditional Knowledge' (2004) 27 *British Columbia International and Comparative Law Review* 529.

108

Istituito nel 2000 dall'Assemblea generale dell'OMPI: WIPO, "Assemblea generale dell'OMPI, ventiseiesima (dodicesima straordinaria) sessione, relazione" (3 ottobre 2000) WIPO Doc WO/GA/26/10, paragrafo 71.

109

WIPO, 'Assemblies of the Member States of WIPO, Fifty-Seventh Series of Meetings, October 2 to 11, 2017, Summary Report, Addendum, Item 18 of the Consolidated Agenda' (11 ottobre 2017) WIPO Doc A/57/11/ Aggiungi.6.

110

Per le versioni più aggiornate di queste bozze, vedere < [www.wipo.int](http://www.wipo.int) >.

111

C Oguamanam, *Proprietà intellettuale nella governance globale: una questione di sviluppo* (Routledge 2012) 81.

112

F Boehme e altri, "Diversità culturale e politica del riconoscimento nelle organizzazioni internazionali" (2018) 9 *Journal of International Organization Studies* 27, 30.

113

DF Robinson, P Roffe e A Abdel-Latif, "Introduzione: mappatura dell'evoluzione, dello stato di avanzamento e del futuro della CIG dell'OMPI" in DF Robinson, A Abdel-Latif e P Roffe (a cura di), *Protecting Traditional Knowledge* (Taylor e Francesco 2017) 3.

114

Convenzione sulla diversità biologica (adottata il 5 giugno 1993, entrata in vigore il 29 dicembre 1993) 1760 UNTS 79, preambolo, dodicesimo considerando.

115

P West, J Igoe e D Brockington, "Parks and Peoples: The Social Impact of Protected Areas" (2005) 35 *Annual Review of Anthropology* 251, 258.

116

Costituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, ristampata in FAO, *Testi di base dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura* (FAO 2017), art IV(9).

117

UNESCO, 'Policy on Engaging with Indigenous Peoples' (9 agosto 2017) UNESCO Doc 202 EX/9, paragrafo 15.

118

Cfr. Organizzazione marittima internazionale, "Comitato per la protezione dell'ambiente marino, 70a sessione, punto 17 dell'ordine del giorno, Qualsiasi altra attività, sicurezza alimentare e spedizioni indigene artiche, presentata da FOEI, WWF e ambiente del Pacifico" (19 agosto 2016) IMO Doc MEPC 70/17 /10, paragrafi 3-14.

119

Si veda, ad esempio, International Seabed Association, 'Regolamenti sulla prospezione e l'esplorazione di noduli polimetallici nell'area' (22 luglio 2013) ISA Doc ISBA/19/C/17.

120

J Hunter, P Singh e J Aguon, 'Broadening Common Heritage: Affronting Gaps in the Deep Sea Mining Regulatory Regime' (2018) *Harvard Environmental Law Review* (Online) < <https://harvardelr.com/2018/04/16/ampliamento-patrimonio-comune/> > (rilevando che l'esplorazione delle profondità marine ha già avuto ripercussioni negative sui mezzi di sussistenza delle popolazioni indigene a causa dei disturbi delle popolazioni ittiche e dei danni alla qualità dell'acqua).

121

Cfr., ad esempio, Accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri e il Regno del Marocco [2000] GU L70/2. Cfr. causa T-512/12 Front Polisario/Consiglio dell'Unione europea EU: T: 2015:953.

122

Si veda in generale F Scarpa, 'The EU, the Arctic, and Arctic Indigenous Peoples' (2014) 6 Yearbook of Polar Law 427.

123

Regolamento (CE) 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca [2009] GU L286/36.

124

Scarpa, L'Ue, l'Artico, 428.

125

ivi 429.

126

Sulla responsabilità degli Stati nei confronti degli "estranei", si veda SS Agon e E Benvenisti, "The Law of Strangers: The Form and Substance of Other-Regarding International Adjudication" (2018) 68 University of Toronto Law Journal 598.

127

L'espressione "due morsi di mela" è presa in prestito da A Reinisch e C Irgel, che scrivono nel contesto della partecipazione delle ONG: "The Participation of Non-Governmental Organizations (NGOs) in the WTO Dispute Settlement System" (2001) 1 Non-Attori statali e diritto internazionale 127, 132.

128

EB Bluemel, "Separare i diritti strumentali dai diritti intrinseci: verso una comprensione della partecipazione indigena al processo decisionale internazionale" (2005) 30 American Indian Law Review 55, 75.

129

Consiglio della nazione Navajo, 'Adozione e raccomandazione di prese di posizione riguardo al riconoscimento delle Nazioni Unite per la nazione Navajo' (22 luglio 2009) Doc NNHRC/Report 03/2009, 22-23.

130

J Habermas 'Tre modelli normativi di democrazia' (1994) 1 Costellazioni 1, 5.

131

Koivurova e Heinämäki, 'La partecipazione dei popoli indigeni', 102.

132

A Peters, 'International Organizations in International Law' in J Katz Cogan, I Hurd, and I Johnstone (a cura di), The Oxford Handbook of International Organizations (OUP 2016) 33, 46.

133

RO Keohane, S Macedo e A Moravcsik, 'Democracy Enhancing Multilateralism' (2009) 61 *Organizzazione internazionale* 1.

134

O Bring, "Il Kurdistan e il principio dell'autodeterminazione" (1992) 35 *Annuario tedesco del diritto internazionale* 157, 159.

135

T Koivurova, "Stati sovrani e popoli autodeterminati: ritagliarsi un posto per i popoli indigeni transnazionali in un mondo di Stati sovrani" (2010) 12 *International Community Law Review* 191, 204.

136

Questo punto è stato sollevato rispetto agli interessi transnazionali in generale in Reinisch e Irgel, 'Partecipazione of Non-Governmental Organisations', 132.

137

Sul movimento indigeno globale, vedi Lightfoot, *Global Indigenous Politics* .

138

Åhren, *Stato dei popoli indigeni*, 8-37.

139

HG Schermers e NM Blokker, *Diritto istituzionale internazionale* (Nijhoff 2011) 307-308.

140

RA Wessel, 'Executive Boards and Councils' in J Katz Cogan, I Hurd, and I Johnstone (a cura di), *The Oxford Handbook of International Organizations* (OUP 2016) 802, 804.

141

T Piiparinen, 'Secretariats' in J Katz Cogan, I Hurd, and I Johnstone, *The Oxford Handbook of International Organizations* (OUP 2016) 839-40, 843.

142

Si veda, ad esempio, JB Heath, 'SARS, the 'Swine Flu' Crisis and Emergency Procedures in the WHO' in S Cassese e altri, *Global Administrative Law: The Casebook* (3rd edn, IRPA 2012) ch IB10.

143

Wessel, "Comitati e consigli esecutivi", 814-820.

144

Cfr., ad esempio, Comitato esecutivo dell'Organizzazione mondiale della sanità: AC Dushman, 'International Organizations and Horizontal Review: The World Health Organisation, the Parliamentary Council of Europe, and the H1N1 Pandemic' in S Cassese and others, *Global Administrative Law: The Casebook* (3a edn, IRPA 2012) ch IE9; e la Commissione europea: trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea (adottato il 13 dicembre 2007, entrato in vigore il 1° dicembre 2009) 2702 UNTS, articoli 106(3) e 45(3)(d) .

145

Trattato sull'Unione europea (adottato il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993) 1755 UNTS 3, art 17(3); Atto costitutivo dell'Unione Africana (adottato l'11 luglio 2000, entrato in vigore il 26 maggio 2001) 2158 UNTS 3, art 14.

146

Costituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (adottata il 16 novembre 1945, entrata in vigore il 4 novembre 1946) 4 UNTS 52, art V(2).

147

Qui i termini "società civile" e "ONG" sono usati in modo intercambiabile: per una discussione più completa di questi termini e delle loro differenze si veda S Lang, *ONG, Civil Society, and the Public Sphere* (CUP 2013) capp. 2 e 3.

148

H Cullen e K Morrow, "Società civile internazionale nel diritto internazionale: la crescita della partecipazione delle ONG" (2001) 1 *Attori non statali e diritto internazionale* 7.

149

Carta delle Nazioni Unite, articolo 71.

150

Z Pearson, "Organizzazioni non governative e Corte penale internazionale: mutevoli paesaggi del diritto internazionale" (2006) 39 *Cornell International Law Journal* 243, 245.

151

Per resoconti di tali processi, vedere, ad esempio, K Anderson, 'The Ottawa Convention Banning Landmines, the Role of International Non-Governmental Organizations, and the Idea of International Civil Society' (2000) 11 *EJIL* 91; C Price Cohen, "Il ruolo delle organizzazioni non governative nella stesura della Convenzione sui diritti dell'infanzia" (1990) 12 *HRQ* 137.

152

Si veda, ad esempio, Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo, "Our Common Future" (1987) UN Doc A/42/427, 38; UNGA, Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo (13 giugno 1992) UN Doc A/CONF.151/26, Principio 10; Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (conclusa il 25 giugno 1998, entrata in vigore il 30 ottobre 2001) 2161 UNTS 447.

153

Qui i termini "ONG" e "società civile" sono usati in modo intercambiabile, sebbene tecnicamente quest'ultima categoria sia più ampia della prima.

154

S Charnovitz, 'The Illegitimacy of Preventing ONG Participation' (2011) 36 *Brooklyn Journal of International Law* 891, 894-95, 904ff.

155

K Raustiala, 'Stati, ONG e istituzioni ambientali internazionali' (1997) 41 *International Studies Quarterly* 719; P Van den Bossche, "Coinvolgimento delle ONG nell'OMC: una prospettiva comparativa" (2008) 11 *JIEL* 717, 720.

156

N Maisley, 'Il diritto internazionale dei diritti? Articolo 25(a) dell'ICCPR come diritto umano a prendere parte al processo legislativo internazionale' (2017) 28 *EJIL* 89.

157

Si veda in generale V Van Dyke, 'Human Rights and the Rights of Groups' (1974) 28 *American Journal of Political Science* 725; W Kymlicka, *Cittadinanza multiculturale: una teoria liberale dei diritti delle minoranze* (Clarendon 1995).

158

E Benvenisti, 'Margin of Appreciation, Consensus, and Universal Standards' (1999) 31 *NYU Journal of International Law and Politics* 843, 848-49.

159

Young, *Inclusion*, 34. Un avvertimento importante è che un gruppo che è in minoranza numerica non è sempre impotente; infatti, una potente minoranza può essere il gruppo sociale dominante: vedi, ad esempio, E Kaufmann e O Haklai, 'Dominant Ethnicity: From Minority to Majority' (2008) 14 *Nations and Nationalism* 743, 747-53.

160

Van Dyke, "Diritti umani", 32; Kymlicka, *Cittadinanza multiculturale*, 52.

161

Cfr., ad esempio, *Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali* (aperta alla firma il 1° febbraio 1995, entrata in vigore il 1° febbraio 1998) STCE n. 157; PIDCP, articolo 27.

162

M Guibernau, "Nazioni senza Stati: comunità politiche nell'era globale" (2004) 25 *Michigan Journal of International Law* 1251.

163

Giovani, *Inclusione*, 141.

164

A Reynolds, "Seggi riservati nelle legislature nazionali: una nota di ricerca" (2005) 30 *Studi legislativi trimestrali* 301.

165

A Lijphart, *Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration* (Yale University Press 1977). Esempi di stati consociativi includono Belgio e Burundi: R Lemarchand, "Consociationalism and Power Sharing in Africa: Rwanda, Burundi, and the Democratic Republic of the Congo" (2006) 106 *African Affairs* 1.

166

PIDPR, articolo 25.

167

Stewart, "Rimedio al disprezzo".

168

J Smith e D West, "The Uneven Geography of Global Civil Society: National and Global Influences on Transnational Association" (2006) 84 *Social Forces* 621.

169

Naturalmente, ciò solleva la questione se esista un diritto delle minoranze nazionali a partecipare al processo legislativo internazionale. A causa del cosiddetto 'firewall' tra la legge applicabile alle 'minoranze' e quella applicabile ai 'popoli', questa questione non è opportuna per ulteriori considerazioni in questa sede.

170

UNHRC, 'Ways and Means', paragrafo 8.

171

ivi, paragrafo 9.

172

ECOSOC Res 1996/31 (25 luglio 1996), principio 10.

173

ibid, principio 9.

174

ibid, principio 22.

175

UNHRC, 'Ways and Means', paragrafo 10.

176

Si veda, ad esempio, P Gourevitch e DA Lake, 'Beyond Virtue: Evaluating and Enhancing the Credibility of Non-Governmental Organizations' in PA Gourevitch, DA Lake, e J Gross Stein (a cura di), *The Credibility of Transnational NGOs: When Virtue is Not Abbastanza* (CUP 2012) 3; N Banks, D Hulme e M Edwards, "ONG, Stati e donatori rivisitati: ancora troppo vicini per il comfort?" (2015) 66 *Sviluppo mondiale* 707; T Brühl, 'Rappresentare il popolo? ONGs in International Negotiations' in J Steffek e K Hahn (eds), *Evaluating Transnational NGOs: Legitimacy, Accountability, Representation* (Palgrave Macmillan 2010) 181.

177

J Sändig, J Von Bernstorff e A Hasenclever, 'Affectedness in International Institutions: Promises and Pitfalls of Involving the Most Affected' (2018) 3 *Tematiche del terzo mondo* 587, 587.

178

A Schramm e J Sändig, 'Affectedness Alliances: Affected People at the Center of Transnational Advocacy' (2018) 3 *Tematiche del terzo mondo* 664.

179

Come nota Xanthaki, gli stati sono "ansiosi di "riempire" il significato del diritto all'autodeterminazione con la democrazia e la partecipazione, come tentativo di mettere da parte l'aspetto esteriore del diritto - e della secessione": A Xanthaki, *Indigenous Rights and Standard delle Nazioni Unite* (CUP 2007) 162.

180

Peters, "Organizzazioni internazionali".

181

Vedi J Raz, *La morale della libertà* (OUP 1988) 208; Jovanović, *Collective Rights* , 196. Sulla correlatività di diritti e doveri, si veda WN Hohfeld, 'Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning' (1913) 23 *Yale Law Journal* 16, 33.

182

Tali strumenti includono memorandum d'intesa, accordi politici esecutivi, testi conclusivi di conferenze intergovernative, dichiarazioni e così via.

183

Charters, 'Un approccio di autodeterminazione', 231, 238.

184

Tuttavia, per le ragioni indicate nella parte IV(B) di cui sopra, queste procedure non dovrebbero essere identiche a quelle applicate alle organizzazioni della società civile, dal momento che queste ultime mal si adattano alla natura e alla struttura delle organizzazioni rappresentative delle popolazioni indigene.

185

In effetti, molti segretariati dell'OI impiegano già specialisti in questioni relative alle popolazioni indigene (ad es. UNESCO, WIPO, FAO). Tali funzionari sarebbero ben attrezzati per valutare la rilevanza delle attività dell'IO per le popolazioni indigene. Inoltre, il Forum permanente delle Nazioni Unite sulle questioni indigene trasmette regolarmente raccomandazioni riguardanti le attività delle IO che incidono sull'autodeterminazione delle popolazioni indigene e la necessità della partecipazione delle popolazioni indigene a tali attività, alle IO competenti. In altre parole, i segretariati dell'IO hanno accesso alle competenze necessarie per prendere tali decisioni.

186

Si vedano, ad esempio, gli organi del trattato sui diritti umani delle Nazioni Unite e le petizioni dinanzi alla Commissione dei mandati della Società delle Nazioni e al Consiglio di amministrazione fiduciaria delle Nazioni Unite.

187

Lindblom fa un'argomentazione analoga in relazione allo status consultivo delle ONG: Lindblom, *Non-Governmental Organizations* , 525.

188

Il rapporto Cardoso ha fatto un punto simile in relazione alle ONG, rilevando la capacità di manipolazione politica quando gli stati hanno il controllo del processo di accreditamento: Panel of Eminent Persons on United Nations-Civil Society Relations, 'We the Peoples: Civil Society, the

United Nazioni e governance globale: rapporto del gruppo di personalità eminenti sulle relazioni tra Nazioni Unite e società civile" (11 giugno 2004) UN Doc A/58/817, paragrafo 121.

189

Vedi SR Arnstein, 'A Ladder of Citizen Participation' (1969) 35 Journal of the American Institute of Planners 216.

190

Si veda, ad esempio, il Consiglio artico: Cambou, "Enhancing the Participation". È importante sottolineare, tuttavia, che la partecipazione può essere distinta dall'influenza sui risultati e il diritto alla prima non garantisce la seconda. Choer Moraes descrive in dettaglio ulteriori fattori che consentono di tradurre la partecipazione in influenza: H Choer Moraes, 'Beyond a Seat at the Table: Participation and Influence in Global Governance' (2019) 25 Global Governance 563.

191

Claire Charters lo chiama 'approccio di partecipazione contestuale': Charters, 'A Self-Determination Approach', 222-223.

### **Si Rivendica la tutela dei diritti umani inderogabili.**

Il diritto di Autodeterminazione è un diritto umano inalienabile.

Convenzioni internazionali per la protezione dei diritti umani

I diritti umani tutelano la persona e la sua dignità in tempo di pace e in tempo di guerra. Sono garantiti dal diritto internazionale ed è compito dello Stato farli rispettare. È con questo spirito che la ONU ha sviluppato un insieme di convenzioni vincolanti, che traggono origine dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948.

Si distinguono principalmente tre tipi di diritti umani:

i diritti civili e politici: per esempio il diritto alla vita, la libertà di riunione e la libertà di religione

i diritti economici, sociali e culturali: per esempio il diritto al lavoro, all'istruzione e alla sicurezza sociale

i diritti della «terza generazione»: per esempio il diritto allo sviluppo e a un ambiente sano e pulito

Convenzioni dell'ONU

Le principali convenzioni dell'ONU sui diritti umani sono:

Patto ONU I

Il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (ICESCR) comprende tutti i diritti umani che rientrano nel campo dell'economia, della società e della cultura.

Patto ONU II

Il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) contiene importanti garanzie volte a proteggere le libertà fondamentali di ogni individuo.

Discriminazione razziale

La Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD) mira esplicitamente a eliminare la discriminazione sulla base della razza, del colore, della ascendenza e dell'origine nazionale ed etnica.

Discriminazione nei confronti della donna

La Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) vieta la discriminazione delle donne in tutti gli ambiti della vita.

Tortura

La Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CAT) obbliga gli Stati Parte a impedire e a punire la tortura.

Diritti del fanciullo

La Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC) garantisce una tutela completa dei diritti umani dei bambini e dei giovani di età inferiore a 18 anni.

Persone con disabilità

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) garantisce a tali persone la totalità dei diritti umani e la partecipazione alla vita pubblica, economica e sociale.

Sparizione forzata.

La Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (CIPED) mira a punire e a combattere la sparizione forzata in quanto violazione dei diritti umani.

Lavoratori migranti

La Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (ICRMW) tutela i lavoratori e le lavoratrici migranti e i loro familiari.

Contrariamente alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, le convenzioni summenzionate hanno un carattere vincolante per gli Stati membri.

Convenzioni del Consiglio d'Europa

Tra le principali convenzioni del Consiglio d'Europa sui diritti umani figurano: la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) (STCE 005) e i suoi Protocolli addizionali

la Carta sociale europea e la Carta sociale europea riveduta

la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali

la Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani

la Convenzione sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote)

la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)

Denunciare violazioni dei diritti umani.

La capacità degli individui di lamentarsi della violazione dei loro diritti in un'arena internazionale conferisce un significato reale ai diritti contenuti nei trattati sui diritti umani.

Esistono nove trattati internazionali fondamentali sui diritti umani. Ciascuno di questi trattati ha istituito un "organo del trattato" (Comitato) di esperti per monitorare l'attuazione delle disposizioni del trattato da parte dei suoi Stati parti.

Gli organi del trattato (CCPR, CERD, CAT, CEDAW, CRPD, CED, CMW, CESC e CRC) possono, a determinate condizioni, prendere in considerazione reclami o comunicazioni individuali da parte di individui. Per il Comitato Lavoratori Migranti (CMW), il meccanismo di denuncia individuale non è ancora entrato in vigore.

Chi può lamentarsi?

Chiunque può sporgere denuncia presso un Comitato contro uno Stato:

Che è parte del trattato in questione (attraverso la ratifica o l'adesione) che prevede i diritti che sarebbero stati violati;

Che ha accettato la competenza del Comitato per esaminare i reclami individuali, sia attraverso la ratifica o l'adesione a un Protocollo Opzionale (nel caso di ICCPR, CEDAW, CRPD, ICESCR e CRC) sia facendo una dichiarazione in tal senso ai sensi di uno specifico articolo della Convenzione (nel caso di CERD, CAT, CED e CMW).

I reclami possono essere proposti anche da terzi per conto di privati, a condizione che abbiano prestato il proprio consenso scritto (senza obbligo di specifica forma). In alcuni casi, una terza parte può intentare una causa senza tale consenso, ad esempio quando una persona si trova in carcere senza accesso al mondo esterno o è vittima di una sparizione forzata.

**Progetto di conclusioni sull'identificazione e le conseguenze giuridiche delle norme imperative di diritto internazionale generale (ius cogens). 2022-**

Assemblea generale Distr.: Generale 13 ottobre 2011

Consiglio dei diritti umani-Diciottesima seduta-Punto 3 dell'ordine del giorno

**Promozione e tutela di tutti i diritti umani, civili, politici, economici, sociali e culturali, compreso il diritto allo sviluppo.**

**Risoluzione adottata dal Consiglio dei diritti umani 18/6 - Promozione di un ordine internazionale democratico ed equo.**

**Mandato Esecutivo**

**Proemio di decreti e leggi di attuazione dei diritti di autodeterminazione disponibili sul sito Istituzionale Gazzetta Ufficiale dello Stato Veneto.**

**Mandato Legislativo.**

**Legge Venezia Capitale Gondola N.38/2023**

**Il presente Regolamento viene adottato in via transitoria, con la riserva che possano essere apportate eventuali ed ulteriori modifiche in qualsiasi momento a scopo di migliorare l'applicabilità dello stesso.**

**REGOLAMENTO DI GOVERNO DEL POPOLO VENETO PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA IN AUTODETERMINAZIONE**

**Esigibilità dell'obbligo erga omnes - jus cogens del diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto a disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali.**

**ART. 1 - RUOLI E COMPETENZE**

1. I servizi pubblici non di linea sulle vie d'acqua per il trasporto di passeggeri o bagagli o anche di soli bagagli, effettuati con gondole, devono essere autorizzati con licenza rilasciata dal Ministro dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia, delle Comunicazioni, dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con parere non vincolante delle Associazioni di Traghetto, ai sensi della Legge n. 38/2023.

2. E' competenza del Ministro dell'Ambiente e dei Trasporti deliberare l'assegnazione delle nuove licenze, con parere non vincolante delle Associazioni di Traghetto.

Al Ministero spetta:

a) la conservazione della gondola mediante la salvaguardia attiva e documentale delle modalità tecniche di costruzione, nonché la sorveglianza sul rispetto della conformità, stabilita dalla tradizione delle gondole realizzate entro il Comune di Venezia e adibite al trasporto pubblico non di linea, al diporto e alle attività sportive;

a bis) la tutela della figura del gondoliere;

b) l'applicazione del presente Regolamento;

c) la conservazione, per quanto possibile, delle consuetudini ed autoregolazioni, con particolare riferimento a quelle delle Associazioni di Traghetto. I titolari delle licenze e delle autorizzazioni riservate alle cooperative di gondolieri e loro consorzi devono prestare servizio con le modalità e gli obblighi di cui al presente Regolamento.

## ART. 2 - DELLA LICENZA

1. La licenza per l'esercizio dell'attività di gondoliere autodeterminato è rilasciata dal Ministro dell'Ambiente e dei Trasporti, mediante concorso pubblico per soli titoli, nel rispetto dell' apposita graduatoria alla quale sono ammessi, su domanda, coloro che sono iscritti allo specifico ruolo di conducenti di natanti, adibiti a servizi pubblici non di linea, sezione conducenti addetti al servizio di gondola nella città di Venezia, tenuto dal registro imprese autodeterminate del Comitato Liberazione Nazionale Veneto e che abbiano esercitato attività di gondoliere in qualità di sostituti per un periodo complessivo di almeno sei mesi.

Per partecipare alla selezione, l'aspirante dovrà presentare, nei modi e nei termini previsti dall'avviso di selezione, la dichiarazione di autodeterminazione del CLNV, la domanda di iscrizione al registro imprese autodeterminate del Comitato Liberazione Nazionale Veneto e dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza anagrafica;

b) di essere cittadino Veneto e di essere residente in Veneto;

c) di non aver riportato condanne per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l'Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio.

d) di avere assolto l'obbligo scolastico.

e) di non aver trasferito una licenza o un'autorizzazione di cui alla L. R. n. 63/93, rilasciate dal Comune di Venezia o da altro Comune, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando.

f) di essere iscritto nello specifico ruolo di cui all'art. 13 della L.R. 63/93, istituito presso la Camera di Commercio dello Stato Veneto.

g) di avere un'età non inferiore a 18 anni e non superiore al limite massimo per il collocamento a riposo d'ufficio.

h) I carichi di famiglia.

i) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento del servizio, certificata dal competente servizio U.L.S.S. o dal medico del lavoro a ciò abilitato, con l'obbligo di sottoporsi agli esami tossicologici secondo quanto previsto dallo specifico protocollo d'indagine concordato tra Amministrazione Comunale e U.L.S.S.;

l) di aver esercitato l'attività di Gondoliere in qualità di sostituto per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 (sei) mesi conteggiato dal primo mandato di volta e per i successivi 180 giorni.

m) di avere la proprietà o la disponibilità giuridica del natante o di dichiarare che lo si acquisirà entro 90 giorni dall'assegnazione della licenza;

n) di essere assicurato per responsabilità civile verso terzi, con massimali conformi agli standard di copertura assicurativa previsti per l'ambito assicurativo r.c. terzi e terzi trasportati;

o) di aver partecipato ad un corso di primo soccorso certificato da organismo riconosciuto;

p) di non avere liti o carichi pendenti con il Comune di Venezia di natura tale da riguardare i contenuti del presente regolamento.

1 bis. La documentazione di cui al 1° comma deve essere presentata con termini e modalità previsti dal bando di concorso.

2. La Commissione di concorso sarà composta nel rispetto dei principi posti dall'art. 35, comma 3, lettera e), del D. Lgs. N. 165/01 e s.m.i..

3. La nomina dei componenti della Commissione di cui sopra, sarà effettuata da un Dirigente del Ministero dei Trasporti competente ed è composta da:

- un Dirigente del Ministero dei trasporti competente o un suo delegato;

- un Dirigente di un Ente o Istituzione competente in materia di navigazione in acque lagunari o

promiscue o suo delegato;

- un Dirigente di un Ente o Istituzione pubblica con esperienza in materia di diritto amministrativo e

commerciale e/o societario o suo delegato.

Funge da segretario un dipendente dell'Amministrazione locale designato dal Dirigente ministeriale competente.

4. I titoli di valutazione della Commissione per la formulazione della graduatoria saranno i seguenti:

a) titolo di studio;

b) abrogato

c) anzianità di servizio comprovata in qualità di sostituto;

d) le eventuali sanzioni inflitte dalla Commissione di disciplina di cui all'art. 10 saranno calcolate come punteggio negativo;

e) assenza, in capo al concorrente, di altra licenza e/o autorizzazione prevista dalla L.R.V. n. 63/93.

4 bis. I titoli di valutazione saranno valutati con le modalità previste dal bando.

5. I punteggi da attribuire a ciascuna categoria di titoli, sono stabiliti dalla Commissione di concorso.

6. Entro il 31/12 di ogni anno il Ministero provvede all'aggiornamento della graduatoria dell'anzianità di servizio dei sostituti gondolieri conseguita nell'ultima annualità, secondo quanto previsto dall'art. 27 comma 2 della L.R.V. 63/93, rendendola disponibile ai richiedenti entro il mese di marzo dell'anno successivo.

### ART. 3 - DELLA LICENZA: DETERMINAZIONE NUMERICA E CARATTERISTICHE

1. Il numero delle licenze è di 440 (quattrocentoquaranta) ed è modificabile dal Ministro dei trasporti ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 5, della L.R.V. n. 63/93;

2. La licenza è personale ed obbliga il titolare ad esercitare il servizio personalmente.

3. La consegna della licenza è subordinata alla presentazione al competente Ufficio Registro Camerale del CLNV, della documentazione prevista dall'art. 2, comma 1.

Il Ministero si riserva inoltre il diritto di sottoporre in qualsiasi momento il gondoliere ad accertamento dell'idoneità psico-fisica per l'espletamento del servizio, effettuato dal competente servizio U.L.S.S. o dal medico del lavoro a ciò abilitato, secondo quanto previsto dallo specifico protocollo d'indagine concordato tra Amministrazione Comunale ed U.L.S.S. con l'obbligo di sottoporsi agli esami tossicologici, ivi previsti.

4. Il titolare decade dalla licenza al compimento del 65° anno d'età e può rinnovarla fino al compimento del 70° anno, previo accertamento annuale di idoneità psico-fisica per l'espletamento del servizio, effettuato dall'autorità sanitaria competente per territorio.

4 bis. Qualora al titolare di licenza di gondola, venga accertata una temporanea inidoneità psico-fisica, ai fini dell'esercizio dell'attività di gondoliere questo potrà avvalersi di idoneo sostituto fintantoché non rientri in possesso di certificato medico accertante la rientrata idoneità.

5. Nel caso di accertata inidoneità permanente al servizio il titolare può entro un anno trasferire la licenza, trascorso il quale decade dalla medesima.

6. La licenza deve essere sempre tenuta nei documenti di bordo all'interno del natante ed esibita ad ogni richiesta dei competenti Organi di vigilanza, Polizia Ambientale.

7. La licenza è soggetta a rinnovo quinquennale; ove il rinnovo non sia chiesto tempestivamente, il titolare non potrà utilizzare la licenza dopo la loro scadenza, fino a quando le stesse non siano rinnovate dall'Amministrazione. La mancata richiesta di rinnovo della licenza entro sei mesi dalla data di scadenza della validità delle stesse, comporta la loro automatica decadenza. L'Amministrazione comunicherà tempestivamente il termine ultimo entro il quale presentare la domanda di rinnovo di licenza senza incorrere nella loro decadenza, determinando, ove necessario, un ulteriore termine di trenta giorni.

I titolari di licenza (a prescindere dalla sua validità) devono attestare ogni anno:

1) l'avvenuto pagamento all'adeguamento dei massimali della polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 2, comma 1, lettera n);

- a raccogliere l'attestazione di avvenuto pagamento della suddetta polizza.

2) con cadenza biennale, l'attestazione relativa all'idoneità psico-fisica;

3) i titolari di licenza, devono attestare il pagamento della quota licenza.

7 bis. I titolari di licenza, ai soli fini dell'espletamento del servizio di traghetto da parada, sono tenuti a fare parte dell'Associazione Gondolieri di Venezia e alle rispettive Associazioni di Traghetto;

8. Il competente ufficio del Ministero dei trasporti provvederà annualmente sia per i titolari che per i sostituti:

- alla verifica del requisito di cui all'art. 2 comma 1 lettera c);

- all'adeguamento dei massimali della polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 2, comma 1, lettera n);

- a raccogliere l'attestazione di avvenuto pagamento della suddetta polizza verificando la corrispondenza dei massimali previsti.

#### ART. 4 - CAMBIO RECIPROCO DEL POSTO

1. E' consentito il cambio reciproco del posto di esercizio di lavoro, previa richiesta degli interessati e il rilascio del nulla osta del Dirigente del Ministero competente.

#### ART. 5 - TRASFERIBILITÀ LICENZA

1. Il trasferimento delle licenze per il servizio pubblico di gondola avviene disgiuntamente dallo stazio cui le licenze stesse sono attribuite, salvo che il titolare non abbia costituito un'impresa familiare ex art. 230 bis Codice Civile, così come previsto dall'art. 10, comma 4, della L. n. 21/92 e dell'art. 19, comma 4°, della legge regionale del Veneto n. 63/93, nella cui ipotesi viene riconosciuto al collaboratore familiare il diritto di prelazione a subentrare nella titolarità della licenza e nello stazio di esercizio.

2. Le licenze possono essere trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata purché iscritta nello specifico ruolo ed in possesso di autorizzazione da sostituto rilasciata dal Dirigente del Ministero competente, ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di licenza da almeno 5 anni;

b) abbia raggiunto il 60° anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo all'espletamento del servizio per malattia, infortunio o per perdita definitiva dei requisiti previsti dall'art 2 del presente Regolamento, salvo in caso di conduzione familiare.

3. In caso di morte o di inabilità permanente del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di 2 anni, previa autorizzazione del Ministro (o dirigente delegato) a terzi designati dagli eredi stessi, purché iscritti nel ruolo con autorizzazione da sostituto e in possesso dei requisiti previsti. Gli eredi minori dei titolari di licenza, possono farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.13 della L.R.V. n. 63/93 ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento

della maggiore età e per ulteriori due anni o comunque fino al bando del primo concorso utile, per l'eventuale conseguimento dei titoli richiesti per poter beneficiare dell'assegnazione della licenza ereditata. Qualora i titoli di cui sopra non siano conseguiti entro il termine stabilito la licenza sarà decaduta.

4. Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo 5 anni dal trasferimento della prima. Lo stesso non può inoltre essere beneficiario di un trasferimento se non decorso il termine di cinque anni.

5. Il beneficiario del trasferimento non potrà concorrere al cambio reciproco di cui al precedente art. 4 se non dopo aver maturato almeno un (1) anno di servizio presso il primo traghetto di destinazione.

#### **ART. 6 - PROCEDURA PER CAMBIO DI ASSEGNAZIONE DI STAZIO**

1. In occasione di richieste di cambio stazio a seguito di licenze rese vacanti per decadenza o anche per effetto di trasferimento di cui al precedente art. 5, l'Amministrazione ministeriale ne darà, entro 15 giorni, pubblico avviso ai titolari di licenza, che proporranno la propria candidatura alla copertura del posto. Seguirà l'assegnazione al titolare in possesso della maggiore anzianità di servizio conseguita presso l'ultimo stazio di appartenenza.

#### **ART. 7 - SOSPENSIONE, DECADENZA DELLA LICENZA E AUTORIZZAZIONE DA SOSTITUTO**

1. La licenza di gondoliere è sospesa temporaneamente su proposta della Commissione di disciplina di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento, quando il titolare:

- a) non esercita personalmente il servizio, salvo i casi previsti dal successivo art. 8;
- b) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di licenza;
- c) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanati dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
- d) contravviene alle disposizioni di legge o regolamenti nella materia;
- e) contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di gondola;
- f) esercita il servizio con natanti dei quali non sia proprietario o non abbia la disponibilità giuridica;
- g) abrogato
- h) non applica le tariffe in vigore;
- i) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
- l) si fa sostituire nel servizio da altro soggetto iscritto a ruolo senza la prescritta comunicazione.

1.bis. L'autorizzazione da sostituto è sospesa temporaneamente su proposta della Commissione di

disciplina di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento, quando il sostituto:

- a) non adempie agli obblighi stabiliti nel presente Regolamento;
- b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanati dagli Enti competenti in materia di trasporto

pubblico non di linea;

c) contravviene alle disposizioni di leggi o regolamenti nella materia;

d) contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di gondola;

e) esercita il servizio con natanti dei quali non disponga del comodato;

f) perde temporaneamente uno dei requisiti stabiliti dal Regolamento comunale per l'esercizio

dell'attività di gondoliere;

g) non applica le tariffe in vigore;

h) interrompe il servizio senza giustificato motivo;

1 ter) qualora al sostituto gondoliere verrà irrogata sanzione per violazioni gravi, la commissione Disciplina potrà valutare eventuali sanzioni anche a carico del titolare firmatario del mandato di volta.

2. La licenza decade se il titolare si fa sostituire da persona non iscritta nel ruolo.

3. La decadenza è comunque disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.

4. La licenza o l'autorizzazione da sostituto, sospesa temporaneamente, deve essere consegnata al competente Ufficio Ministeriale che ne darà comunicazione al Comando Polizia Ambientale.

5. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio della licenza comporta la decadenza dalla titolarità della stessa.

6. Il soggetto che sia incorso nella decadenza non può ottenere una nuova licenza se non sia trascorso un periodo di almeno due anni dalla data del provvedimento di decadenza.

7. Il titolare di licenza è sospeso se non è in regola con l'attestazione dell'idoneità psico-fisica, il

pagamento polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 2, comma 1, lettera n) e il pagamento Licenza.

#### **ART. 8 - DELLA SOSTITUZIONE ALLA CONDUZIONE**

1. I titolari di licenza di gondoliere possono essere sostituiti temporaneamente solo da persona iscritta nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti di cui all'art. 2 comma 1 lettere b, c, d, e, f, g, i, n, o, p e dell'autorizzazione di sostituto di cui al successivo punto 4bis, rilasciata dal competente ufficio ministeriale.

2. Nel caso di eredi minori dei titolari di licenza è fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 3, del presente Regolamento. Agli eredi con figli maggiorenni è consentita la sostituzione, con persona in possesso dei requisiti prescritti, per un periodo di due anni dalla data di decesso del titolare e comunque fino al primo concorso utile per l'acquisizione dei titoli.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto è regolato da un contratto di lavoro a tempo determinato secondo quanto stabilito dalla D.Lgs. n. 81/2015 o in base ad un contratto di gestione per un periodo non superiore a 6 mesi.

4. I gondolieri titolari di licenza possono avvalersi, nello svolgimento dell'esercizio del servizio di Gondola, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 1, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile. I familiari dei titolari di licenza di gondoliere su specifica richiesta, in deroga all'acquisizione di quanto previsto alla lettera b) dell'art. 31 comma 1, potranno in qualsiasi momento chiedere l'iscrizione al Ruolo sezione conducenti addetti al servizio di gondola nella città di Venezia, istituito dalla Città Capitale Venezia presso la Camera di Commercio dello Stato Veneto con obbligo di sostituire esclusivamente il titolare di licenza di gondola a capo dell'impresa familiare per un periodo di almeno quattro (4) anni.

4bis. A fine di poter esercitare l'attività di gondoliere in qualità di sostituto, gli iscritti all'apposito ruolo devono essere allo scopo autorizzati dal competente Dirigente ministeriale.

#### **ART. 9 - DISPOSIZIONI DISCIPLINARI**

1. Il Dirigente del Ministero competente, su segnalazione dei bancali o di altre persone, contesta ai gondolieri le infrazioni commesse per inosservanza del presente Regolamento, dei regolamenti interni ai traghetti, delle normative inerenti al servizio pubblico non di linea per iscritto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o pec, o via e-mail all'indirizzo comunicato dall'interessato, convocando la Commissione di Disciplina ed invitando il trasgressore a presentarsi davanti ad essa.

#### **ART. 10 - COMMISSIONE DI DISCIPLINA**

1. Le sanzioni sono inflitte dalla Commissione Disciplinare composta da:

- a) il Dirigente Ministeriale competente in materia o da un suo delegato;
- b) un membro dell'Avvocatura o un suo delegato;
- c) un membro della Polizia ambientale nominato dal dirigente ministeriale di cui al comma a).

2. La Commissione deve, prima di emettere il proprio giudizio, sentire l'interessato oltre due bancali rappresentanti del traghetto nel quale esercita il gondoliere convocato in Commissione.

3. Le sanzioni devono avere esecuzione a decorrere dal giorno stabilito dalla Commissione di disciplina.

4. Le sanzioni, la cui definizione è demandata al regolamento speciale dei bancali di cui all'art.15 comma 3, possono essere irrogate:

- a) per violazioni disciplinari lievi, con sospensione dal servizio da 1 a 15 giorni, elevabili, in caso di recidiva, fino a mesi 3;
- b) per violazioni disciplinari gravi, con sospensione dal servizio da 3 mesi fino alla decadenza della licenza e dell'autorizzazione di sostituto.

5. Il gondoliere, o il sostituto, ha 10 giorni di tempo, a far data dal ricevimento della contestazione, per presentare le proprie giustificazioni scritte o testimonianze in sua difesa.

6. Se il sanzionato è un Bancale di uno stazio, la Commissione ha facoltà di sospenderlo dalla carica.

7. E' ammesso il ricorso amministrativo avverso le sanzioni comminate dalla Commissione di disciplina entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione.

#### **ART. 11 - DEI BANCALI**

1. A capo di ogni traghetto o stazio sono preposti uno o più bancali, in rapporto al numero delle licenze di gondoliere assegnate.

#### **ART. 12 - ELEZIONI E DURATA**

1. I bancali sono nominati dal Dirigente ministeriale competente in base ai risultati delle elezioni svoltesi presso ciascun stazio che devono tenersi tra l'ottobre ed il dicembre di ogni anno. Alle elezioni partecipano i gondolieri titolari. I bancali restano in carica due anni e comunque fino a nuova nomina, sono rieleggibili e vanno distribuiti equamente nei turni dello stazio.

2. E' ammessa la delega del voto ad altro titolare di licenza per giustificato motivo mediante comunicazione scritta da inviare al competente ufficio del Ministero.

#### **ART. 13 - REGOLAMENTO SPECIALE BANCALI**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento in ordine all'organizzazione degli stazi o traghetti, nonché ai compiti dei bancali, vale quanto disposto dal regolamento speciale dei bancali, depositato presso il competente ufficio del Ministero, approvato dall'Associazione Gondolieri di Venezia alla quale i gondolieri sono tenuti a farvi parte.

#### **ART. 14 - DOVERI DEI BANCALI**

1. Ai bancali è fatto obbligo di far rispettare tutte le disposizioni emanate dalle competenti Autorità in relazione al servizio.

2. I bancali rispondono dell'organizzazione del servizio, della disciplina dei componenti dei traghetti o degli stazi.

3. I bancali devono comunicare all'ufficio comunale competente le assenze ingiustificate dei gondolieri per qualunque ragione esse si verifichino.

4. Spetta ai Bancali, in relazione alle disposizioni emanate dal competente ufficio ministeriale, mantenere i turni di servizio diurno e notturno decisi dall'assemblea di traghetto nei rispettivi stazi, ripartendoli equamente tra tutti i gondolieri.

5. Il mancato rispetto dei turni prestabiliti comporta sanzione disciplinare sia al gondoliere titolare che al bancale di turno.

#### **ART. 15 - POTERI DISCIPLINARI**

1. I gondolieri e i sostituti, per quanto riguarda l'ordine e la disciplina di infrazioni lievi, devono rispondere ai bancali, i quali possono infliggere la punizione del "levo di volta" da 1 a 15 giorni.

2. Per infrazioni gravi per le quali possano essere previste sanzioni superiori ai 15 giorni, è fatto obbligo ai bancali di darne comunicazione e trasmettere gli atti alla Commissione di disciplina del Ministero.

3. Spetta al regolamento speciale dei bancali, indicare la definizione delle violazioni lievi e gravi.

#### **ART. 16 - ORDINAMENTO DEGLI STAZIO TRAGHETTI**

1. Il servizio è distribuito negli stazi tradizionalmente denominati: S. Marcuola - S. Sofia - Carbon - S. Tomà - S. Beneto - S.M. del Giglio - Trinità - Dogana - Molo - Danieli.

**2. Spetta al Dirigente del Ministero competente determinare:**

- 1) la competenza territoriale, Mariegola, dei singoli stazi, nonchè i servizi che devono effettuare, nolo, corsa e/o parada;
- 2) il numero degli stazi attivi;
- 3) i relativi organici, nel rispetto di quanto previsto all'art. 14 comma 4.

#### **ART. 17 - ORARIO STAZI**

1. L'orario di servizio degli stazi e traghetti è fissato dal Dirigente ministeriale competente, sentito il parere dell'Associazione Gondolieri e delle rispettive Associazioni di Traghetto.

#### **ART. 18 - PARADA**

1. Il servizio di "parada" deve essere eseguito con gondolone o barchetta a due remi.
2. La "parada" deve essere sollecitamente eseguita secondo le forme ed orari proposti e concordati con il Dirigente del Ministero competente.
3. I titolari del traghetto, appartenenti all'Associazione Gondolieri di Venezia, devono garantire il servizio pubblico di trasporto da parada, garantendo la pulizia dei mezzi.

#### **ART. 19 - LICENZE ED AUTORIZZAZIONI PER TRASPORTO PERSONE CON NATANTI A MOTORE RISERVATE A COOPERATIVE DI GONDOLIERI**

1. Le licenze e autorizzazioni per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone nella città di Venezia con natanti a motore di portata non superiore alle venti persone riservate alle Cooperative di gondolieri e loro consorzi sono 7.
2. I soci gondolieri designati devono essere in possesso dei prescritti titoli professionali ed iscritti al ruolo dei conducenti dei natanti a motore.
3. I soci gondolieri, assegnatari di licenza e autorizzazione, devono depositare, per il periodo di validità della medesima la licenza ministeriale di gondoliere presso il ministero di competenza.
4. I soci gondolieri, titolari di licenza e autorizzazione devono esercitare il servizio con natanti di proprietà della cooperativa e/o del consorzio di appartenenza o di cui abbiano la disponibilità giuridica a sensi del Codice della Navigazione.
5. I soci gondolieri, titolari di licenza taxi e autorizzazione, possono essere temporaneamente sostituiti alla guida nei casi e con le modalità disposte dal Regolamento comunale attuativo della L.R. 63/93.
6. Le licenze ed autorizzazioni di cui sopra hanno validità annuale e sono rinnovabili su proposta del ministero di competenza.
- 6bis. I gondolieri, assegnatari delle licenze e autorizzazioni, devono prestare servizio con le modalità e gli obblighi del Regolamento comunale in attuazione della L.R. N. 63 del 30/12/1993.

#### **ART. 20 - ACQUISIZIONE SERVIZI**

1. Il servizio di corsa o di nolo in città è eseguito con gondole ad un remo; se richiesto dal passeggero il servizio è effettuato a due remi.

2. Per i servizi di lusso o per quelli cosiddetti "sotto famiglia", per matrimoni o funerali, la competenza dello stazio o traghetto che deve eseguire il servizio è determinata dall'ubicazione della casa del richiedente della sposa o del defunto.

3. Per altri tipi di servizio, quali cinema o manifestazioni analoghe, la pertinenza è del traghetto dove tali manifestazioni si svolgono, ferme restando le disposizioni del comma seguente.

4. Qualora gli interessati desiderino essere serviti da qualche gondoliere di stazio diverso da quello di zona, al traghetto di zona spetta ugualmente tutto il rimanente servizio esclusa la gondola richiesta.

5. Se la domanda parte da intermediari, il servizio è di totale spettanza del traghetto o stazio competente.

6. I servizi forniti ai gruppi alloggiati in alberghi del centro storico, comunque organizzati, sono di spettanza del traghetto di imbarco.

#### **ART. 21 - OBBLIGHI E NORME COMPORTAMENTALI**

1 Le gondole degli stazi e dei traghetti devono essere disposte in modo da non ostacolare il transito e da non ingombrare le rive di approdo pubbliche o private.

1bis. Le concessioni per gli specchi acquei necessari al servizio di gondola da parada e da nolo, ivi compresi gli spazi per lo stazionamento notturno, siti nelle acque di competenza del ministero o in acque date in concessione allo stesso da altri Enti, sono rilasciate esclusivamente alle Associazioni di Traghetto che provvederanno al pagamento del canone di concessione acqua all'Ufficio destinazione risorse economiche ai fini del diritto di autodeterminazione.

2. E' fatto obbligo ai gondolieri di ciascun stazio e traghetto di mantenere costantemente puliti i pontili, anche nel caso di neve o di ghiaccio, garantire la manutenzione delle strutture pubbliche curare i "casotti" rispettando tutte le regole interne dei traghetti.

3. E' fatto obbligo ai bancali di segnalare gli eventuali danneggiamenti arrecati ai suddetti manufatti.

4. In ogni stazio e sui pontili di imbarco devono essere esposte le tabelle delle tariffe fornite dall'ufficio ministeriale competente redatte in cinque lingue decise dal competente Dirigente Ministeriale.

4bis. Il numero della licenza deve essere fissato all'esterno del "trasto de prova" della gondola.

5. La mancata esposizione delle tariffe vigenti in ogni stazio e sui pontili di imbarco, costituisce una violazione grave a carico dei bancali del traghetto.

5bis. Durante il servizio la gondola deve essere mantenuta pulita e priva dei teloni protettivi, fatta esclusione per gli stazi di: Danieli, Molo e Dogana.

#### **ART. 22 - DELLA GONDOLA - COSTRUZIONE E COLORE**

L'ossatura (asta di poppa, volti de poppe, corbe, volti de prova, asta di prua) è realizzata in legno massiccio, per lo scafo e le sovrastrutture di coperta oltre al legno è ammesso anche l'uso di materiale legnoso idoneo. La realizzazione deve essere eseguita nel rigoroso rispetto delle misure, della forma e seguendo la metodologia costruttiva tradizionale del cantièr. Il colore dell'imbarcazione (esterno e interno) deve essere nero lucido. Limitatamente alle

sentine, sotto prua e sotto poppa, è ammesso l'uso del colore bianco. Anche per l'antivegetativo del fondo l'unico colore ammesso è il nero. La gondola deve essere dotata, inoltre, di una fascia verticale in materiale catarifrangente posteriore.

#### DECORAZIONE ELEMENTI LIGNEI

Fiuboni da pròva e da pope: ammesse decorazioni ad intaglio (sia applicate che incise) e riquadrate, senza dorature o colorazioni diverse dal nero lucido e/o opaco.

Soranèrva: in abete e/o compensato marino, esclusivamente di colore nero. E' ammesso l'uso di tappetino di gomma di colore nero.

Pontafòssine: sono ammesse sobrie applicazioni di doratura con nero lucido opaco.

Pagiòli (crostài) e trastolini de pròva: in abete e/o compensato marino con finitura antisdrucchiolo, oppure lucidi (se lucidi, obbligo dell'uso della corsia). Ammessa la colorazione nera, rossa e blu, sia corpo che mezzaluna di testa, vernice a vista.

Trastolini da pope, trasto bagagli: in abete, esclusivamente di colore nero lucido.

Trasto piccolo e Caenèla: sono ammesse sobrie applicazioni di doratura con intaglio nero lucido opaco su eventuale intaglio.

#### ELEMENTI METALLICI

Fero da pròva (dolfìn): esclusivamente in ferro acciaioso o acciaio di getto, in un unico pezzo. E' ammesso l'uso di altre leghe metalliche, purchè il prodotto finito presenti analoga finitura e lucidatura dell'acciaio. Il pettine conta sei denti ed è ammesso l'inserimento di massimo tre foie, dello stesso tipo di metallo. Sono ammesse leggere decorazioni ad incisione sulla pala del fèro. Non sono assolutamente consentite decorazioni a traforo. Lama da pope: esclusivamente in ferro acciaioso o acciaio, in unico pezzo. Ammessa decorazione con rizzo semplice o traforato più mosso, purché sobrio e proporzionato.

#### ELEMENTI METALLICI DECORATIVI

Canòn da prova: in opera altezza min cm. 10 e max cm. 15; è ammessa, in alternativa, una statuetta: in opera altezza max cm. 25;

Canòn da pope: (opzionale): in opera altezza min cm. 10 e max cm. 15.

Cavài: come da campioni depositati, sono ammesse anche altre figure allegoriche (tritoni, ninfe, delfini), comunque di dimensioni proporzionate.

Realizzazione: esclusivamente in ottone o bronzo di getto.

#### ALTRI ELEMENTI DECORATIVI

Bandiera: (opzionale) in stoffa, max cm. 15x30, con asta in ottone o legno;

Fiori: (opzionali) sobri e proporzionati, da inserire nel canòn da prua;

Feràl da prova: fanale tradizionale o, in alternativa, luce bianca visibile a 360°.

#### ELEMENTI IN TESSUTO e/o LEGNO:

Portèla a spigolo: sono ammesse decorazioni ad intaglio (sia applicate che incise) in oro zecchino e riquadratura. Tòla zenìa: (opzionale): sono ammesse decorazioni ad intaglio (sia applicate che incise) e riquadrature, nero lucido e/o opaco.

Careghìn e banchète: in legno massello dipinti di nero e/o vernice a vista. Sono ammesse decorazioni ad intaglio. Colore e materiale dei cuscini coordinati con il Parecio.

Parecio (schenàl e sentàr): in pelle o simil-pelle. Sono ammessi i colori, rosso, nero, blu, damascato, oro.

Manisse, manissoni e cordoni: in cotone lavorato, filato e ritorto. Colore coordinato con il Parecio.

Fòdre cùrte e longhe: sono ammesse decorazioni ad intaglio e riquadrature, colore nero lucido e/o opaco;

Simièr: (opzionale), esclusivamente in legno scolpito e traforato, dipinto di nero. E' ammessa l'applicazione di doratura in oro zecchino. Altezza max alla mezzeria cm 40, larghezza max cm 100;

Pusiòi: sono ammesse decorazioni ad intaglio e riquadrature, colore nero lucido e/o opaco.

Baticòpo: (opzionale): in tessuto monocromatico e/o damasco, non sono ammessi colori accesi o fluorescenti;

Saco da pope: (opzionale): in tessuto monocromo e/o damasco, non sono ammessi colori accesi o fluorescenti;

#### **ARMIZI**

Forcole da pope e da prua: in noce o ciliegio o pero massicci; dimensioni e forme tradizionali e comunque come da campioni depositati. E' ammessa una sobria decorazione ad intaglio e doratura.

Remi: in ramino, acero o faggio, verniciati a vista. E' ammessa esclusivamente la sola decorazione bicolore a fasce a "spina di pesce" della pala superiore e del galdon (porzione superiore) e longitudinalmente per la pala inferiore. Sono ammesse le combinazioni nei colori rosso-bianco e blu-bianco.

Tele da notte: esclusivamente il colore blu scuro o il verde scuro; nei mesi estivi è ammesso anche il colore beige o il bianco.

#### **ART. 23 - DIVISA**

1. I gondolieri devono vestire decorosamente, indossando i seguenti indumenti:

a) durante la stagione invernale: pantaloni lunghi classici non attillati, senza tasconi laterali, di colore blu scuro o nero e marinera di colore blu scuro e nero; è ammesso il maglione con righe bianco/blu o bianco/rosso di spessore da 1 a 3 cm; è ammesso l'uso di giubba nero o blu scuro come è altresì ammessa, in caso di pioggia, cerata in tinta e copricapo impermeabile;

b) durante la stagione estiva: pantaloni lunghi classici non attillati, senza tasconi laterali, di colore blu scuro o nero, camicia di tela alla marinara bianca; è ammessa la maglietta con righe bianco/blu o bianco/rosso di spessore da 1 a 2,5 cm; è ammesso il cappello nero o blu in lana o cotone senza scritte o con logo dell'Associazione gondolieri o basco nero con pon pon o cappello di paglia con fascia colorata, solo per i traghetti da parada è ammesso il cappello bianco con frontalino senza scritte o con il logo dell'Associazione Gondolieri;

c) scarpe nere o marrone o blu scuro; è ammesso l'uso di scarpe bianche e/o sandali scuri chiusi con l'uso di calzino scuro;

2. Nel servizio a due remi i gondolieri devono vestire con la divisa eguale. Il servizio di cerimonia o di lusso deve essere effettuato in livrea (scarpe bianche, calzoncini bianchi, fascia e fazzoletti di uguale colore).

#### **ART. 24 - CONTROLLI**

1. Per mezzo della Commissione di Disciplina e della Polizia Ambientale, spetta al Dirigente Ministeriale competente esercitare il controllo sul rispetto da parte dei titolari di quanto previsto all'art. 22.

2. In particolare, la gondola giudicata indecorosa o in disordine sarà mantenuta fuori dal servizio fino a quando non saranno attuate le prescrizioni richieste.

3. Qualora la Polizia Ambientale, in qualsiasi momento, trovino dei natanti con i finimenti in disordine o trovino dei gondolieri indossanti vestiti non prescritti, devono perseguire l'infrazione commessa trasmettendo il relativo verbale al competente ufficio del Ministero che adotterà i provvedimenti conseguenti.

#### **ART. 25 - TARIFFE**

1. Le tariffe del servizio di trasporto pubblico non di linea esercitato con la gondola sono determinate dal Consiglio dei Ministri;

Un decimo della tariffa del servizio di trasporto pubblico non di linea esercitato con la gondola, tariffa determinata dal Consiglio dei Ministri sarà versata all'ufficio tributi economici ai fini del diritto di autodeterminazione del popolo veneto

2. In ogni stazio, sui pontili di imbarco e in ogni gondola deve essere esposta, in maniera visibile, la tabella delle tariffe nel modello che sarà fornito dal competente ufficio ministeriale.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### **ART. 26 - PASSEGGERI**

1. Nelle gondole in servizio pubblico non di linea possono imbarcarsi al massimo (5) cinque passeggeri. Nelle gondole o barchette in servizio "da parada" possono imbarcarsi al massimo n. 12 dodici passeggeri.

##### **ART. 27 - SERVIZIO SU RIVA PUBBLICA**

1. Trovandosi ormeggiato ad una riva pubblica, il gondoliere deve prontamente dare posto a qualsiasi natante che debba accostarsi per operazioni di sbarco ed imbarco o di carico e scarico.

##### **ART. 28 - LUCE DI POSIZIONE**

1. Dopo il tramonto e fino all'alba, è fatto stretto obbligo al gondoliere di tenere accesa a prua la luce di posizione di colore bianco con visione a 360°. La luminosità non sarà inferiore a quella prescritta ai natanti motorizzati conducibili senza patente.

##### **ART. 29 - COMPORTAMENTO**

1. E' fatto obbligo ai gondolieri di tenere un contegno corretto e riservato, sia nei confronti dell'utenza che degli altri colleghi, nonché di conoscere e di rispettare le norme del presente Regolamento e delle altre norme del settore.

2. E' fatto divieto ai gondolieri di allontanarsi dai pressi e dalla vista dell'imbarcazione per acquisire servizi.

## **ART. 30 - GANZERI**

1. Per esercitare il ruolo di “ganzer” presso i punti di imbarco e sbarco delle gondole occorre la licenza del Ministero, nella quale verrà indicata, tra l’altro, la località dove il richiedente dovrà esercitare. Dette licenze sono rilasciate a coloro quali sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettere b), c), f), h), n), sono gratuite e vengono concesse di preferenza ad ex gondolieri nel numero massimo stabilito dal Dirigente comunale competente.

2. E’ fatto obbligo di vestire decorosamente con scarpe nere, calzoni neri e maglietta blu o bianca a seconda della stagione, di curare costantemente la pulizia della riva di approdo alla quale sono addetti e di tenere un contegno corretto.

3. I “ganzeri” per il servizio e la disciplina dipendono dai bancali del traghetto ove prestano servizio.

## **ART. 31 - DEI RUOLI**

1. Per l’iscrizione al Ruolo sezione conducenti addetti al servizio di gondola nella città di Venezia,

istituito dalla Repubblica di Venezia presso la Camera di Commercio Veneta, è requisito precipuo soggettivo il possesso del certificato professionale che si

consegue con: Certificato di autodeterminazione della Persona giuridica internazionale del CLNV.

a) il superamento di una prova di voga attestato dal Dirigente ministeriale competente previo esame da parte di una Commissione composta nel rispetto dei principi posti dall’art. 35 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/01 e nominata dal Comune (art. 2, comma 3);

b) il superamento di un corso professionale di praticantato riconosciuto dal Ministero;

c) il possesso dei diplomi della scuola dell’obbligo;

d) avere età non inferiore agli anni 18;

e) attestazione di essere un esperto nuotatore rilasciata da Enti o Società abilitate alla certificazione;

f) certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dall’U.L.S.S. competente, nonché l’accertamento di non far uso di sostanze che possano compromettere l’esercizio dell’attività o la sicurezza dei trasportati sulla base di apposita convenzione con l’U.L.S.S.

L’autorità di governo veneto ha sempre comunicato l’attuazione esigibile dei diritti in essere a tutte le Organizzazioni internazionali ed a tutte le istituzioni dello Stato italiano per un tavolo bilaterale di trattative nel rispetto e per la tutela dei diritti umani.

Il Presidente del CLNV, riafferma la disponibilità per un dialogo di pace e di sviluppo per il benessere delle future generazioni con l’Autorità di Governo dello Stato italiano.

Le autorità firmatarie approvano con Legge Venezia Capitale N.38/2023 **REGOLAMENTO DI GOVERNO DEL POPOLO VENETO PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA IN AUTODETERMINAZIONE**

Decreto legislativo del Consiglio dei Ministri avente forza di legge per l’approvazione parlamentare.

Comitato di Liberazione Nazionale Veneto d’Europa

Ufficio del Procuratore Generale a tutela dello Stato Veneto

Consiglio dei Ministri


Parlamento

Ufficio Affari Legali e giuridici del Consiglio Legislativo del Popolo Veneto

Autorità di Cancelleria Ufficio Trattati, Convenzioni ed Accordi Internazionali

Ministro per gli Affari Esteri, Politica di Sicurezza, Cooperazione Internazionale allo Sviluppo Sostenibile

Rif. **Leandro Nadin**



Ministro dell'Ambiente, del Turismo e per le norme imperative di diritto internazionale generale (ius cogens). Le norme, riflettono e tutelano i valori fondamentali della comunità internazionale. Sono universalmente applicabili e sono gerarchicamente superiori ad altre norme di diritto internazionale

Rif. **Franco Paluan**



Ministri dello sviluppo economico, delle imprese, dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, dell'innovazione tecnologica, transizione digitale e del Made in Veneto del Comitato Liberazione Nazionale Veneto d'Europa

Rif.

Ministro dei Trasporti, dell'Energia, delle Comunicazioni, dei Beni e delle Attività Culturali

Rif. **Gianluca Fraccaroli**



Ministro della Difesa, Protezione Civile, Aeronautica e Politiche del mare.

Rif. **Renato Carrai**

A handwritten signature in black ink, consisting of the name 'Carrai' followed by 'Renato' and a large, sweeping flourish that extends to the right.

Venezia, Palazzo Ducale, 01 maggio 2023